



professione-multigaranzia

Agricoltura

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO
ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER
CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



Contratto di assicurazione
multigaranzia per aziende
agricole-agrituristiche

edizione ottobre 2022

AXA Assicurazioni S.p.A.



Agricoltura

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO
ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER
CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

**Contratto di assicurazione
multigaranzia per aziende
agricole-agrituristiche**

edizione ottobre 2022

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale/P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contatti**
- 🗨 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- ✉ Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Indice

Glossario

Definizioni	pag. 4
Definizioni specifiche: Garanzia Tutela Legale	pag. 12

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Premessa	pag. 13
Norme comuni che regolano l'assicurazione.....	pag. 14

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 - Altre assicurazioni
- Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
- Art. 5 - Aggravamento del rischio
- Art. 6 - Diminuzione del rischio
- Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art. 9 - Oneri fiscali
- Art. 10 - Foro competente
- Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 12 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto
- Art. 13 - Ispezione alle cose assicurate
- Art. 14 - Esclusione malattie trasmissibili
- Art. 15 - Esclusioni Cyber e Dati – Property
- Art. 15 bis - Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT
- Art. 15 ter - Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RC Prodotti

Clausole Opzionali relative al contratto	pag. 18
Indicizzazione - Adeguamento automatico (D1); Deroga al tacito rinnovo (D2).	

Clausola Opzionale Regolazione Premio	pag. 19
Regolazione del premio (RP)	

Sezione A - Incendio

Norme che regolano la Sezione A - Incendio.....	pag. 20
---	---------

- Art. 1.0 - Cosa posso assicurare
- Art. 1.1 - Dove si assicura - Validità territoriale
- Art. 1.2 - Bestiame, attrezzatura, scorte e prodotti presso fiere o mostre
- Art. 1.3 - Attrezzatura presso terzi
- Art. 1.4 - Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura

Contro quali danni posso assicurarmi	pag. 21
--	---------

- Art. 1.5 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base

Oneri e spese	pag. 25
---------------------	---------

- Art. 1.6 - Spese di salvataggio, demolizione e sgombero, trasporto e ricollocamento
- Art. 1.7 - Spese ed onorari dei periti - Operazioni peritali
- Art. 1.8 - Spese di ricerca e riparazione del guasto

Come ampliare la copertura assicurativa	pag. 26
---	---------

- Rischio locativo (ABL e/o AZL e/o ALM); Grandine sui fragili in aumento (GR); Ricorso terzi (RTE); Refrigerazione latte e prodotti (RLP); Tunnel Agricoli (TUN); Fabbricati in legno (FLE); Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF); Clausole Opzionali Incendio (ESTG); FAP40 - Fabbricati aperti da uno o più lati.

Che cosa non è assicurato	pag. 30
---------------------------------	---------

- Art. 1.9 - Cose non assicurate - Macchine agricole ed attrezzatura in leasing
- Art. 1.10 - Esclusioni Incendio
- Art. 1.11 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base
- Art. 1.12 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio

Come e con quali condizioni operative mi assicuro	pag. 36
---	---------

- Art. 1.13 - Delimitazione del rischio - Tolleranze che non costituiscono aggravamento di rischio
- Art. 1.14 - Buona fede
- Art. 1.15 - Rinuncia alla rivalsa
- Art. 1.16 - Criteri e limiti di indennizzo

Tabella limiti Sezione A - Incendio	pag. 38
---	---------

Sezione B - Furto e Rapina

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina	pag. 42
--	---------

- Art. 2.0 - Cosa posso assicurare
- Art. 2.1 - Dove si assicura - Validità territoriale
- Art. 2.2 - Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre
- Art. 2.3 - Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura

Contro quali danni posso assicurarmi	pag. 43
--	---------

- Art. 2.4 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base

Oneri e spese	pag. 44
---------------------	---------

- Art. 2.5 - Spese duplicazione documenti personali e sostituzione serrature

Come ampliare la copertura assicurativa	pag. 44
---	---------

- Gioielli e valori in cassaforte riposti nella dimora abituale (GVC); Integrazione Scippo e Rapina (ISR); Clausole Opzionali Furto (CAF); PR20 - Portavalori fino a 2.000 euro; PR50 - Portavalori fino a 5.000 euro.

Che cosa non è assicurato	pag. 46
---------------------------------	---------

- Art. 2.6 - Macchine agricole, attrezzatura ed apparecchi elettronici in leasing - Altri beni esclusi
- Art. 2.7 - Esclusioni Furto
- Art. 2.8 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto

Come e con quali condizioni operative mi assicuro	pag. 47
---	---------

- Art. 2.9 - Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati
- Art. 2.10 - Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia
- Art. 2.11 - Furto commesso da prestatori di lavoro

Indice

Art. 2.12 - Criteri e limiti di indennizzo	
<i>Tabella limiti Sezione B - Furto e Rapina</i>	<i>pag. 50</i>
Sezione C - Elettronica	
<i>Norme che regolano la Sezione C - Elettronica</i>	<i>pag. 52</i>
Art. 3.0 - Cosa posso assicurare	
Art. 3.1 - Uso dei beni assicurati	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi</i>	<i>pag. 52</i>
Art. 3.2 - Casistiche e/o eventi assicurati	
<i>Oneri e spese</i>	<i>pag. 52</i>
Art. 3.3 - Supporti di dati e programmi in licenza d'uso	
<i>Che cosa non è assicurato</i>	<i>pag. 53</i>
Art. 3.4 - Apparecchi elettronici in leasing	
Art. 3.5 - Esclusioni Elettronica	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro</i>	<i>pag. 54</i>
Art. 3.6 - Criteri e limiti di indennizzo	
<i>Tabella limiti Sezione C - Elettronica</i>	<i>pag. 54</i>
Sezione D - Responsabilità Civile	
<i>Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile</i>	<i>pag. 55</i>
Art. 4.0 - Come mi posso assicurare - Massimali	
<i>Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Base</i>	<i>pag. 55</i>
Art. 4.1 - Garanzia R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base R.C. Azienda Agricola	
Art. 4.2 - Responsabilità personale degli addetti	
Art. 4.3 - Danni a terzi da incendio	
Art. 4.4 - Danni da interruzione o sospensione di attività	
Art. 4.5 - Danni da inquinamento accidentale	
Art. 4.6 - Danni a condutture ed impianti sotterranei	
Art. 4.7 - Danni a mezzi sotto carico o scarico	
Art. 4.8 - Danni a cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate	
Art. 4.9 - Danni a cose da cedimento o franamento del terreno	
Art.4.10 - Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi	
Art.4.11 - Committenza Auto - Committenza lavori	
Art.4.12 - Garanzia R.C.O. - Casistiche e/o eventi assicurati	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa - R.C. Azienda Agricola</i>	<i>pag. 61</i>
R.C. Azienda agrituristica (AGRI-AGRI2); R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN-VEN2); R.C. vita privata (VPR); Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC); Maneggio nell'Azienda Agrituristica (MAN); Clausole Opzionali R.C. (CORC); LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi; STM - Stazione di monta.	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Garanzia Opzionale: R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica</i>	<i>pag. 65</i>
R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)	
<i>Che cosa non è assicurato</i>	<i>pag. 68</i>
Art. 4.13 - Soggetti non considerati terzi	
Art. 4.14 - Esclusioni R.C.T.	
Art. 4.15 - Ulteriori esclusioni specifiche R.C.T. - Garanzia Base	
Art. 4.16 - Esclusioni specifiche Garanzie Opzionali R.C.	
Art. 4.17 - Esclusioni R.C.O.	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Garanzia R.C.T. e garanzia R.C.O.</i>	<i>pag. 75</i>
Art. 4.18 - R.C.T./R.C.O. - Validità territoriale	
Art. 4.19 - Estensione al novero dei terzi	
Art. 4.20 - Parametri di rischio - Variazioni e tolleranze dei parametri di rischio	
<i>Tabella limiti Sezione D - Responsabilità Civile</i>	<i>pag. 77</i>
Sezione E - Tutela legale	
<i>Norme che regolano la Sezione E - Tutela Legale</i>	<i>pag. 80</i>
Art. 5.0 - Gestione del contratto	
Art. 5.1 - Come mi posso assicurare	
<i>Cosa posso assicurare - Garanzia Base Tutela Legale</i>	<i>pag. 80</i>
Art. 5.2 - Oneri assicurati	
Art. 5.3 - Casi assicurati	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa Tutela Legale</i>	<i>pag. 81</i>
Pacchetto Plus - Estensione al D.Lgs. 193/2007	
<i>Che cosa non è assicurato - Sezione Tutela legale</i>	<i>pag. 83</i>
Art. 5.4 - Esclusioni e delimitazioni Tutela Legale	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro</i>	<i>pag. 84</i>
Art. 5.5 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro	
Art. 5.6 - Validità territoriale Garanzia Tutela Legale	
Art. 5.7 - Variazione e tolleranza del parametro di rischio (Numero ettari) - Tolleranze	
<i>Tabella limiti Sezione E - Tutela legale</i>	<i>pag. 85</i>

Indice

Sezione F - R.C. Prodotti

<i>Norme che regolano la Sezione F - R.C. Prodotti</i>	pag. 86
Art. 6.0 - Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Prodotti - Prodotti assicurati	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro</i>	pag. 86
Art. 6.1 - R.C. Prodotti - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims Made")	
<i>Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Prodotti - Garanzie Opzionali R.C. Prodotti</i>	pag. 87
R.C. Prodotti - Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in USA e Canada - Esportazione diretta (P50); R.C. Prodotti - Ritiro prodotti (P77); R.C. Prodotti - Ritiro prodotti (P77A)	
<i>Che cosa non è assicurato - R.C. Prodotti</i>	pag. 91
Art. 6.2 - R.C. Prodotti - Soggetti non considerati terzi	
Art. 6.3 - Esclusioni R.C. Prodotti - Casi esclusi dall'assicurazione	
Art. 6.4 - R.C. Prodotti - Esclusioni e delimitazioni specifiche della Garanzia Opzionale Ritiro Prodotti (P77 o P77A)	
<i>Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Sezione F - R.C. Prodotti</i>	pag. 93
Art. 6.5 - R.C. Prodotti - Delimitazione territoriale	
Art. 6.6 - R.C. Prodotti - Inizio e termine della garanzia (in regime "Claims Made")	
Art. 6.7 - R.C. Prodotti - Ritiro Prodotti - Inizio e termine della garanzia	
<i>Tabella limiti Sezione F - R.C. Prodotti</i>	pag. 94

Norme che regolano il sinistro

<i>Premessa</i>	pag. 95
Premessa - Modalità per la denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato	
Art. 7.0 - Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo	
<i>Norme che regolano il sinistro per le Sezioni: A - Incendio, B - Furto e Rapina, C - Elettronica</i>	pag. 96
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro	
Art. 7.2 - Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)	
Art. 7.3 - Mandato dei periti	
Art. 7.4 - Esagerazione dolosa del danno	
Art. 7.5 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno	
Art. 7.6 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di fenomeni elettrici, furto o rapina, estorsione; di rottura di apparecchi elettronici, e loro reintegro	
Art. 7.7 - Limite massimo dell'Indennizzo	
Art. 7.8 - Pagamento dell'Indennizzo	
Art. 7.9 - Indennizzo separato	
Art. 7.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza	
<i>Norme specifiche per la Sezione A - "Incendio"</i>	pag. 102
Art. 7.11 - Assicurazione parziale	
Art. 7.12 - Deroga alla proporzionale - Tolleranza	
Art. 7.13 - Anticipo Indennizzo	
Art. 7.14 - Esistenza di procedure concorsuali	
<i>Norme specifiche per la Sezione B - "Furto e Rapina"</i>	pag. 104
Art. 7.15 - Recupero dei beni rubati	
Art. 7.16 - Esistenza di procedure concorsuali	
Art. 7.17 - Coesistenza di assicurazione trasporti	
<i>Norme specifiche per la Sezione C - "Elettronica"</i>	pag. 104
Art. 7.18 - Danni a computer facenti parte dell'arredamento domestico - Criteri e modalità di indennizzo	
<i>Norme specifiche per la Sezione D - "Responsabilità Civile"</i>	pag. 105
Art. 7.19 - R.C.T./R.C.O. - Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.	
Art. 7.20 - R.C.T./R.C.O. - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza	
Art. 7.21 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Denuncia di sinistro	
<i>Norme specifiche per la Sezione E - "Tutela Legale"</i>	pag. 106
Art. 7.22 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale	
Art. 7.23 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	
Art. 7.24 - Gestione del sinistro	
Art. 7.25 - Recupero di somme	
<i>Norme specifiche per la Sezione F - "R.C. Prodotti"</i>	pag. 107
Art. 7.26 - R.C. Prodotti - Denuncia di sinistro	
Art. 7.27 - R.C. Prodotti - Arbitrato irrituale	

Articoli di legge	pag. 108
--------------------------------	----------

Informativa sulla "Privacy" (Mod. 9045)	pag. 112
--	----------

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- Abitazione Agricola/ Agriturismo:** fabbricato destinato esclusivamente ad abitazione compreso eventuale ufficio. Rientrano in questa definizione le cantine e soffitte, eventuali locali e camere per agriturismo (anche separati dal corpo principale), comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune. I locali adibiti ad Abitazione Agricola che costituiscono la dimora abituale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari o di un addetto dell'Azienda Agricola oppure che costituiscono la dimora abituale di altro soggetto a cui è affittata l'abitazione. Sono sempre esclusi i corpi di fabbricato abbandonati e/o in rovina.
- Abitazione Rurale/ Masseria:** fabbricato destinato esclusivamente ad abitazione dimora non abituale dell'Assicurato e dei suoi familiari né di altro soggetto a cui è affittata l'abitazione. Relativamente alla Sezione A - "Incendio", rientrano nella definizione di Abitazione Rurale/Masseria anche eventuali locali inoccupati adibiti ad abitazione, purché non abbandonati e/o in rovina.
- Addetti:** i titolari, i prestatori di lavoro, anche occasionali (compresi gli eventuali lavoratori interinali) o apprendisti di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., nonché i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'azienda agricola/agrituristica a qualsiasi titolo, nonché eventuali altri collaboratori di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività di impresa purché nel rispetto della normativa vigente sul mercato del lavoro. Non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.
- Anno costruzione Fabbricato principale:** anno di costruzione del fabbricato principale, ciò indipendentemente dalle eventuali successive ristrutturazioni o ampliamenti effettuati, salvo che in tali occasioni siano stati completamente rifatti gli impianti elettrici e idraulici. Il dato viene riportato nella scheda di polizza per le partite "ABITAZIONE Agricola/Agriturismo (Fabbricato/Rischio Locativo)" e "AZIENDA Agricola/Agriturismo (Fabbricato/Rischio Locativo)", "ABITAZIONE Rurale/Masseria (Fabbricato/Rischio Locativo)". In caso di più costruzioni per fabbricato principale si intende quello con estensione maggiore per ogni partita, cioè quello con superficie totale calpestabile/utilizzabile più grande.
- Apparecchi elettronici d'ufficio:** macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, server, personal computer, elaboratori per ufficio e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati.
- Arredamento Abitazione Agricola/ Agriturismo:** l'insieme dei seguenti beni:
- apparecchi elettronici d'ufficio e/o dell'abitazione agricola;
 - arredamento e mobili dei locali in genere per abitazione ed eventuale ufficio, nonché arredamento e mobili delle camere o dei locali destinati ad agriturismo, elettrodomestici, apparecchi audiovisivi in genere compresi apparecchi telefonici portatili, antenne di proprietà non centralizzate, impianti di prevenzione e di allarme o videosorveglianza dell'abitazione e/o ufficio (tuttavia qualora l'impianto sia unico per tutta l'Azienda Agricola/Agrituristica lo stesso si intende compreso nella partita Attrezzatura), capi di abbigliamento e pellicce, quadri, tappeti, argenteria, e tutto quanto serve per uso domestico e personale; compresi gioielli, oggetti preziosi e valori dell'Assicurato e dei suoi familiari con i limiti precisati in polizza ed esclusi i veicoli (con eccezione di biciclette) ed i natanti. Si intendono comprese eventuali tende frangisole fissate al muro.
 - oggetti per uso personale degli ospiti dell'azienda agrituristica, esclusi gioielli e valori;
 - migliorie ed opere addizionali, anche di impiantistica, effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato.
- Arredamento Abitazione Azienda Agricola/ Agriturismo:** l'insieme dei beni previsti dalla definizione "Arredamento Abitazione Agricola / Agriturismo" posti nei locali di abitazione e negli altri locali facenti parte dell'Azienda Agricola / Agrituristica.
- Arredamento Abitazione Rurale/ Masseria:** arredamento e mobili dei locali per l'abitazione agricola che non costituisce dimora abituale dell'Assicurato e dei suoi familiari né di altro soggetto a cui è affittata l'abitazione, elettrodomestici, apparecchi audiovisivi in genere compresi apparecchi telefonici portatili, antenne di proprietà non centralizzate, impianti di prevenzione e di allarme o sorveglianza

Condizioni di Assicurazione

Glossario

za dell'abitazione, capi di abbigliamento e quanto serve per uso domestico e personale della dimora non abituale compresi quadri e tappeti con i limiti precisati in polizza, esclusi in ogni caso: veicoli e natanti. Si intendono comprese eventuali migliorie ed opere addizionali, anche di impiantistica, effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato. Relativamente alla Sezione "B - Furto e rapina", si intendono esclusi: pellicce, argenteria, preziosi e gioielli.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Attacco informatico: si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Atti di terrorismo: atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.

Attrezzatura: essiccatoi fissi e mobili, attrezzatura di stalla, apparecchi per la refrigerazione del latte, impianti fissi o mobili per la mungitura, impianti di vinificazione ed attrezzatura per l'imbottigliamento e loro relativi impianti, mezzi di sollevamento e pese, pompe di sollevamento acqua ed impianti mobili di irrigazione; compreso impianto per la produzione di biogas o altro impianto per la produzione di energia elettrica diversi da pannelli solari e pannelli fotovoltaici ed escluse le serre ad eccezione dei relativi impianti. Si intendono inoltre compresi gli impianti di prevenzione e di allarme o sorveglianza dell'Azienda Agricola/Agrituristica compreso la parte relativa all'Abitazione Agricola/Agrituristica, qualora detto impianto sia unico per tutta l'Azienda Agricola.

Relativamente alle "Sezioni A - Incendio" e "B - Furto e rapina", si intendono compresi nell'attrezzatura anche, selleria e finimenti per equini e bovini, nonché attrezzi e utensili e relativi ricambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricoverati o riposti nei locali facenti parte dell'Azienda Agricola/Agrituristica.

È escluso quanto rientra nella definizione di macchine agricole e di apparecchi elettronici d'ufficio.

Autocombustione: combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

AXA: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Azienda Agricola: esercizio di attività agricola autonoma territorialmente individuata e delimitata, anche se le aree risultino fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale.

Fanno parte dell'azienda agricola le scorte e prodotti, il foraggio, il bestiame, le attrezzature, le macchine agricole, i reparti, le officine e laboratori sussidiari, i sili, purché destinati all'uso esclusivo della stessa.

Azienda Agrituristica: azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinato dalla Legge n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, compreso quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006 n°96 (ed eventuali successive modificazioni o integrazioni), per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

- Azienda Agrituristica Venatoria:** azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinato dalla Legge n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, compreso quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006 n°96 (ed eventuali successive modificazioni o integrazioni), per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione, sul cui territorio sono pure svolte azioni di ripopolamento, controllo e prelievo della fauna nonché organizzazione dell'esercizio della caccia.
- Bestiame:** animali bovini, equini (compresi cavalli da sella e da corsa), caprini, ovini, suini, struzzi. Relativamente alle sole "Sezioni A - Incendio" e "D - Responsabilità civile", si intendono compresi conigli, api (e relative arnie) ed altri animali domestici e da cortile. Nel caso di allevamenti cinofili (considerati come attività imprenditoriale agricola dalla Legge n. 349 del 23 agosto 1993), i cani di razza si intendono rientranti nella definizione di Bestiame. Non rientrano nella definizione di Bestiame, le seguenti fattispecie:
- gli allevamenti di trote e di acquacoltura in genere;
 - gli allevamenti di animali da pelliccia;
 - gli allevamenti intensivi di conigli;
 - gli allevamenti intensivi avicoli (o di volatili in genere).
- Si considerano allevamenti intensivi sia quelli con più di 10 polli per metro quadro (o con più di 10 galline/tacchini/altri volatili per metro quadro) sia gli allevamenti in batteria (allevamento in gabbie di volatili o di conigli poste in capannoni). Sono sempre considerati allevamenti intensivi quelli disciplinati dalle Direttive 1998/58/CE, 1999/74/CE (galline ovaiole), 2007/43/CE (polli).
- Cassaforte:** contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Peso minimo 200 Kg. tranne per le casseforti a muro dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
- Catenaccio:** robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento.
- Cliente ospite:** cliente ospite dell'azienda agrituristica la cui presenza è registrata negli appositi documenti previsti dalla legge (es. cliente ospite con pernottamento).
- Computer Virus:** si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").
- Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione, anche in nome e per conto di chi spetta.
- Contenuto Furto Abitazione Agricola:** l'insieme dei beni previsti dalla definizione "Arredamento Abitazione Agricola / Agriturismo" contenuti nei locali di abitazione adibiti a dimora abituale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari (o di un addetto dell'Azienda Agricola) compreso l'arredamento e i mobili posti nei eventuali locali adibiti ad ufficio o destinati ad agriturismo purché facenti parte dell'Azienda Agricola o Agrituristica.
- Copertura:** il complesso degli elementi del tetto, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Cose:	gli oggetti materiali e gli animali.
Cumuli di foraggio:	quantitativo di foraggio ammassato. Si considerano facenti parte di un unico cumulo i quantitativi di foraggio all'aperto posti tra loro ad una distanza inferiore a 10 metri oppure posti sottotetto di un fabbricato e non separati tra loro da muro o porta morta.
Danno cyber:	si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.
Dati:	si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
Dimora abituale:	l'abitazione dove il soggetto assicurato dimora abitualmente (domicilio abituale).
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, così come disciplinato dall'art. 629 Codice Penale.
Fabbricato:	<p>l'intero complesso edile variamente elevato contenente i beni dell'azienda agricola, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate - esclusa l'area ed eventuali strade private - con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili.</p> <p>Sono compresi eventuali fabbricati agricoli o locali di civile abitazione temporaneamente vuoti e/o inoccupati purché facenti parte dell'Azienda Agricola/Agrituristica assicurata.</p> <p>Sono comprese le serre destinate alla coltivazione e riproduzione di vegetali in genere, stabilmente ancorate al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, con copertura e pareti esterne in vetro o materia plastica rigida. Sono escluse le serre con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate (es. serre con copertura in teli di plastica non rigida o in film plastico).</p> <p>Si intendono compresi gli impianti al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all'aperto), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (con esclusione di: tubazioni interrate (come da relativa definizione), di impianti di allarme e/o videosorveglianza e quanto rientrante nella definizione di attrezzatura); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico; muri e recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici a delimitazione delle aree di pertinenza dei Fabbricati (esclusi recinzioni perimetrali dei fondi dell'azienda e gli steccati in genere), silos, dipendenze e box - esclusi palloni pressostatici - anche in corpi separati. In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.</p> <p>Sono esclusi (come da relative definizioni): i Pannelli solari e pannelli fotovoltaici, i Fabbricati in legno, i Tunnel Agricoli (assicurabili per la Sezione A - "Incendio" con le specifiche partite).</p> <p>Non si considerano facenti parte della definizione di Fabbricato e sono quindi sempre esclusi i locali o corpi di fabbricati abbandonati e/o in rovina.</p>

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Fabbricati Azienda Agricola/Agriturismo: si considerano facenti parte dei "Fabbricati Azienda Agricola" i fabbricati (compresi eventuali sili in muratura) facenti parte dell'Azienda Agricola assicurata, compresi eventuali locali adibiti ad abitazione non separati da muro pieno, porta morta o spazio vuoto dai restanti corpi di fabbricato dell'Azienda Agricola.

In ogni caso non rientrano nella partita "Fabbricati Azienda Agricola" e sono quindi sempre esclusi i fabbricati abbandonati e/o in rovina nonché i fabbricati rientranti nelle specifiche definizioni di "Fabbricati in legno" o di "Tunnel Agricoli".

Fabbricati in legno: per Fabbricati in legno si intendono fabbricati facenti parte dell'Azienda Agricola o Agriturstica assicurata destinati a stalle, rimesse per veicoli e attrezzi od altri usi agricoli, costruiti con strutture portanti verticali in legno e/o in materiali incombustibili, con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili e con copertura del tetto in coppi o laterizi o in legno stabilmente ancorate al suolo mediante fondazioni o basamento in cemento o muratura.

Per Fabbricati in legno non costituisce aggravamento di rischio, la presenza di plastica rigida nella copertura del tetto per non oltre 3/10 della superficie totale della copertura del fabbricato.

Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti elettrici per forza motrice e illuminazione, impianti di riscaldamento e climatizzazione, altri impianti in genere diversi da pannelli solari o fotovoltaici. Tutti gli impianti devono essere stabilmente installati e pertinenti i Fabbricati in legno assicurati.

Fatto accidentale: evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività esercitata.

Fatturato azienda: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela (compreso eventuale fatturato maneggio), costituenti parte del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del DPR 20/12/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti dall'esercizio dell'attività dell'azienda agricola o agriturstica assicurata, al netto di IVA (o altre imposte estere sul valore aggiunto) e/o di eventuali imposte di fabbricazione.

Fatturato Maneggio: se prevista in polizza la partita specifica "Maneggio nell'Azienda Agriturstica (MAN)", si considera il fatturato specifico relativo all'attività di maneggio, compresi i ricavi (IVA esclusa) derivanti dai servizi di pensione cavalli, i ricavi relativi alla scuola di equitazione e al noleggio cavalli, i ricavi relativi a gite e passeggiate a cavallo e/o con carrozze o calessi, nonché i proventi di eventuali servizi accessori forniti alla clientela del maneggio compresi eventuali servizi di addestramento e movimento di cavalli di terzi.

Fatturato R.C. Prodotti: se prevista in polizza l'ammontare complessivo dei ricavi dei prodotti alimentari venduti (limitatamente ai prodotti assicurati in garanzia per la Sezione F - "R.C. Prodotti", come indicato nella scheda di polizza stessa), con esclusione dell'IVA (o altre imposte estere sul valore aggiunto).

Fermentazione anormale: decomposizione cui il foraggio va soggetto per l'azione di microorganismi, tale da non permettere l'utilizzo al quale è destinato.

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito illuminazione e aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie.

Foraggio: fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all'alimentazione del bestiame, compresa la paglia ed altri prodotti da lettiera.

Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.
Frequentatore:	cliente occasionale dell'azienda agrituristica assicurata non soggetto all'obbligo di registrazione negli appositi documenti previsti dalla legge (es. cliente del solo ristorante senza pernottamento in agriturismo).
Gioielli:	orologi di metallo non prezioso di valore singolo superiore a 4.000,00 euro, orologi di metallo prezioso, monete d'oro o argento, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico.
Implosione:	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autostendersi e propagarsi.
Incidente Informatico:	si intende: <ul style="list-style-type: none">- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Incombustibilità:	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno.
Indennizzo:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Inferriata:	manufatto in barre o tondi di metallo, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata può essere: <ul style="list-style-type: none">a) ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nella inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;b) fissata nel muro e/o nelle strutture del serramento, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti.
Infiammabili:	<ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - Allegato V.
Macchine agricole:	trattori, macchine agricole semoventi, trebbiatrici, mietitrebbiatrici e pressapaglia, motofalciatrici, motocoltivatori, moto zappatrici, macchine agricole raccogliatrici, rimorchi e semirimorchi agricoli, e quant'altro di simile utilizzato nell'attività agricola identificabile con targa o numero di telaio, esclusi ciclomotori e veicoli non a destinazione agricola immatricolati e/o iscritti al P.R.A. Si considerano rientranti nella definizione di Macchine Agricole anche gli accessori agricoli delle stesse (es. aratri, erpici, girelli voltafieno, ecc.) applicabili al trattore o alla macchina agricola utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola assicurata. Sono compresi anche carri, calessi, carrozze, rotoloni per irrigazioni (macchine irrigatrici semoventi) e rimorchi agricoli privi di targa.
Manutenzione ordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Manutenzione straordinaria:	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
Merci Speciali:	si considerano tali: la cellulose, l'espansite di sughero, la gomma spugna e microporosa, le materie plastiche espanse e alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggi combustibili, ad eccezione di quelli racchiusi nella confezione delle merci. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Muro pieno:	muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 13 cm. Sono ammessi: pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti in metallo privo di luci.
Nucleo Familiare:	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.
Pannelli solari e/o fotovoltaici:	impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o impianto costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte dei fabbricati assicurati.
Parti:	il Contraente ed AXA.
Partita:	singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio o l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in polizza che comportano un premio.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Porta morta:	passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per il ricovero di veicoli, di macchine agricole escluso il deposito di scorte, prodotti e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Prestatori di lavoro dipendente/dipendenti:	le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti iscritti a libro paga e matricola.
Prestatori di Lavoro:	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività agricola o agrituristica descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
Primo Rischio Assoluto:	forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
Programmi in licenza d'uso:	s'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Rapina:	reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Risarcimento:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro Responsabilità Civile.
Rottura di apparecchi elettronici:	danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.
Scasso:	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo:	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che li detiene, così come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo Scoperto sul danno medesimo.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Scorte e prodotti:	derrate in genere, vino e vasi vinari, olio, latte, granoturco, granaglie battute, semi, anti-crittogamici e fertilizzanti; legna da ardere e/o legname; imballaggi, merci speciali e infiammabili per riscaldamento ed autotrazione nei quantitativi e limiti previsti dall'Art. 1.13 - "Delimitazione del rischio - Tolleranze che non costituiscono aggravamento di rischio", esclusi: granaglie sullo stelo, tabacco, foraggio, frutti pendenti, piante e boschi.
Serramento:	manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del Fabbricato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per le garanzie R.C. quando precisato (es. Sezione F - R.C. Prodotti), la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato. Relativamente alla garanzia Tutela Legale: l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione (<i>si veda anche le definizioni Tutela Legale</i>).
Sinistro in serie:	per la garanzia R.C. Prodotti: una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.
Sistema informatico:	si intende: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati.
Supporto di Elaborazione Elettronica dei dati:	si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
Tetto:	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubi interrati:	le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetti da strutture murarie.
Tunnel Agricoli:	strutture (tunnel o capannoni) costruite con elementi portanti in metallo e copertura in materiale plastico (es. PVC) o in lastre di metallo, solidamente ancorate al terreno ed utilizzati esclusivamente per il riparo di macchine agricole, attrezzatura, scorte e prodotti, bestiame e foraggio in utilizzo all'Azienda Agricola/Agrituristica. Sono considerati facenti parte della partita "Tunnel Agricoli" anche le strutture con elementi portanti in metallo e copertura in materiale plastico destinate a maneggio coperto. Non rientrano nella partita "Tunnel Agricoli" e sono quindi escluse: le serre in genere.

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Ubicazione:	l'indirizzo principale del luogo ove si trovano i beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, rilevabile o desumibile da documentazione formale.
Valori:	denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate). Sono escluse monete in metallo prezioso (es. oro o argento).
Vetro antisfondamento:	<p>vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.</p> <p>Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati:</p> <ul style="list-style-type: none">- le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm;- le lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia Tutela Legale

Solo ai sensi della garanzia **Tutela Legale**: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, qualora applicabili, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:

Controversia:	s'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all'Assicurato la necessità di assistenza legale.
Vertenza contrattuale:	controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi e contratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale:	controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non deriva da un rapporto contrattuale.
Imputazione Colposa:	per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa:	per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
Sinistro:	l'insorgere della controversia derivante dal fatto generatore.
Tutela Legale:	l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico sinistro:	il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza **Agricoltura** - Mod. 2241 sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo e le franchigie previsti sulla polizza o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato, sono riportate mediante sfondo retino.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione

Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2| Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia (o ufficio) alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA. Il premio è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate o più rate, fermo il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Se la polizza è stipulata in connessione con un finanziamento (es. mutuo o altro finanziamento con vincolo su tutto o parte delle cose assicurate a favore dell'ente finanziatore) è possibile prevedere il pagamento unico anticipato. In tale eventualità, qualora si verifichi l'estinzione anticipata o il trasferimento del mutuo o del finanziamento (anche parziale), il Contraente ha diritto di chiedere all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza (o direttamente ad AXA) ai sensi dell'art. 39 del Reg. IVASS n. 41/2018, se non intende avvalersi più dell'assicurazione incendio, la cessazione dell'assicurazione ed il rimborso della parte di premio pagato e non goduto.

Art. 4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5| Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6| Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Art. 7| **Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo AXA, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 33), comma 2. lettera g) del D.Lgs. n.206/2005 ("Codice del consumo"), possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8| **Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 9| **Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio.

Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; diversamente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili.

Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l'imposta sulle assicurazioni se là prevista.

Art. 10| **Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n.206/2005 ("Codice del consumo"), qualora applicabile.

Art. 11| **Rinvio alle norme di legge**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 13| Ispezione alle cose assicurate

AXA, previo accordo con il Contraente o l'Assicurato, ha la facoltà di inviare, a sue spese, una o più persone incaricate a visitare le cose assicurate e l'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.

Art. 14| Esclusione malattie trasmissibili

(Valida qualora applicabile per la partita "Bestiame" e per la garanzia "Perdita pigioni" Art. 1.5, lettera t)

- 1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o consequenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
- 2) Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
 - 2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
 - 2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Art. 15| Esclusioni Cyber e Dati - Property

(Valida per la Sezione A - Incendio se presente in Polizza)

- 1 La presente Polizza esclude qualsiasi:
 - 1.1 Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;
 - 1.2 perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 sotto;a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.
2. Se attiva la Sezione A - Incendio, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la garanzia prestata copre i Danni materiali e diretti ai Beni Assicurati (con esclusione dei Dati, in quanto non considerabili in nessun caso Beni Assicurati), causati da Incendio o Esplosione o Scoppio che derivi direttamen-

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'Assicurazione

te da un Incidente Informatico o Attacco Informatico. Sono in ogni caso escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese derivanti da qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Se attiva la Sezione A - Incendio, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massima ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei Dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati.

Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine.

La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuto invalido o inapplicabile, i restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti.
5. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Art. 15 bis| Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT

(Valida per la Sezione D – Responsabilità Civile, se presente in Polizza)

La garanzia R.C.T. non comprende alcuna richiesta risarcitoria per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti od anche solo connessi ai Dati, anche sotto forma di danneggiamento, perdita, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione, derivanti da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Computer virus e la relativa trasmissione), nonché la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne siano derivati o siano anche solo connessi, indipendentemente dall'esistenza di un'altra causa od evento che contribuisca alla perdita di utilizzo, riduzione delle funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Si intendono coperti i danni derivanti da morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Cose, sempre esclusi i Dati.

Restano comunque esclusi il danno psichico e/o il danno da sindrome ansioso depressiva, conseguenti alla perdita, diffusione, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione dei Dati.

Art. 15 ter| Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RC Prodotti

(Valida per la Sezione F – R.C. Prodotti, se presente in Polizza)

La garanzia R.C.P. non comprende le richieste risarcitorie per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, ai Dati, anche sotto forma di danneggiamento, perdita, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione, derivanti da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Computer Virus e la relativa trasmissione), nonché la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne siano derivati o siano anche solo connessi, indipendentemente dall'esistenza di un'altra causa od evento che contribuisca alla perdita di utilizzo, riduzione delle funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Si intendono coperti i danni derivanti da morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Cose diverse dal prodotto difettoso descritto in polizza sempre esclusi i Dati.

Restano comunque esclusi il danno psichico e/o il danno da sindrome ansioso depressiva, conseguenti alla perdita, diffusione, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione dei Dati.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Clausole Opzionali relative al contratto

D1| Indicizzazione - Adeguamento automatico

(Operante se la polizza prevede l'indicizzazione)

I massimali, i capitali e il relativo premio sono assoggettati ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT, secondo le modalità di seguito riportate:

- a) verrà adottato l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) ("Indice");
- b) base di riferimento iniziale e degli aggiornamenti è costituita dall'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente;
- c) alla scadenza di ogni rata annua di premio, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), i capitali assicurati alle singole partite/unità tecniche, i massimali ed il premio varieranno mediante applicazione dell'Indice (rapporto tra indice di scadenza e indice base). Le variazioni negative dell'indice non saranno considerate; non verranno applicati valori eccedenti la misura del 6% della variazione registrata;
- d) le variazioni decorreranno dalla scadenza anniversaria di Polizza, opportunamente documentate nella quietanza.

Non sono soggette ad indicizzazione le garanzie ed i premi afferenti a "R.C. Azienda Agricola su fatturato (RCDAG)", "R.C. Azienda Agrituristica su fatturato (AGRI2)", "R.C. Azienda Agrituristica Venatoria su fatturato (VEN2)" e la Sezione F - R.C. Prodotti dato che per queste garanzie opera sempre la clausola "RP - Regolazione del Premio", oltre alle garanzie di Tutela legale.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

È in facoltà delle Parti abrogare la presente pattuizione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi con preavviso di almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno fissati nei valori corrispondenti all'ultimo aggiornamento.

A tale riguardo, si precisa quanto segue.

Qualora l'indicizzazione sia prevista in polizza, saranno operanti le seguenti integrazioni/deroghe normative. Di conseguenza, tali integrazioni/deroghe non potranno intendersi operanti in assenza di indicizzazione.

Integrazioni/deroghe normative:

- **Anticipo indennizzo**
- **Prima parte di Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo**

Anticipo indennizzo

A parziale deroga dell'art. 7.13 – "Anticipo Indennizzo" di cui alle Norme che regolano il sinistro - Norme specifiche per la Sezione A – Incendio, l'Assicurato ha diritto ad un acconto pari al 50% dell'importo minimo effettivamente liquidabile, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'indennizzo si prevede possa superare l'importo di 30.000,00 euro;
- non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o in generale siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;

L'anticipo verrà corrisposto dopo trenta e giorni dalla richiesta, formulabile non prima di novanta giorni dalla denuncia del Sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Norme comuni che regolano l'assicurazione

Prima parte di Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo

Ad integrazione delle Norme che regolano il sinistro - Norme specifiche per la Sezione A – Incendio, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che ha colpito una o più partite soggette all'applicazione dell'Art. 7.11 - "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Art. 7.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a 5.000,⁰⁰ euro, AXA indennizza tale danno alle condizioni tutte di Polizza senza applicazione dell'Art. 7.11 - "Assicurazione parziale".

Se le somme complessivamente assicurate alle partite A1 - "Fabbricato" (o "Rischio Locativo"); A2 - "Contenuto" sono superiori a 2.000.000,⁰⁰ di euro, tale limite si intende elevato da 5.000,⁰⁰ euro a 10.000,⁰⁰ euro.

D2| DEROGA AL TACITO RINNOVO

(Operante se la polizza è prestata senza tacito rinnovo)

A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme comuni che regolano l'assicurazione, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Condizioni di Assicurazione

Clausola Opzionale Regolazione Premio

Clausola Opzionale Regolazione del Premio

RP| Regolazione del premio

(Clausola Opzionale di contratto operante per la Sezione D - "Responsabilità Civile" se la garanzia di polizza è prestata con premio determinato sul parametro Fatturato azienda per le partite/garanzie "R.C. Azienda Agricola con parametro fatturato (RCDAG)", "R.C. Azienda Agrituristica su fatturato (AGRI2)", "R.C. Azienda Agrituristica Venatoria su fatturato (VEN2)", ed in ogni caso sul Fatturato prodotti alimentari venduti se prevista la Sezione F - "R.C. Prodotti" (con suddivisione tra Fatturato prodotti consegnati direttamente in USA e Canada, se prevista la garanzia P50 e Fatturato prodotti consegnati Resto Mondo)

- 1) Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione (es. Fatturato), esso viene corrisposto dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:
 - a) **in una parte fissa**, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto ad AXA;
 - b) **a saldo**, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso (es. Fatturato preventivato annuo rispetto al Fatturato annuo a consuntivo);
- 2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello minimo indicato nel frontespizio di polizza, quest'ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
- 3) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo:
 - a) il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare ad AXA, in forma scritta entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;
 - b) nei 30 giorni successivi all'emissione del documento contrattuale indicante il premio a saldo, il Contraente/Assicurato provvederà al versamento della somma dovuta.
- 4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:
 - a) la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione dei dati consuntivi e/o di avvenuto pagamento del premio a saldo;
 - b) il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.

AXA pertanto non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato e denunciati successivamente alla sospensione della garanzia.

AXA si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.
- 5) Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del 30% quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, è facoltà di AXA di chiedere che il premio dovuto in via anticipata venga aggiornato (con appendice di variazione o con sostituzione del contratto), a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore all'80% di quello dell'ultimo consuntivo.
- 6) AXA ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) ed utili ai fini della determinazione del premio. L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Norme che regolano la Sezione A - Incendio

Art. 1.0| Cosa posso assicurare

AXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati previsti in polizza (partite "Fabbricato (o Rischio Locativo) Abitazione Agricola/Agriturismo", "Fabbricato (o Rischio Locativo) Azienda Agricola/Agriturismo", "Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo (o Arredamento Abitazione Azienda Agricola/Agriturismo)", "Scorte e prodotti", "Macchine agricole", "Attrezzatura", "Bestiame", "Foraggio", "Fabbricato (o Rischio Locativo) Abitazione Rurale/Masseria", "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria"), nell'ubicazione indicata in polizza a seguito degli eventi assicurati dalla Garanzia Base Incendio.

È possibile anche prestare altre Garanzie Opzionali: "Rischio Locativo" (partita alternativa al Fabbricato), "Refrigerazione Latte e Prodotti", "Grandine su fragili (limite di indennizzo in aumento)", "Ricorso Terzi"; altre specifiche "Clausole Opzionali Incendio" (in base alle garanzie operanti per esplicito richiamo). In abbinamento alla partita base "Fabbricato (Rischio Locativo) Azienda Agricola Agriturismo" è possibile assicurare anche i seguenti beni con le seguenti partite specifiche: "Pannelli solari e/o fotovoltaici", "Fabbricati in legno", "Tunnel Agricoli".

Art. 1.1| Dove si assicura - Validità territoriale

Limitatamente ai rischi previsti dalla "Sezione A - Incendio":

- a) **l'Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo** (o Arredamento Abitazione Azienda Agricola/Agriturismo), è assicurato all'interno dei locali adibiti ad Abitazione Agricola/Agriturismo o all'interno dei locali di abitazione dell'Azienda Agricola/ Agrituristica;
- b) **l'Attrezzatura** è assicurata nei fabbricati costituenti l'Azienda Agricola/Agrituristica. Le pompe di sollevamento acqua e gli impianti di irrigazione sono assicurati anche all'aperto sui fondi coltivati dall'Assicurato facenti parte dell'Azienda Agricola/Agrituristica esclusivamente per le garanzie incendio, fulmine, implosione o scoppio; esplosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, caduta satelliti e meteoriti; urto di veicoli stradali o di natanti, onda di pressione;
- c) **le Macchine agricole**, sono assicurate, sia quando poste sottotetto dei Fabbricati dell'Azienda Agricola/Agrituristica e/o nei Tunnel Agricoli, sia anche all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
- d) **il Bestiame** è assicurato anche all'aperto purché sui fondi coltivati dall'Assicurato e sui pascoli, compreso l'alpeggio, e sulle strade che ivi conducono;
- e) **le Scorte e i prodotti** sono assicurati anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica. Per la **legna da ardere e/o legname** la garanzia incendio opera, con i limiti indicati dall'Art. 1.16 - "Criteri e limiti di indennizzo", anche se riposta sottotetto in fabbricati aperti da uno o più lati e/o se accatastata all'aperto appoggiata ad uno più muri dei locali di abitazione o di fabbricati dell'Azienda Agricola/Agrituristica;
- f) **il Foraggio** è assicurato anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica;
- g) **i Tunnel agricoli** sono assicurati nell'ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica;
- h) **i Fabbricati in legno** sono assicurati nell'ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica;
- i) **l'Arredamento Abitazione Rurale/Masseria** è assicurato all'interno dei locali di Abitazione Rurale/Masseria, nell'ubicazione indicata in scheda di polizza (per l'Abitazione Rurale/Masseria, con patto speciale, se indicato in polizza è ammessa anche una ubicazione diversa da quella dell'Azienda Agricola assicurata).

Art. 1.2| Bestiame, attrezzatura, scorte e prodotti presso fiere o mostre

Il bestiame, l'attrezzatura, le scorte e prodotti si intendono inoltre in garanzia presso mostre, fiere e mercati, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (incluso Regno Unito) in conseguenza di sinistro indennizzabile previsto dalle garanzie dell'Art. 1.5 - "Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia Base".

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per ciascuna partita: BES - "Bestiame", ATT - "Attrezzatura" e/o SPR - "Scorte e prodotti". In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della partecipazione alla mostra, fiera o mercato.

Art. 1.3| **Attrezzatura presso terzi**

L'attrezzatura si intende inoltre in garanzia presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (incluso Regno Unito), in conseguenza di sinistro indennizzabile previsto dalle garanzie dell'Art. 1.5 - "Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia Base".

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la partita ATT - "Attrezzatura". In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione dei beni.

Art. 1.4| **Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura**

Qualora sia assicurato l'arredamento abitazione agricola della dimora abituale, l'assicurazione è estesa per le garanzie previste dalla presente "Sezione A - Incendio" all'abbigliamento e agli oggetti trasportati temporaneamente, sino ad un massimo del 20% della somma assicurata alla specifica partita "ADA - Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo" (o "ADZ - Arredamento Abitazione Azienda Agricola/ Agriturismo") comunque con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro, fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, degli Stati dell'Unione Europea (incluso Regno Unito) e della Svizzera.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 1.5| **Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base**

AXA indennizza i danni materiali, anche causati da **colpa grave** del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da:

- a) **incendio, fulmine, implosione o scoppio;**
- b) **esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne conosca l'esistenza;
- c) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;**
- d) **urto di veicoli stradali o di natanti;**
- e) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- f) **rovina ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;
- g) **fumo fuoriuscito** a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio** verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa. Sono compresi ad integrazione della lettera b) del presente articolo, i **danni provocati da ordigni esplosivi.**

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).

Per i soli danni da **atti di terrorismo** fermo lo scoperto del 10% la garanzia opera col minimo di scoperto elevato a 2.500,00 euro per sinistro e - fermo il limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro - comunque con un limite massimo di indennizzo per sinistro di 5.000.000,00 euro.

Sono inoltre compresi i **guasti cagionati dai ladri** alle porte ed ai serramenti di accesso ai locali assicurati in occasione di furto o tentato furto sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro di 1.000,00 euro;

- i) **fuoriuscita di acqua condotta**, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato ivi compresi i tubi interrati.

Per i danni direttamente causati dai tubi interrati viene previsto un limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di 2.600,00 euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore). Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le partite interessate.

Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti previsti dall'Art. 1.8 - "Spese di ricerca e riparazione del guasto";

- j) **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento al servizio dei locali destinati ad abitazione e/o destinati ad agriturismo.

Questa garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 5.000,00 euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).

Inoltre AXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da:

- k) **uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria**, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pareti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 500,00 euro per sinistro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).

Per i **fabbricati aperti da uno o più lati** sono compresi i danni subiti dai fabbricati stessi e quanto in essi contenuto, purché aventi strutture portanti verticali, copertura del tetto e/o pareti esterne in materiali incombustibili. Sono parificati ai fabbricati aperti da uno o più lati le tettoie aventi strutture portanti verticali in materiale incombustibile e copertura del tetto in coppi o laterizi.

La garanzia per i fabbricati aperti da uno o più lati è prestata, per i danni al fabbricato, con uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,00 euro per sinistro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) e sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 20% del valore del fabbricato colpito da sinistro (detto limite del 20% è aumentabile con la specifica Clausola Opzionale Incendio FAP40).

In caso di sinistro che colpisca più fabbricati e quindi di concomitanza di minimi per sinistro diversi (minimo 500,00 euro e 1.000,00 euro) verrà applicato il minimo per sinistro più elevato.

- l) **sovraccarico neve**, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 1.000,00 euro per sinistro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore). Il limite di indennizzo per sinistro è pari al 50% del valore del fabbricato colpito da sinistro.

Si precisa che la presente garanzia sovraccarico neve non opera per la partita "Tunnel Agricoli".

- m) **gelo** che comporti spargimento d'acqua condotta a seguito di rottura delle condutture, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 5.000,00 euro.

Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti previsti dall'Art. 1.8 - "Spese di ricerca e riparazione del guasto".

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).

Inoltre a parziale deroga di quanto previsto dal punto 7) delle esclusioni EVENTI ATMOSFERICI previste dall'Art. 1.11 - "Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base", AXA indennizza:

- n) i **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica, delle seguenti partite (escluso il Rischio Locativo): "Fabbricato Abitazione Agricola/Agriturismo (ABF)", "Fabbricato Azienda Agricola/Agriturismo (AZF)", "Fabbricato Abitazione Rurale/Masseria (AMF)", qualora dette partite siano assicurate.

Questa garanzia è prestata, anche per tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, escluso in ogni caso quanto in essi contenuto, con uno scoperto del 10% con un minimo di 1.000,00 euro per sinistro e comunque con il massimo di 7.500,00 euro, per sinistro e per annualità assicurativa (detto limite di indennizzo può essere implementato con la somma indicata in scheda di polizza alla partita GR - "GRANDINE SUI FRAGILI in aumento").

In caso di sinistro con concomitanza di minimi diversi (es. Eventi atmosferici e Grandine sui fragili) verrà applicato il minimo per sinistro più elevato.

Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro AXA indennizza le **spese di demolizione e sgombero** degli enti danneggiati dalla grandine sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza fermo che tale limite non s'intende in aggiunta al limite massimo di indennizzo della Grandine su fragili, ma è da considerarsi parte dello stesso.

Si precisa inoltre che la presente garanzia danni materiali direttamente causati dalla grandine non è operante né per i Tunnel Agricoli né per i Fabbricati in legno.

AXA indennizza inoltre danni di:

- o) **dispersione di olio, latte e vino**, facenti parte della partita SPR - "Scorte e prodotti dell'Azienda Agricola/Agrituristica" - qualora detta partita sia assicurata - posti in contenitori di capacità uguale o superiore a 100 litri, causata unicamente da rottura accidentale dei medesimi.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.

- p) **anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio** facente parte della relativa partita FO - "Foraggio", qualora detta partita sia assicurata.

Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro per sinistro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).

- q) **asfissia ed intossicazione del bestiame** facente parte della relativa partita BES - "Bestiame", a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio nonché fumo, qualora dette partite siano assicurate;

se prevista in scheda di polizza (Folgorazione SI), sono compresi i danni di **folgorazione bestiame**, facente parte della relativa partita BES - "Bestiame", a seguito di scariche provocate da apparecchiature o impianti alimentati ad energia elettrica.

Per asfissia ed intossicazione del bestiame e per la folgorazione bestiame resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Inoltre a parziale deroga di quanto previsto dal successivo Art. 1.10 - "Esclusioni incendio", lettera l), AXA indennizza:

r) i danni materiali direttamente causati da **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a:

- macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 3% della somma assicurata alla partita "Fabbricato Azienda Agricola/Agriturismo (AZF)" e/o alla partita "Fabbricato Abitazione Agricola/Agriturismo (ABF)" e/o alla partita "Fabbricato Abitazione Rurale/Masseria (AMF)", qualora dette partite siano assicurate

- beni compresi computer ad uso domestico, esclusi apparecchi elettronici d'ufficio, facenti parte dell'arredamento dell'abitazione assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 10% della somma assicurata alla partita "Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo (ADA)" o "Arredamento Abitazione Azienda Agricola/Agriturismo (ADZ)" e/o alla partita "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)", qualora dette partite siano assicurate.

Per i danni a computer facenti parte dell'arredamento domestico delle partite "Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo (ADA)" o "Arredamento Abitazione Azienda Agricola/Agriturismo (ADZ)" e/o "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)" è previsto un sottolimito specifico di 1.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo;

- macchine elettriche ed elettroniche facenti parte dell'attrezzatura, comprese eventuali pompe sommerse, anche quando queste si trovano all'aperto nelle strette adiacenze dei fabbricati assicurati, sino ad un limite massimo per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 10% della somma assicurata alla partita "Attrezzatura (ATT)", qualora detta partita sia assicurata.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo per sinistro per i Fenomeni elettrici indicato in scheda di polizza.

L'Assicurato si impegna, pena la decadenza all'indennizzo, a conservare i componenti danneggiati (come previsto dall'Art. 7.1 - "Obblighi in caso di sinistro").

Si precisa che se prevista in polizza la partita "Apparecchi Elettronici d'ufficio (AEU)" della Sezione C - "Elettronica", la garanzia elettronica opera anche per i fenomeni elettrici ai computer domestici per l'importo che fosse eventualmente scoperto dalla presente garanzia fenomeni elettrici (cioè oltre il predetto sottolimito di 1.000,00 euro).

AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente "Sezione A - Incendio", fermo restando quando previsto dall'Art. 7.7 - "Limite massimo dell'indennizzo";

s) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da **sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi**. Nonché da caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;

t) i danni derivanti dalla **perdita di pignore o mancato godimento del fabbricato** assicurato, a parziale deroga dell'Art. 1.10 - "Esclusioni Incendio", lettera n), locato od utilizzato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pignore presumibile ad essi relativa.

Questa garanzia è prestata col massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato.

Sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a Malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione malattie trasmissibili" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione).

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Oneri e spese

Art.1.6] Spese di salvataggio, demolizione e sgombero, trasporto e ricollocamento

Sono compresi, fermo restando quanto previsto dall'Art. 7.7 - "Limite massimo dell'Indennizzo", i seguenti oneri e spese a seguito di sinistro indennizzabile conseguente ad evento della Sezione A - "Incendio":

- 1) i **guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.;
- 2) le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro** indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 (ed eventuali successive modificazioni o integrazioni) e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64; sono comprese inoltre le **spese documentate sostenute dall'Assicurato per trasportare altrove e per ricollocare l'arredamento domestico** assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;
- 3) in caso di anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio, le **spese di smassamento dei cumuli colpiti da fermentazione anormale**, sino al limite del 20% della somma assicurata alla relativa partita FOR - "Foraggio".

Art.1.7] Spese ed onorari dei periti - Operazioni peritali

AXA indennizza purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - "Incendio" (compreso quanto previsto dalle Garanzie Opzionali espressamente richiamate in polizza), fermo restando quanto previsto dall'Art. 7.7 - "Limite massimo dell'Indennizzo", le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 7.2 - "Procedura per la valutazione del danno (Arbitrato irrituale)", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di 5.000,00 euro.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più parti dell'Azienda Agricola/Agrituristica, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili delle parti danneggiate.

Art.1.8] Spese di ricerca e riparazione del guasto

In caso di danno indennizzabile in base alla garanzia fuoriuscita di acqua condotta (Art. 1.5 - "Casi-stiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera i) o in base alla garanzia gelo, lettera m), se assicurata la partita Fabbricato, si rimborsano le spese di **ricerca e riparazione guasti**:

- 1) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli controsoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- 2) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti del Fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
- 3) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca; sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 3.500,00 euro.

Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,00 euro da cumularsi con quella dell'acqua condotta o del gelo qualora operante. Questa garanzia non comprende le spese di ricerca e riparazione guasti relative a tubi interrati (come da relativa definizione).

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Come ampliare la copertura assicurativa

(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

RISCHIO LOCATIVO (ABL e/o AZL e/o AML)

AXA, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., indennizza, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il sinistro per la "Sezione A - Incendio", i danni materiali direttamente cagionati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza.

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 7.11 - "Assicurazione parziale", rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

GRANDINE SUI FRAGILI in aumento (GR)

L'importo indicato in scheda di polizza alla partita "Grandine su fragili in aumento (GR)" si intende in aumento al limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 7.500,00 euro previsto in garanzia base dall'Art. 1.5, lettera n), per i **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica.

RICORSO TERZI (RTE)

a) AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della "Sezione A - Incendio".

In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia prevista all'Art. 4.3 - "Danni a terzi da incendio" della "Sezione D - Responsabilità Civile", AXA indennizzerà, per la presente garanzia, solo la parte di danno eccedente il limite previsto dal citato Art. 4.3 - "Danni a terzi da incendio".

b) L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Per i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro. Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le partite interessate.

L'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

REFRIGERAZIONE LATTE E PRODOTTI (RLP)

AXA risponde, a parziale deroga dell'Art. 1.10 - "Esclusioni Incendio", lettera g), dei danni materiali e diretti subiti dal latte e prodotti in refrigerazione, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) ad eventi previsti dalla presente Sezione A - "Incendio" e per i quali è prestata l'assicurazione;

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
- c) della mancata fornitura dell'energia elettrica da parte dell'Ente erogatore, conseguenti ad eventi assicurati nella presente sezione che si prolunghi per oltre 12 ore. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica.

L'operatività della garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, con uno scoperto del 20% col minimo indicato in scheda di polizza.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 7.11 - "Assicurazione parziale".

TUNNEL AGRICOLI (TUN)

AXA indennizza, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1.10 - "Esclusioni Incendio", lettera m) i danni materiali e diretti causati ai Tunnel agricoli assicurati da:

- a) **eventi atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona;
- b) **incendio, scoppio o esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
- c) **fulmine**, compresi i danni derivanti dalla caduta di alberi o di distacco di parti di fabbricato a seguito della sua azione;
- d) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate**, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- e) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

L'assicurazione è operante anche per quanto contenuto nei Tunnel Agricoli, se assicurato con le partite: "Macchine agricole (MAG)"; "Attrezzatura (ATT)" e "Bestiame (BES)".

Le garanzie sopra previste per i "Tunnel Agricoli" sono prestate con uno scoperto del 20% ed un minimo di 1.500,00 euro per ogni sinistro.

Tuttavia la sola garanzia c) **fulmine** è prestata con franchigia di 500,00 euro per sinistro (senza alcun scoperto e minimo) e con il limite di indennizzo per l'azione diretta o indiretta del fulmine di 2.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Inoltre l'assicurazione è operante anche per **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei Tunnel agricoli assicurati, ferme le esclusioni previste dalla garanzia "Fenomeni elettrici".

Per i Tunnel agricoli la garanzia fenomeni elettrici è prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di 500,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo specifico di 1.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro AXA indennizza:

- 1) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le **spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.;
- 2) le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica** idonea più vicina i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

La somma assicurata per i Tunnel Agricoli è prestata a valore intero e deve corrispondere al valore allo stato d'uso o rimpiazzo delle cose assicurate, escluso il valore dell'area.

Per la partita "Tunnel Agricoli" è prevista una deroga alla regola proporzionale (tolleranza) del 10% della somma assicurata (per maggiori dettagli si veda quanto previsto dall'Art. 7.12 - "Deroga alla proporzionale - Tolleranza" delle Norme che regolano il sinistro).

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

FABBRICATI IN LEGNO (FLE)

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai Fabbricati in legno assicurati per gli eventi elencati all'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", derogando così a quanto previsto dall'Art. 1.10 - "Esclusioni Incendio", lettera m).

Relativamente a quanto contenuto nei fabbricati in legno, se assicurato con le partite: "Macchine agricole (MAG)"; "Attrezzatura (ATT)"; "Bestiame (BES)"; "Scorte e prodotti (SPR)", la garanzia è operante per gli eventi elencati all'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base".

Per i Fabbricati in legno la garanzia è prestata con uno scoperto del 30% ed un minimo di 500,⁰⁰ euro per ogni sinistro, salvo che per l'evento della Sezione "A - Incendio" indennizzabile a termini di polizza sia prevista una franchigia o un minimo più elevato.

L'assicurazione è operante anche per **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei Fabbricati in legno assicurati, ferme le esclusioni previste dalla garanzia "Fenomeni elettrici".

Per i Fabbricati in legno la garanzia fenomeni elettrici è prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di 500,⁰⁰ euro per sinistro e con il limite di indennizzo specifico di 1.500,⁰⁰ euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Si precisa invece che la garanzia danni materiali direttamente causati dalla grandine (punto n) dell'Art. 1.5 - "Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia Base", non è operante per la partita "Fabbricati in legno (FLE)".

Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro AXA indennizza:

- 1) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le **spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.;
- 2) le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica** idonea più vicina i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

La somma assicurata per i Fabbricati in legno è prestata a "Valore intero" e deve corrispondere al valore allo stato d'uso o rimpiazzo delle cose assicurate, escluso il valore dell'area.

Per la partita "Fabbricati in legno" è prevista una deroga alla regola proporzionale (tolleranza) del 10% della somma assicurata (per maggiori dettagli si veda quanto previsto dall'Art. 7.12 - "Deroga alla proporzionale - Tolleranza" delle Norme che regolano il sinistro).

PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)

AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici al servizio dei fabbricati assicurati da:

- a) **eventi atmosferici**, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, **grandine e tromba d'aria**, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona;
- b) **incendio, scoppio o esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
- c) **fulmine**, compresi i danni derivanti dalla caduta di alberi o di distacco di parti di serra o di fabbricato a seguito della sua azione;
- d) **caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate**, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- e) **urto di veicoli stradali** che non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
- f) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

Le garanzie sopra previste per i "Pannelli solari e/o fotovoltaici" sono prestate con uno scoperto del 10% di ogni danno indennizzabile e, in ogni caso, col minimo di 500,⁰⁰ euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tuttavia la sola garanzia c) **fulmine** è prestata con franchigia di 500,00 euro per sinistro (senza alcun scoperto e minimo) e con il limite di indennizzo per l'azione diretta o indiretta del fulmine di 2.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Inoltre l'assicurazione è operante anche per **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei Pannelli solari e/o fotovoltaici assicurati, **ferme le esclusioni previste dalla garanzia "Fenomeni elettrici"**.

Per i Pannelli solari e/o fotovoltaici la garanzia fenomeni elettrici è prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di 500,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo specifico di 1.500,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.

Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro AXA indennizza:

- 1) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le **spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 C.C.;
- 2) le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica** idonea più vicina i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.

La somma assicurata per i pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo o rimpiazzo degli stessi, escluso il valore dell'area.

Per la partita "Pannelli solari e/o fotovoltaici" è prevista una deroga alla regola proporzionale (tolleranza) del 10% della somma assicurata (per maggiori dettagli si veda quanto previsto dall'Art. 7.12 - "Deroga alla proporzionale - Tolleranza" delle Norme che regolano il sinistro).

CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO (ESTG)

(Garanzie Opzionali operanti se richiamata la relativa clausola alla riga ESTG - "Clausole Opzionali Incendio" della scheda di polizza e normate dalle clausole seguenti e/o con eventuali specifici allegati alla scheda di polizza stessa)

FAP40 - Fabbricati aperti da uno o più lati

Il limite massimo di indennizzo previsto in garanzia base dall'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera k) per uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria **per i fabbricati aperti da uno o più lati**, si intende elevato dal 20% al 40% del valore del fabbricato colpito da sinistro.

Pertanto, fermo lo scoperto e relativo minimo previsti in polizza, la garanzia eventi atmosferici **per i fabbricati aperti da uno o più lati** è prestata per i danni al fabbricato sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 40% del valore del fabbricato colpito da sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Che cosa non è assicurato

Art. 1.9| Cose non assicurate - Macchine agricole ed attrezzatura in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi macchine agricole ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora prevedano autonoma copertura assicurativa incendio.

Art.1.10| Esclusioni Incendio

AXA non è obbligata in alcun caso per i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla Garanzia Opzionale "Refrigerazione latte e prodotti (RLP)", se operante;
- h) al contenuto di essiccatoi ed i danni ai medesimi causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
- i) a boschi, coltivazioni in genere, piante, frutti pendenti e prodotti coltivati;
- l) causati da fenomeni elettrici in genere, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi previsti dall'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia "Fenomeni elettrici" (Art. 1.5, punto r) e quanto previsto per i fenomeni elettrici dalle specifiche Garanzie Opzionali: "Tunnel Agricoli (TUN)", "Fabbricati in legno (FLE)", "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)", se operanti;
- m) a fabbricati con caratteristiche costruttive non conformi alla definizione di "Fabbricato" e quanto in essi contenuto (fermo quanto previsto dalle specifiche Garanzie Opzionali: "Tunnel Agricoli (TUN)" e/o "Fabbricati in legno (FLE)", qualora operanti);
- n) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato alla lettera t) garanzia "perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato" del precedente Art.1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base".

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 - "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Si precisa inoltre, che per la partita bestiame, sono sempre esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a malattie trasmissibili (Art. 14 - "Esclusione Malattie trasmissibili").

Art.1.11| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base

Con riferimento all'Art. 1.5 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", fermo restando quanto stabilito dalle precedenti "Esclusioni Incendio" (Art. 1.10), valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

ATTI VANDALICI, DI TERRORISMO E SABOTAGGIO (Art. 1.5, lettera h)

La garanzia **atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio** (compresa l'estensione per i danni provocati da ordigni esplosivi) non indennizza i danni:

- causati al bestiame da contagio;
- alle macchine agricole non targate quando non sono ricoverate nei fabbricati dell'azienda agricola/agrituristica assicurata o all'aperto nell'ambito dell'azienda stessa;
- di imbrattamento dei muri esterni di fabbricati e relative dipendenze, dei muri dei fabbricati aperti su uno o più lati, dei muri di recinzione della Azienda Agricola/Agrituristica, di steccati o recinzioni in genere, di locali o corpi di fabbricati inutilizzati, abbandonati e/o in rovina;
- diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

L'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 – "Esclusioni Cyber e Dati - Property" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Relativamente al punto **guasti cagionati dai ladri** alle porte ed ai serramenti di accesso ai locali assicurati in occasione di furto o tentato furto, sono esclusi i danni liquidabili in base alla "Sezione B - Furto e rapina", se operante, tranne che per l'importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.

FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA (Art. 1.5, lettera i)

Relativamente alla garanzia **fuoriuscita di acqua condotta**, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato ivi compresi i tubi interrati, sono esclusi i danni:

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e gelo;
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti;
- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
- alle scorte e prodotti poste nei locali interrati ad altezza inferiore a cm. 5 dal pavimento;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione.

OCCLUSIONE DI CONDUTTURE (Art. 1.5, lettera j)

Relativamente alla garanzia **occlusione di condutture**, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento al servizio dei locali destinati ad abitazione e/o destinati ad agriturismo, sono esclusi i danni:

- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

EVENTI ATMOSFERICI (Art. 1.5, lettera k)

La garanzia **uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria** non indennizza i danni:

causati da:

- 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
- 3) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 4) acqua, neve o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- 5) intasamento o traboccamento di grondaie o pluviali;
- 6) sovraccarico neve, gelo, (fermo quanto previsto dall'Art. 1.5, punti l) e m) dalle specifiche garanzie "sovraccarico neve" e "gelo");

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici;

subiti da:

- 7) lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine (fermo quanto disciplinato dall'Art. 1.5, punto n) dalla specifica garanzia "danni materiali direttamente causati dalla grandine");
- 8) serramenti, vetrate o lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- 9) insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
- 10) fabbricati destinati ad alpeggio;
- 11) tettoie aventi caratteristiche costruttive diverse da quanto previsto dall'Art. 1.5, punto k) (es. con copertura in metallo o plastica o con strutture portanti verticali in legno) e quanto in essi contenuto o posto sottotetto;
- 12) fabbricati aperti da uno o più lati con strutture verticali in materiali combustibili e quanto in essi contenuto o posto sottotetto;
- 13) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento od incompleti nelle coperture o nei serramenti quando previsti dalla tipologia costruttiva (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- 14) fabbricati con coperture e/o pareti esterne in materia plastica o materiali combustibili e quanto in essi contenuto (fermo - se operante - quanto disciplinato per i tunnel agricoli nella specifica garanzia/partita "Tunnel Agricoli (TUN)");
- 15) tende, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- 16) enti all'aperto, ad eccezione di: muri costruiti in cemento armato, laterizi o pietra, posti a delimitazione delle aree di pertinenza dei fabbricati assicurati, serbatoi metallici, silos, macchine agricole ed attrezzatura;
- 17) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- 18) serre e quanto in esse contenuto;
- 19) fabbricati in legno e quanto in esse contenuto (fermo - se operante - quanto disciplinato nella specifica garanzia/partita "Fabbricati in legno (FLE)");
- 20) tunnel agricoli e quanto in esse contenuto (fermo - se operante - quanto disciplinato nella specifica garanzia/partita "Tunnel Agricoli (TUN)");
- 21) pannelli solari e/o fotovoltaici (fermo - se operante - quanto disciplinato nella specifica garanzia/partita "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)".

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

SOVRACCARICO NEVE (Art. 1.5, lettera l)

La garanzia **sovraccarico neve** non indennizza i danni:

- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente polizza;
- ai fabbricati ed alle tettoie che non siano conformi alle vigenti norme, al momento della loro costruzione o ristrutturazione strutturale, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati destinati ad alpeggio;
- alle serre e quanto in esse contenuto;
- ai fabbricati in legno, (fermo - se operante - quanto disciplinato nella specifica garanzia/partita "Fabbricati in legno FLE");
- ai tunnel agricoli e quanto in essi contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

GELO (Art. 1.5, lettera m)

Relativamente alla garanzia **gelo** non sono indennizzabili i danni:

- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

La garanzia gelo non opera per:

- fabbricati in legno e quanto in esse contenuto;
- tunnel agricoli e quanto in essi contenuto.

DANNI MATERIALI DIRETTAMENTE CAUSATI DALLA GRANDINE (Art. 1.5, lettera n)

Relativamente alla garanzia **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica, si intendono comunque operanti tutte le restanti esclusioni "Eventi Atmosferici" previste dal presente Art. 1.11 - "Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base".

Si precisa inoltre che sono sempre esclusi i danni materiali direttamente causati dalla grandine a:

- fabbricati in legno e quanto in esse contenuto;
- tunnel agricoli e quanto in essi contenuto;
- a serre e quanto in esse contenuto.

DISPERSIONE DI OLIO, LATTE E VINO (Art. 1.5, lettera o)

Relativamente alla garanzia **dispersione di olio, latte e vino**, sono esclusi i danni:

- di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;
- causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;

inoltre non si rimborsano le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Si precisa che se prevista in polizza la Garanzia Opzionale VINO si intende operante quanto eventualmente diversamente previsto dall'allegato stesso.

ANORMALE FERMENTAZIONE ED AUTOCOMBUSTIONE DEL FORAGGIO (Art. 1.5, lettera p)

Relativamente alla garanzia **anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio**, non sono indennizzabili i danni da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando tali attacchi si manifestino in concomitanza del fenomeno dell'anormale fermentazione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

ASFISSIA ED INTOSSICAZIONE DEL BESTIAME (Art. 1.5, lettera q)

Relativamente alla garanzia **asfissia ed intossicazione del bestiame**, non sono indennizzabili i danni da asfissia subiti da bestiame in genere conseguente a carenze o mancata ventilazione dei locali dovuta a guasto o rottura degli impianti di ventilazione forzata, anche se dovuta a fenomeni elettrici o a guasti agli stessi impianti. Sono sempre indennizzabili i danni da asfissia subiti dal bestiame causati da fumo conseguente ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio indennizzabile a termini di polizza.

FENOMENI ELETTRICI (Art. 1.5, lettera r) e per le partite "Fabbricati in legno (FLE)", "Tunnel Agricoli (TUN)" e "Pannelli solari e Fotovoltaici (PSF)"

Relativamente alla garanzia "**Fenomeni elettrici**", non sono indennizzabili i danni:

- 1) alle macchine agricole;
- 2) a beni facenti parte di partite non assicurate oppure se assicurato il Rischio Locativo;
- 3) a beni facenti parte delle partite "Fabbricati in legno (FLE)" e "Tunnel agricoli (TUN)", fermo quanto previsto dalle garanzie stesse, se operanti;
- 4) a beni facenti parte dei "Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)", fermo quanto previsto dalla garanzia stessa, se operante;
- 5) agli apparecchi elettronici d'ufficio, assicurabili con la "Sezione C - Elettronica";
- 6) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- 7) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
- 8) derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- 9) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- 10) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato;
- 11) da rovesciamento di liquidi;
- 12) indiretti in genere, anche se conseguenti ai fenomeni elettrici.

Art.1.12| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio

Con riferimento alla sezione "Come ampliare la copertura assicurativa", fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 1.10 - "Esclusioni Incendio", valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incendio le seguenti esclusioni specifiche.

RICORSO TERZI (RTE)

Relativamente alla garanzia "**Ricorso Terzi**", sono esclusi i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- cagionati a seguito di incendio provocato da granaglie sullo stelo o da lavorazioni agricole nei campi.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

REFRIGERAZIONE LATTE E PRODOTTI (RLP)

Relativamente alla garanzia “**Refrigerazione latte e prodotti**”, sono esclusi i danni:

- al latte e prodotti assicurati causati da mancata erogazione di energia elettrica preavvisata o programmata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa;
- alle scorte e prodotti per uso familiare.

TUNNEL AGRICOLI (TUN)

Relativamente ai “**Tunnel agricoli**” e quanto in essi contenuto, sono esclusi i danni da:

- 1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine;
- 3) cedimento o franamento del terreno;
- 4) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico e da intasamento e/o traboccamento di grondaie o pluviali o altri sistemi di evacuazione d'acqua piovana;
- 5) acqua, neve o grandine penetrata attraverso aperture aperte o prive di chiusura/protezione;
- 6) sovraccarico neve e/o da gelo;
- 7) subiti dai tunnel agricoli in corso di installazione o riparazione od incompleti nella copertura (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;
- 8) grandine in genere, compresi quelli subiti dalla copertura in materiale plastico o in metallo per azione diretta della grandine;

ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici.

Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche “Fenomeni Elettrici”, previste dall'Art. 1.11 - “Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base”.

FABBRICATI IN LEGNO (FLE)

Relativamente ai “**Fabbricati in legno**” e quanto in essi contenuto, valgono le esclusioni previste dall'Art. 1.10 - “Esclusioni Incendio” e dall'Art. 1.11 - “Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base”.

Sono altresì esclusi i danni subiti dai Fabbricati in legno e dalla relativa copertura dovuti all'azione diretta della grandine, ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici.

Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche “Fenomeni Elettrici”, previste dall'Art. 1.11 - “Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base”.

PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)

Relativamente alla garanzia “**Pannelli solari e/o fotovoltaici**”, relativamente al punto a) eventi atmosferici, sono esclusi i danni:

- 1) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
- 3) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 4) causati da sovraccarico neve, gelo;
- 5) subiti da pannelli solari o fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici.

Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche “Fenomeni Elettrici”, previste dall'Art. 1.11 - “Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base”.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art.1.13| Delimitazione del rischio - Tolleranze che non costituiscono aggravamento di rischio

Caratteristiche costruttive e tolleranze

Per le caratteristiche costruttive delle seguenti partite: "Fabbricato (o Rischio Locativo) Abitazione Agricola/Agriturismo", "Fabbricato (o Rischio Locativo) Azienda Agricola/Agriturismo", "Fabbricato (o Rischio Locativo) Abitazione Rurale/Masseria", si rinvia a quanto previsto dalla specifica definizione di Fabbricato.

Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:

- le diverse caratteristiche costruttive del singolo fabbricato, escluse le serre, la cui area coperta complessiva non superi 3/10 dell'area coperta dalla superficie del singolo fabbricato;
- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 3/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura dell'insieme dei fabbricati;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento;
- le pareti mancanti dei fabbricati aperti ai lati, le quali sono equiparate alle pareti esterne incombustibili;
- coibentazioni, pareti mobili divisorie e controsoffittature combustibili, pareti interne in pannelli sandwich combustibili.

Le strutture portanti in legno lamellare sono parificate a incombustibili.

Per le partite "Fabbricati in legno (FLE)" e "Tunnel Agricoli (TUN)", si rinvia a quanto previsto dalla relative definizioni che disciplinano le relative caratteristiche costruttive specifiche.

È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza l'esistenza:

- di 1 Kg. di **esplosivi**;
- di 150 Kg. di **infiammabili** (in taniche o altri fusti) destinati alla manutenzione e/o per riscaldamento ed autotrazione necessari per il buon andamento dell'azienda;
- di 750 Kg. di **merci speciali** compresi imballaggi non entrati a far parte del prodotto finito;
- in quantità illimitata, di **infiammabili** in serbatoi fissi o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio dei fabbricati assicurati.

Non si tiene conto di esplosivi o infiammabili esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

Sono sempre esclusi i corpi di fabbricato abbandonati e/o in rovina.

Modifiche e variazioni al fabbricato e/o all'attrezzatura

Fermo quanto previsto all'Art. 5 - "Aggravamento del rischio" è nella facoltà dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e l'attrezzatura dell'Azienda Agricola/Agrituristica aggiungendo anche nuovi fabbricati e/o beni facenti parte dell'attrezzatura, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso ad AXA. Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura dell'attività esercitata, e fermo restando quanto disposto dall'Art. 7.11 - "Assicurazione parziale".

In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di beni facenti parte dell'attrezzatura, l'assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di attrezzatura sia in opera che a piè d'opera nell'area dell'Azienda Agricola/Agrituristica, restano comunque operanti le specifiche esclusioni previste in polizza dalle singole garanzie (es. per gli eventi atmosferici quanto previsto per i fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento od incompleti nelle coperture o nei serramenti, ecc.).

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Art.1.14| Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art.1.15| Rinuncia alla rivalsa

AXA - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell'Assicurato sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sub-locano tali beni all'Assicurato, sempre che l'Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- enti fieristici o organizzatori di eventi sempre che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art.1.16| Criteri e limiti di indennizzo

Per la Sezione A - "Incendio", l'assicurazione è prestata a Valore intero per tutte le partite, con eccezione - se assicurate - della sola partita "Refrigerazione Latte e prodotti (RLP)" che è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Per le partite prestate a Valore Intero si veda anche quanto previsto dall'Art. 7.11 - "Assicurazione parziale e Art. 7.12 - "Deroga alla proporzionale - Tolleranza" delle Norme che regolano il sinistro.

Per i dettagli sul valore dei beni assicurati e sui criteri di indennizzo si rinvia a quanto disciplinato dall'Art. 7.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", delle Norme che regolano il sinistro.

Per la Sezione A - "Incendio", l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- per le partite "Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo (ADA)"** (o "Arredamento Abitazione Azienda Agricola/Agriturismo (ADZ)", la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
 - 26.000,00 euro per singolo oggetto d'arte, tappeti ed arazzi pregiati, quadri e sculture, affreschi e simili oggetti pregiati;
 - 10% della somma assicurata, per gioielli;
 - 10% della somma assicurata con il massimo di 5.200,00 euro per sinistro, per valori;
- per la partita "Bestiame (BES)"**: la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
 - 8.000,00 euro per ogni singolo bovino ed equino;
 - 1.000,00 euro per ogni singolo struzzo, per gli allevamenti di struzzi;
 - 1.000,00 euro per ogni singolo cane di razza, per gli allevamenti di cani di razza.
- per la partita "Scorte e prodotti (SPR)"** la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
 - 16.000,00 euro per gli imballaggi;
 - 5.000,00 euro per legna da ardere e legname.
- per partita "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)"** la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
 - 10.000,00 euro per singolo oggetto d'arte, tappeti ed arazzi pregiati, quadri e sculture, affreschi e simili oggetti pregiati;
 - massimo di 1.000,00 euro per sinistro per gioielli e valori.

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - Incendio

Sezione A - INCENDIO		
Partita ADA - Arredamento Abitazione Agricola/ Agriturismo (o partita ADZ Arredamento Abitazione Azienda Agricola/Agriturismo)	Limite di indennizzo	
Oggetti d'arte, tappeti ed arazzi, quadri e sculture, afreschi e simili oggetti pregiati (Art. 1.16)	26.000,00 euro per singolo oggetto	
Gioielli (Art. 1.16)	10% della somma assicurata	
Valori (Art. 1.16)	10% della somma assicurata con il massimo di 5.200,00 euro per sinistro	
Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura (Art. 1.4)	20% della somma assicurata alla partita ADA - "Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo", comunque con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro	
Partita BES - Bestiame	Limite di indennizzo	
Bestiame (Art. 1.16)	8.000,00 euro per ogni singolo bovino o equino; 1.000,00 euro per ogni singolo struzzo; 1.000,00 euro per ogni singolo cane di razza.	
Partita SPR - Scorte e prodotti	Limite di indennizzo	
Scorte e prodotti (Art. 1.16)	16.000,00 euro per gli imballaggi 5.000,00 euro per legna da ardere e legname	
Partita ADM - Arredamento Abitazione Rurale/Masseria	Limite di indennizzo	
Oggetti d'arte, tappeti ed arazzi, quadri e sculture, afreschi e simili oggetti pregiati (Art. 1.16)	10.000,00 euro per singolo oggetto	
Gioielli e valori (Art. 1.16)	massimo di 1.000,00 euro per sinistro	
Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Bestiame, attrezzatura, scorte e prodotti presso fiere o mostre (Art. 1.2)	20% della somma assicurata per ciascuna partita BES - "Bestiame", ATT - "Attrezzatura" e/o SPR - "Scorte e prodotti".	-
Attrezzatura presso terzi (Art. 1.3)	20% della somma assicurata partita "Attrezzatura (ATT)".	-
Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura (Art. 1.4)	Fino al 20% della somma assicurata partita "Arredamento Abitazione (ADA o ADZ)" con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro.	-
Atti vandalici e di sabotaggio compresi i danni da ordigni esplosivi (Art. 1.5, punto h)	80% della somma assicurata	Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro
Atti di terrorismo (Art. 1.5, punto h)	80% della somma assicurata col massimo di 5.000.000,00 euro per sinistro	Scoperto del 10% col minimo di 2.500,00 euro per sinistro
Guasti cagionati dai ladri (Art. 1.5, punto h)	1.000,00 euro per sinistro	-

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - Incendio

Sezione A - INCENDIO		
Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Acqua condotta (Art. 1.5, punto i)	Per i tubi interrati 2.600,00 euro per sinistro/anno	250,00 euro per sinistro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).
Spese di ricerca e riparazione guasti (Art. 1.8)	3.500,00 euro per sinistro/anno	150,00 euro per sinistro, da cumularsi con franchigia dell'acqua condotta o del gelo
Occlusione di condutture (Art. 1.5, punto j)	5.000,00 euro per sinistro/anno	250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria) (Art. 1.5, punto k)	-	Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Danni da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati (Art. 1.5, punto k)	Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 20% del valore del fabbricato colpito da sinistro (aumentabile con la Clausola Opzionale FAP40).	Scoperto del 20% col minimo di 1.000,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Per Eventi atmosferici in caso di sinistro con concomitanza di minimi diversi verrà applicato il minimo per sinistro più elevato.		
Sovraccarico neve (Art. 1.5, punto l)	Limite di indennizzo per sinistro pari al 50% del valore del fabbricato colpito da sinistro.	Scoperto del 10% col minimo di 1.000,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Gelo (Art. 1.5, punto m)	5.000,00 euro per sinistro e per anno	Franchigia di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica (Art. 1.5, punto n)	7.500,00 euro per sinistro e per anno, comprese sino al 10% dell'indennizzo le relative spese di demolizione e sgombero (limite aumentabile con la partita GR - GRANDINE SU FRAGILI in aumento).	Scoperto del 10% col minimo di 1.000,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Dispersione di olio, latte, vino (Art. 1.5, punto o)	-	Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio (Art. 1.5, punto p) e Art. 1.6, punto 3)	Comprese le spese di smasamento dei cumuli sino al 20% della somma assicurata per il Foraggio (FOR)	Scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Asfissia ed intossicazione del bestiame (Art. 1.5, punto q)	-	Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
Folgorazione bestiame (Opzionale operante se richiamata Folgorazione in scheda di polizza)		

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - Incendio

Sezione A - INCENDIO		
Garanzia Base	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Fenomeni Elettrici (Art. 1.5, punto r)	Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 3% della somma assicurata alla partita "Fabbricato Azienda Agricola/Agriturismo (AZF)" e/o alla partita "Fabbricato Abitazione Agricola/Agriturismo (ABF)" e/o alla partita "Fabbricato Abitazione Rurale/ Masseria (AMF)", qualora dette partite siano assicurate.	Scoperto 10% con minimo indicato in scheda di polizza per sinistro.
	Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 10% della somma assicurata alla partita "Arredamento Abitazione Agricola / Agriturismo (ABF)" o "Arredamento Abitazione Azienda Agricola / Agriturismo (ADZ)" e/o alla partita "Arredamento Abitazione Rurale / Masseria (ADM)", qualora dette partite siano assicurate. Sottolimite di 1.000,00 euro, per sinistro e per anno, per i danni a computer facenti parte dell'arredamento domestico.	
	Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 10% della somma assicurata alla partita "Attrezzatura (ATT)", qualora detta partita sia assicurata.	
Perdita pigione o mancato godimento del fabbricato	Massimo di un anno e sino al 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato.	
Spese di demolizione e sgombero e spese documentate sostenute per trasportare e per ricollocare l'arredamento domestico illeso	Sino al 30% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza	-
Spese ed onorari di competenza del perito	5% dell'indennizzo col massimo di 5.000,00 euro.	-
Esistenza di procedure concorsuali (Art. 7.14) in caso incendio, esplosione, scoppio (Art. 1.5, punto a).	Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza.	Scoperto 10%
Esistenza di procedure concorsuali (Art. 7.14) in caso atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio compresi i danni da ordigni esplosivi (Art. 1.5, punto h).		Scoperto 20%

Condizioni di Assicurazione

Sezione A - Incendio

Tabella limiti Sezione A - Incendio

Sezione A - INCENDIO		
Garanzia Opzionale	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
RICORSO TERZI (RTE)	Sino al 10% del massimale per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività.	Franchigia 100, ⁰⁰ euro per sinistro per danni da acqua condotta.
Refrigerazione LATTE e PRODOTTI (RLP)	Somma assicurata partita RLP per sinistro e per anno.	Scoperto del 20% col minimo indicato in scheda di polizza per sinistro.
TUNNEL AGRICOLI (TUN)	Somma assicurata partita TUN per sinistro/ anno.	Scoperto del 20% col minimo di 1.500, ⁰⁰ euro per sinistro.
	Per garanzia Fulmine limite di indennizzo di 2.000, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Franchigia 500, ⁰⁰ euro per sinistro
	Per garanzia Fenomeni elettrici limite di indennizzo, 1.000, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Scoperto del 10% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro.
	Per spese demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.	-
FABBRICATI IN LEGNO (FLE)	Somma assicurata partita FLE per sinistro e per anno.	Scoperto del 30% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro; salvo che per l'evento della Sezione A - Incendio indennizzabile a termini di polizza sia prevista una franchigia o un minimo più elevato.
	Per garanzia Fenomeni elettrici limite di indennizzo di 1.500, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Scoperto del 10% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro.
	Per spese demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.	
PANNELLI SOLARI e/o FOTOVOLTAICI (PSF)	Somma assicurata partita PSF per sinistro/ anno.	Scoperto del 10% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro.
	Per garanzia Fulmine limite di indennizzo di 2.000, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Franchigia 500, ⁰⁰ euro per sinistro
	Per garanzia Fenomeni elettrici limite di indennizzo di 1.500, ⁰⁰ euro, per sinistro e per anno.	Scoperto del 10% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro.
	Per spese demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.	
Garanzie Opzionali Incendio (ESTG)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
FAP40 - Fabbricati aperti da uno o più lati	Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 40% del valore del fabbricato colpito da sinistro.	Scoperto del 20% col minimo di 1.000, ⁰⁰ euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina

Art. 2.0| Cosa posso assicurare

Con la presente Sezione B - "Furto e Rapina", si possono assicurare, anche in abbinamento tra loro, una o più delle seguenti partite: "Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) (ADA)", "Macchine agricole e Attrezzatura (MAA)", "Scorte e prodotti (SPR)", "Bestiame (BES)" (fermo restando che alcune tipologie di bestiame particolari non sono assicurabili).

In abbinamento alla partita base "Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) (ADA)" è possibile prevedere una o più delle seguenti Garanzie Opzionali: Gioielli e valori in cassaforte (dimora abituale) (GVC); "Integrazione scippo e rapina (ISR)" e le Clausole Opzionali Furto per assicurare il rischio portavalori.

Con la partita "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)", può essere assicurata anche una abitazione dimora non abituale sempre che posta nei fondi dell'Azienda Agricola Assicurata (previa autorizzazione con patto speciale può essere assicurata l'eventuale Abitazione Rurale/Masseria avente diversa ubicazione).

Tutte le partite della Sezione B - "Furto e Rapina" sono prestate a Primo Rischio Assoluto.

Art. 2.1| Dove si assicura - Validità territoriale

Limitatamente al rischio furto:

- a) **il Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale)**, è assicurato quando si trova nei locali adibiti ad abitazione costituenti la **dimora abituale** dell'Assicurato e/o dei suoi familiari (o di un addetto dell'Azienda Agricola) compreso l'arredamento e i mobili posti negli eventuali locali adibiti ad ufficio o destinati ad agriturismo, purché facenti parte dell'azienda assicurata;
- b) **l'Arredamento Abitazione Rurale/Masseria** è assicurato quando si trova nei locali dell'abitazione agricola in cui l'Assicurato e/o suoi familiari non dimorano abitualmente. Pertanto a deroga dell'Art. 2.7 - "Esclusioni Furto", lettera e), l'assicurazione furto per **l'Arredamento Abitazione Rurale/Masseria** vale, qualunque sia la durata della disabitazione;
- c) **l'Attrezzatura agricola** è assicurata, anche all'aperto purché nell'ambito dell'Azienda Agricola o Agrituristica. Resta salvo quanto previsto per selleria e finimenti, attrezzi e utensili e relativi ricambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricoverati o riposti nei locali facenti parte dell'azienda agricola/agrituristica;
- d) **le macchine agricole targate**, sono assicurate anche all'aperto, ovunque sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Le macchine agricole non targate e i rimorchi agricoli non targati sono assicurati nell'ambito dell'azienda assicurata, anche se all'aperto;
- e) **il bestiame** è assicurato quando è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché nei recinti adiacenti agli stessi purché ubicati nell'ambito dell'Azienda Agricola o Agrituristica assicurata (salvo quanto previsto dal seguente Art. 2.2 - "Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre");
- f) **le scorte e i prodotti** sono assicurati esclusivamente quando si trovano nei locali facenti parte dell'Azienda Agricola o Agrituristica (salvo quanto previsto dal seguente Art. 2.2 - "Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre"). Tuttavia per la **legna da ardere e/o legname** la garanzia furto opera, con i limiti indicati dall'Art. 2.12 - "Criteri e limiti di indennizzo", anche se riposta sottotetto in fabbricati aperti da uno o più lati e/o se accatastata all'aperto appoggiata ad uno più muri dei locali di abitazione o di fabbricati dell'Azienda Agricola/Agrituristica.

Art. 2.2| Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre

Il bestiame, le scorte e prodotti si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione B - "Furto e rapina", presso mostre, fiere e mercati ubicate in Italia e Repubblica di San Marino, a cui l'Assicurato partecipi direttamente.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche del fabbricato indicate dall'Art. 2.9 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati" e dall'Art. 2.10 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia", ed è prestata, limitatamente alla garanzia furto e rapina, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna partita "Bestiame (BES)" e/o "Scorte e prodotti (SPR)".

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della partecipazione alla mostra, fiera o mercato.

In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 2.3| Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura

Qualora sia assicurato il "Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) (ADA)", l'assicurazione è estesa ai **danni ai beni assicurati portati temporaneamente fuori dalla dimora abituale** nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, degli Stati dell'Unione Europea (incluso Regno Unito) e della Svizzera, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione B - "Furto e Rapina".

La garanzia è prestata con i limiti previsti dall'Art. 2.12 - "Criteri e limiti di indennizzo".

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2.4| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base

AXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (compresi i valori con i limiti indicati dall'Art. 2.12 - "Criteri e limiti di indennizzo"), anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione dell'Azienda Agricola/Agrituristica assicurata indicata in polizza, causati da:

- a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3) con presenza di persone all'interno dei locali stessi e non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle aperture;
 - 4) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali dell'Azienda Agricola/Agrituristica, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- c) **scippo o rapina**, al di fuori dei locali dell'Azienda Agricola/Agrituristica di capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, compresi gioielli e valori, commesso sulla persona dell'Assicurato o dei componenti il suo nucleo familiare;
- d) **i danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;**

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

- e) i **guasti provocati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati, nonché il **furto di fissi e infissi** stessi.

La garanzia è inoltre operante per i **guasti provocati dai ladri ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme** che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l'area dell'Azienda Agricola/Agrituristica;

- f) gli **atti vandalici** all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro.

Oneri e spese

Art. 2.5| Spese duplicazione documenti personali e sostituzione serrature

AXA rimborsa i seguenti oneri e spese, con i limiti indicati nella "Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina", purché in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione B - "Furto e Rapina":

- 1) **le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti** all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare;
- 2) **le spese documentate per la sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione.

La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alle Autorità della perdita o sottrazione.

Come ampliare la copertura assicurativa

(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

GIOIELLI e VALORI IN CASSAFORTE riposti nella dimora abituale (GVC)

AXA indennizza, ad integrazione della partita "Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) (ADA)", i danni da furto, rapina od estorsione di gioielli e valori riposti in cassaforte nei locali di abitazione (e/o di ufficio) costituenti la dimora abituale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari o di un addetto dell'Azienda Agricola.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e l'indennizzo relativo ai valori, non potrà essere superiore al 25% della somma assicurata alla partita "Gioielli e valori in cassaforte (dimora abituale) (GVC)". La garanzia furto è operante a condizione che l'autore del furto dopo essersi introdotto nei locali contenenti i beni stessi in uno dei modi previsti dall'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera a) abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.

In caso di rapina od estorsione AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

A parziale deroga dell'Art. 7.15 - "Recupero dei beni rubati", il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasto scoperto di assicurazione, il resto spetterà ad AXA.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

INTEGRAZIONE SCIPPO E RAPINA (ISR)

La somma assicurata alla partita "Integrazione scippo e rapina (ISR)", si intende in aumento al limite di indennizzo del 10% della somma assicurata previsto dall'Art. 2.12 - "Criteri e limiti di indennizzo", lettera a) per la garanzia scippo e rapina.

Resta comunque fermo il limite di 600,00 euro per i valori come detto alla lettera a) punto 5) dello stesso Art. 2.12 - "Criteri e limiti di indennizzo".

CLAUSOLE OPZIONALI FURTO (CAF)

(Garanzie Opzionali Furto operanti se richiamata la relativa clausola alla riga: "CAF - Clausole Opzionali Furto" della scheda di polizza e normate dalle clausole seguenti e/o con specifici allegati alla scheda di polizza stessa)

PR20 - PORTAVALORI fino a 2.000 euro

(Operante se richiamata alla riga: "CAF - Clausole Opzionali Furto" della scheda di polizza)

AXA, fermo quanto previsto dal successivo Art. 2.8 - "Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto", indennizza fino a concorrenza di una somma assicurata di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo, i danni per gli eventi sotto riportati commessi sulla persona dell'Assicurato o suoi addetti di fiducia, purché di età superiore a 18 anni od inferiore a 70 anni, quando, al di fuori dell'Azienda Agricola/Agrituristica, detengono i valori durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori o clienti o viceversa, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:

- a) il **furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore** della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il **furto con destrezza**, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- c) lo **scippo**;
- d) la **rapina**.

In caso di sinistro AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

PR50 - PORTAVALORI fino a 5.000 euro

(Operante se richiamata alla riga: "CAF - Clausole Opzionali Furto" della scheda di polizza)

La garanzia portavalori si intende prestata con le medesime modalità normative previste dalla precedente garanzia "Portavalori (PR20)", tuttavia la somma assicurata, per sinistro e per anno assicurativo, si intende elevata da 2.000,00 euro a 5.000,00 euro.

In caso di sinistro AXA corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Che cosa non è assicurato

Art. 2.6| Macchine agricole, attrezzatura ed apparecchi elettronici in leasing - Altri beni esclusi

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi:

- a) **macchine agricole ed attrezzatura in "leasing"**, se assicurati con polizza Auto specifica oppure con polizza leasing separata; che preveda la copertura assicurativa furto
- b) **apparecchiature elettroniche**, appoggiati a contratti di "leasing", se assicurate, con polizza separata elettronica o guasti macchine, qualora prevedano la copertura furto;
- c) **impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati con polizza separata qualora prevedano la copertura assicurativa furto.

Inoltre non si considerano rientranti né nella partita "Contenuto Furto Abitazione Agricola" né nella partita "Scorte e prodotti" in quanto posti all'esterno dei locali contenenti i beni assicurati:

- d) **carburanti** od altri combustibili liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati (anche se con tombini o accessi chiusi da lucchetti);
- e) **impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del fabbricato**, anche se si tratta di impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario.

Si precisa che come da definizione relativamente alla partita "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)", per la Sezione B - "Furto e rapina", si intendono esclusi: pellicce, argenteria, preziosi e gioielli.

Art. 2.7| Esclusioni Furto

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (fermo quanto previsto dall'Art. 2.11 - "Furto commesso da prestatori di lavoro");
 - 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi (salvo quanto previsto alla lettera b) dell'Art. 2.1 - "Dove si assicura- Validità territoriale", relativamente alla partita "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)").
Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno;
- f) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso od altri eventuali pregiudizi;
- g) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro.

Sono altresì esclusi, per lo scippo e rapina di cui dall'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera c):

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

- h) gli oggetti destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare;
- i) i danni subiti dalle persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento danno questi non siano in compagnia di altre persone maggiorenni.

Art. 2.8| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 2.7 - "Esclusioni Furto", valgono altresì per le Garanzie Opzionali Furto e Rapina le seguenti esclusioni specifiche.

PORTAVALORI (PR20 e PR50)

Relativamente alle garanzie "Portavalori (PR20 e PR50)" non sono indennizzabili i danni:

- 1) commessi sul portavalori che abbia età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;
- 2) al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 2.9| Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati

Ai fini di efficacia della garanzia furto, relativamente alle partite: "Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) (ADA)" e "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)", l'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, muratura, calcestruzzo, pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente incastrata (c.d. pannelli sandwich), vetrocemento armato, vetro antisfondamento.

Art.2.10| Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia

Le condizioni e premi della presente assicurazione furto sono convenuti in considerazione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati (*partite "Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) (ADA)", "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)", "Scorte e prodotti (SPR)" e per la parte di "Macchine agricole e Attrezzatura (MAA)", quali selleria e finimenti, attrezzi e utensili e relativi ricambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricoverati o riposti nei fabbricati dell'azienda agricola/agrituristica*), situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:

- a) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza alcuna eccezione a tale titolo;
- b) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quello sopra indicato, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso;
- c) se l'introduzione nei locali avviene attraverso aperture i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere, ma all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine di polizza, rimanendo il restante 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione di indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Art.2.11| Furto commesso da prestatori di lavoro

A parziale deroga del seguente Art. 2.7 - "Esclusioni Furto", lettera d) punto 2), AXA presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle degli eventuali mezzi di custodia interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art.2.12| Criteri e limiti di indennizzo

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, con i seguenti limiti di indennizzo:

a) relativamente alla partita ADA - "Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale)":

- 1) 15.500,00 euro per singolo oggetto relativamente a: **pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte** (esclusi gioielli), **oggetti e servizi di argenteria**, riposti nei locali di abitazione e/o dell'eventuale ufficio o nei locali di Agriturismo;
- 2) 5% della somma assicurata col massimo di 1.100,00 euro per sinistro per i **valori**, riposti nei locali di abitazione e/o dell'eventuale ufficio dell'Azienda Agricola/Agrituristica;
- 3) 5% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per singolo oggetto, per i **beni contenuti nei locali di ripostiglio**, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia a detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, biciclette, attrezzature sportive e dotazioni comuni;
- 4) 40% della somma assicurata col massimo di 8.000,00 euro per i **gioielli**, riposti nei locali di abitazione dimora abituale;
- 5) 10% della somma assicurata per la **garanzia scippo e rapina** di cui all'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera c), ma con il limite di 600,00 euro per i valori;
- 6) 10% della somma assicurata per la garanzia **beni assicurati portati nei locali di villeggiatura** di cui all'Art. 2.3 - "Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura". Fermo il limite suddetto del 10%, sono compresi anche gioielli per non oltre il 5% della somma assicurata e valori per non oltre 200,00 euro;
- 7) 600,00 euro per la garanzia spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti di cui all'Art. 2.5 - "Spese duplicazione documenti personali e sostituzione serrature", punto 1);
- 8) 300,00 euro per sinistro e per anno assicurativo per la garanzia spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione di cui all'Art. 2.5 - "Spese duplicazione documenti personali e sostituzione serrature", punto 2);
- 9) Per i **guasti cagionati dai ladri**, di cui all'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera e), la garanzia è prestata, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, fino a concorrenza di 2.100,00 euro per sinistro, per l'abitazione e per l'Azienda Agricola o Agrituristica che costituisce dimora abituale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari, compresi anche gli eventuali guasti provocati dai ladri ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme;

b) relativamente alla partita ADM - "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria":

- 1) fino ad un massimo di 3.000,00 euro per singolo oggetto relativamente a: **tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte** (esclusi pellicce, gioielli e preziosi, oggetti e servizi di argenteria), riposti nei locali di abitazione Rurale/Masseria.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

- 2) 5% della somma assicurata col massimo di 200,00 euro per sinistro per i **valori, riposti nei locali di abitazione Rurale/Masseria**;
- 3) 10% della somma assicurata per la garanzia **scippo e rapina** di cui all'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera c), ma con il limite di 200,00 euro per i **valori**;
- 4) 5% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per singolo oggetto, per i **beni contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione Rurale/Masseria**. La garanzia a detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, biciclette, attrezzature sportive e dotazioni comuni;
- 5) 150,00 euro per la garanzia **spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti** di cui all'Art. 2.5 - "Spese duplicazione documenti personali e sostituzione serrature", punto 1);
- 6) 150,00 euro per sinistro e per anno assicurativo per la garanzia **spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso della Abitazione Rurale/Masseria** di cui di cui all'Art. 2.5 - "Spese duplicazione documenti personali e sostituzione serrature", punto 2).

AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

- 7) Per i **guasti cagionati dai ladri**, di cui all'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera e), la garanzia è prestata per l'abitazione Rurale/Masseria, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, fino a concorrenza di 500,00 euro per sinistro, compresi anche gli eventuali guasti provocati dai ladri ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato;

c) relativamente alla partita MAA - "Macchine agricole ed attrezzatura":

La garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro;

d) relativamente alla partita BES - "Bestiame":

La garanzia è prestata con una franchigia pari al 10% della somma assicurata con il massimo di franchigia pari a 1.200,00 euro per sinistro.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 8.000,00 euro per ogni singolo bovino ed equino;
- 1.000,00 euro per ogni singolo struzzo, per gli allevamenti di struzzi;
- 1.000,00 euro per ogni singolo cane di razza, per gli allevamenti di cani di razza.

Per il bestiame presso fiere e mostre, la franchigia del 10% si intende riferita alla somma assicurata presso fiere e mostre (come previsto dall'Art. 2.2 - "Bestiame, scorte e prodotti presso fiere e mostre") e sarà considerata come minimo assoluto in concomitanza con altri limiti in percentuale previsti dalla polizza. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto dello scoperto e/o della franchigia che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato;

e) relativamente alla partita SPR - "Scorte e prodotti":

La garanzia è prestata per la **legna da ardere e/o legname**, con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata, col massimo di 3.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo;

f) relativamente alla garanzia atti vandalici:

Per gli **atti vandalici**, di cui all'Art. 2.4 - "Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base", lettera f), la garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro.

Per ulteriori dettagli sui criteri di indennizzo si rinvia a quanto previsto dall'Art. 7.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", delle Norme che regolano il sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione B - Furto e Rapina

Sezione B - FURTO E RAPINA		
ADA - CONTENUTO Furto Abitazione Agricola (dimora abituale)	Limite di indennizzo	
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria (Art. 2.12)	15.500,00 euro per singolo oggetto	
Valori (Art. 2.12)	5% della somma assicurata con il massimo di 1.100,00 euro per sinistro	
Beni contenuti nei locali di ripostiglio (Art. 2.12)	5% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per singolo oggetto	
Gioielli (Art. 2.12)	40% della somma assicurata con il massimo di 8.000,00 euro	
Scippo e rapina (Art. 2.12)	10% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per i valori	
Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura (Art. 2.12)	10% della somma assicurata. Fermo il limite suddetto del 10% sono compresi anche gioielli per non oltre il 5% della somma assicurata e valori per non oltre 200,00 euro.	
Guasti cagionati dai ladri - furto fissi e infissi - guasti provocati dai ladri ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme (Art. 2.12)	2.100,00 euro per sinistro per l'abitazione e per l'Azienda Agricola o Agrituristica	
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti (Art. 2.12)	600,00 euro sinistro	
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso (Art. 2.12)	300,00 euro sinistro/anno assicurativo	
ADM - ARREDAMENTO Abitazione Rurale/ Masseria	Limite di indennizzo	Importo liquidabile e/o franchigia
Tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (Art. 2.12)	3.000,00 euro per singolo oggetto	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Valori (Art. 2.12)	5% della somma assicurata con il massimo di 200,00 euro per sinistro	
Scippo e rapina (Art. 2.12)	10% della somma assicurata con il massimo di 200,00 euro per i valori.	
Beni contenuti nei locali di ripostiglio (Art. 2.12)	5% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per singolo oggetto	
Guasti cagionati dai ladri - furto fissi e infissi - guasti provocati dai ladri ai componenti dell'eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme (Art. 2.12)	500,00 euro per sinistro	senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti (Art. 2.12)	150,00 euro per sinistro	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso (Art. 2.12)	150,00 euro per sinistro e per anno assicurativo	
MAA - MACCHINE AGRICOLE e ATTREZZATURA	Limite di indennizzo	Franchigia
Macchine agricole e Attrezzatura (MAA) (Art. 2.12)	Somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo	250,00 euro per sinistro

Condizioni di Assicurazione

Sezione B - Furto e Rapina

Tabella limiti Sezione B - Furto e Rapina

Sezione B - FURTO E RAPINA		
BES - BESTIAME	Limite di indennizzo	Franchigia
Bestiame (BES) (Art. 2.12)	8.000,00 euro per ogni singolo bovino o equino 1.000,00 euro per ogni singolo cane di razza o struzzo	Franchigia 10% della somma assicurata col massimo di 1.200,00 euro per sinistro
SPR - SCORTE e PRODOTTI	Limite di indennizzo	Franchigia
Legna da ardere e/o legname (Art. 2.12)	Fino a concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita SPR - "Scorte e prodotti" col massimo di 3.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo	-
Garanzia	Limite di indennizzo	Importo liquidabile e/o franchigia
Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre (Art. 2.2)	Fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna partita BES - "Bestiame" e/o SPR - "Scorte e prodotti"	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato (per il bestiame eventuale franchigia bestiame)
Atti vandalici (Art. 2.4, lettera f)	10% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro	-
Mezzi di chiusura non conformi (Art. 2.10 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia")	In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.	<i>Per maggiori dettagli si rinvia ad Art. 2.10, per introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi o attraverso fabbricato con caratteristiche costruttive non conformi.</i>
Esistenza di procedure concorsuali (Art. 7.16)	-	80% Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Esistenza di procedure concorsuali (Art. 7.16) e disposto Art. 2.10 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia"	-	70% Restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato
Garanzie Opzionali	Limite di indennizzo	Importo liquidabile
GIOIELLI E VALORI IN CASSAFORTE (GVC) riposti nella sola dimora abituale	25% della somma assicurata per i valori	80% in caso di rapina o estorsione Restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato
Integrazione SCIPPO e RAPINA (ISR)	Limite di 600,00 euro per i valori	-
Clausole Opzionali Furto (CAF)	Limite di indennizzo	Importo liquidabile
PR20 - PORTAVALORI	2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo	90% Restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato
PR50 - PORTAVALORI	5.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo	

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Elettronica

Norme che regolano la Sezione C - Elettronica

Art. 3.0| Cosa posso assicurare

L'assicurazione della Sezione C - "Elettronica" è prestata per la partita: "Apparecchi elettronici d'ufficio (AEU)".

Non si intendono assicurate le apparecchiature d'ufficio di proprietà di terzi in custodia o in eventuale manutenzione.

L'assicurazione Sezione C - "Elettronica" è prestata a Primo Rischio Assoluto.

In ogni caso, salvo diversamente indicato in Polizza, dalla somma assicurata sono escluse Apparecchiature d'ufficio se già assicurate con specifica polizza separata leasing o elettronica;

Art. 3.1| Uso dei beni assicurati

I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 3.2| Casistiche e/o eventi assicurati

AXA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:

- a) mancato imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- c) rovesciamento di liquidi in genere;
- d) traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
- e) gelo, valanghe, ghiaccio;
- f) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo indicato in scheda di polizza per sinistro ed un limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per i conduttori esterni, di 1.500,00 euro, fermo quanto disposto dall'Art. 7.7 - "Limite massimo di indennizzo".

Oneri e spese

Art. 3.3| Supporti di dati e programmi in licenza d'uso

AXA rimborsa altresì, relativamente alla partita "Apparecchi elettronici d'ufficio (AEU)" con i limiti indicati "Tabella Limiti Sezione C - "Elettronica", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 7.7 - "Limite massimo di indennizzo", purché a seguito di sinistro indennizzabile (anche se conseguente alla garanzia Fenomeni elettrici):

AXA, inoltre, per i **supporti di dati e programmi in licenza d'uso** indennizza:

- 1) i danni materiali direttamente causati a nastri o dischi magnetici o altri supporti di dati, ovvero i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti e danneggiati nonché i costi per la ricostruzione dei dati di archivio contenuti nei supporti stessi;

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Elettronica

- 2) i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi medesimi direttamente causato da evento accidentale non espressamente escluso in polizza;

sino ad un limite massimo, per sinistro e per anno assicurativo, del 10% della somma assicurata e con applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 5% con un minimo di 150,00 euro.

Che cosa non è assicurato

Art. 3.4| Apparecchi elettronici in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi gli apparecchi elettronici appoggiati a contratti di "leasing", qualora prevedano la copertura assicurativa elettronica.

Art. 3.5| Esclusioni Elettronica

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro parente o affine, se con lui conviventi;
- d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.

Non sono, inoltre, indennizzati i danni:

- f) di incendio ed altri eventi previsti dalla "Sezione A - Incendio", di furto ed altri eventi previsti dalla "Sezione B - Furto e rapina", salvo i danni di fenomeno elettrico;
- g) agli apparecchi elettronici installati sulle macchine agricole ed attrezzatura agricola;
- h) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- i) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- l) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o sovraccaricamento;
- m) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- n) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto;
 - danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;

Condizioni di Assicurazione

Sezione C - Elettronica

- o) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;
 - p) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;
 - q) per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso, i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cancellazione per svista;
 - r) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.
- Rimane sempre escluso qualsiasi Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 – “Esclusioni Cyber e Dati - Property” delle Norme comuni che regolano l'assicurazione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 3.6| Criteri e limiti di indennizzo

È indennizzata:

- **per gli apparecchi elettronici**, a Primo Rischio Assoluto, la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato ad eccezione dei tubi speciali e valvole elettroniche per i quali l'indennizzo viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice;
- **per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso**, a Primo Rischio Assoluto, la spesa per la loro ricostruzione o duplicazione.

Se la ricostruzione o la duplicazione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

Si precisa che la partita “Apparecchi Elettronici d'ufficio (AEU)” della Sezione C - “Elettronica”, opera anche per i fenomeni elettrici ai computer domestici per l'importo che fosse eventualmente scoperto dalla garanzia “Fenomeni elettrici” della Sezione A - “Incendio” (cioè oltre il sottolimito di 1.000,00 euro, per sinistro e per annualità assicurativa, previsto dalla garanzia “Fenomeni elettrici”).

La somma assicurata con la partita: “Apparecchi elettronici d'ufficio (AEU)” è prestata a Primo Rischio Assoluto per sinistro e per annualità assicurativa.

Tabella limiti di indennizzo Sezione C - Elettronica

Sezione C - ELETTRONICA		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Apparecchi elettronici d'ufficio (Art. 3.2)	Limite per i conduttori esterni, di 1.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% col minimo indicato in scheda di polizza per sinistro
Supporti dati e programmi in licenza d'uso (Art. 3.3)	10% della somma assicurata	Scoperto del 5% col minimo di 150,00 euro per sinistro

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile

Art. 4.0| Come mi posso assicurare - Massimali

In base all'attività agricola assicurata è possibile prevedere una delle seguenti partite base (tutte alternative tra loro): "R.C. Azienda Agricola con parametro ettari (RCTO)" o "R.C. Azienda Agricola su Fatturato (RCDAG)" oppure la specifica garanzia "R.C. sola proprietà Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)". In quest'ultimo caso l'assicurazione opera per Responsabilità Civile derivante dell'Assicurato dalla sola proprietà dell'Azienda Agricola/Agrituristica, così come disciplinato dalla Garanzia Opzionale "R.C. sola proprietà Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)".

Per gli agriturismi è possibile prevedere in abbinamento alla garanzia base R.C. Azienda Agricola la partita "R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2)" o la partita "R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)".

Il "Massimale RCT/RCO unico" indicato in scheda di polizza previsto dalla Sezione D - "Responsabilità Civile" per l'attività agricola assicurata: "R.C. Azienda Agricola" (su parametro ettari o su Fatturato) è unico e valido per sinistro, per persona, per danni a cose (o animali). Tale Massimale R.C.T./R.C.O. rappresenta l'obbligazione massima di AXA per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. previste dalla presente polizza, l'importo massimo che AXA sarà tenuta a corrispondere per il sinistro medesimo non potrà comunque superare detto Massimale R.C.T./R.C.O. indicato in scheda di polizza. I limiti di indennizzo/risarcimento, se previsti nelle singole garanzie, sono una parte del massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione per AXA, per ogni sinistro e, quando previsto, per annualità assicurativa.

Relativamente alla garanzia/partita "R.C. VITA PRIVATA (VPR)", se prestata, il "Massimale unico vita Privata" indicato in scheda di polizza è autonomo e separato rispetto al Massimale R.C.T./R.C.O. della garanzia dell'attività agricola assicurata.

Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Base

Art. 4.1| Garanzia R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base R.C. Azienda Agricola

R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG)

Relativamente alla garanzia R.C. Azienda Agricola (partite RCTO o RCDAG), AXA risponde per:

- a) i danni cagionati a terzi (**garanzia R.C.T.**), escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale unico assicurato alla partita assicurata R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) ed alle condizioni e nei termini previsti dal presente Art. 4.1, ferme le limitazioni ed esclusioni R.C.T. previste in polizza (Art. 4.13 - "Soggetti non considerati terzi"; Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T." e Art. 4.15 - "Ulteriori esclusioni specifiche R.C.T. - Garanzia Base"; Art. 4.16 - "Esclusioni Garanzie Opzionali R.C.");
- b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati ai prestatori di lavoro (**garanzia R.C.O.**), nei limiti del massimale unico assicurato alla partita assicurata (RCTO o RCDAG) ed alle condizioni e nei termini previsti dall'Art. 4.12 per la garanzia R.C.O. stessa, ferme le esclusioni R.C.O. previste in polizza (Art. 4.17 - "Esclusioni R.C.O.").

Garanzia R.C.T.

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'attività dichiarata in polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

L'assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i familiari coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma salaria ed occasionale, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Franchigia R.C.T. per sinistro

L'assicurazione R.C.T. opera, per determinati eventi, con la "Franchigia R.C.T. per sinistro" indicata nella scheda di polizza, salvo se diversamente indicato nel normativo di polizza (c.d. franchigie fisse in valore assoluto, scoperto con minimo, ecc.) e/o in eventuali allegati al contratto.

Eventi assicurati per la partita R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG)

L'assicurazione R.C.T. è valida per i rischi derivanti:

- 1) dalla **proprietà, conduzione o uso degli immobili che costituiscono l'Azienda Agricola** (compresa l'eventuale abitazione agricola dell'Assicurato), come fabbricati in genere, recinzioni e muri di cinta, terreni, strade private, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso di sola irrigazione, nonché eventuali ponti e manufatti in genere, alberi e boschi nei fondi dell'azienda assicurata.

Sono compresi i danni conseguenti a **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia dall'Assicurato. La garanzia opera sempre che l'Assicurato abbia rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni.

L'assicurazione comprende anche i danni:

- a) **da ghiaccio o neve non rimossi a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili;**
- b) relativamente alla proprietà dei fabbricati, **da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico** purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento.

La garanzia è prestata con la "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza. La franchigia si applica una volta sola qualunque siano le partite interessate;

- 2) dalla **proprietà o uso di passaggi a livello**, ferroviari o tranviari, custoditi o incustoditi nell'ambito dell'azienda agricola stessa nonché da proprietà di eventuali passaggi a livello ferroviari privati ubicati nei fondi dell'azienda assicurata.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed il minimo di 500,⁰⁰ euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore); il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende corrispondente al 5% del massimale assicurato.

- 3) dalla **proprietà o uso di cabine e di linee elettriche** nell'ambito dell'azienda per esclusivo uso dell'azienda stessa nonché l'eventuale **produzione di energia elettrica per esclusivo uso dell'azienda stessa** tramite biomasse e/o pannelli solari o fotovoltaici;
- 4) dall'**effettuazione di lavorazioni agricole**, comprese quelle connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda anche con uso di macchinari a motore;
- 5) dal **funzionamento di macchine agricole**, purché usate per lavori agricoli sui fondi e nelle aree dell'Azienda Agricola /Agrituristica assicurata;
- 6) dalla **degustazione e assaggio di generi di produzione dell'azienda**, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica stessa;
- 7) dai **lavori di disboscamento dei terreni, di bonifica, di dissodamento e di taglio di piante** eseguiti in proprio;

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

- 8) da **impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci** in genere eseguiti in proprio.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed il minimo di 500,⁰⁰ euro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore) per i danni a cose o ad animali.

Questa garanzia è prestata sino al 2% del massimale assicurato, per sinistro e per anno assicurativo;

- 9) dall'**allevamento di bestiame** nell'ambito dell'azienda, nonché il trasferimento e la permanenza del bestiame nei pascoli e nei mercati;

- 10) dalla **proprietà o uso di alveari, di cani, di animali da cortile ed altri animali domestici**. Relativamente agli alveari la garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'Azienda Agricola assicurata, su fondi di proprietà dell'Assicurato o di terzi;

- 11) dall'impiego di **animali bovini ed equini per lavori e per traino di carri** destinati al trasporto di derrate e merci per necessità dell'azienda, nonché per il **traino di calessi** e simili ad uso privato, compresi i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente;

- 12) dalla **proprietà od uso di cavalli da sella per uso esclusivo dell'Assicurato e del suo nucleo familiare**.

Per i danni a cose provocati da cani, cavalli o da animali facenti parte del bestiame, e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da animali, l'assicurazione è prestata con la "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza, operante per i suddetti punti 9), 10), 11) e 12).

- 13) dall'**uso di velocipedi** da parte dell'Assicurato, del suo nucleo familiare e degli addetti per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi, compreso l'uso, nel rispetto delle norme vigenti sulla circolazione, di **biciclette elettriche** con pedalata assistita di potenza massima fino a 0,25 kw e l'uso di **monopattini**, anche elettrici purché di potenza massima non superiore a 0,50 kw di tali veicoli.

Questa garanzia è prestata per i danni a cose con una franchigia di 250,⁰⁰ euro per sinistro;

- 14) dalla responsabilità civile dei coloni e loro prestatori di lavoro per fatti connessi all'esercizio dell'azienda nei casi in cui la stessa sia condotta a **colonia parziaria**;

- 15) dalla **partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compreso il rischio derivante dall'allestimento o smontaggio degli stand;

- 16) da **organizzazioni di feste agricole** nell'azienda assicurata o **organizzazioni di visite all'azienda agricola, presentazioni e dimostrazioni dei prodotti**, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica stessa;

- 17) da uso nei locali dell'Azienda Agricola di **macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande** nonché di **servizio di bar** interno, compresi il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande nell'ambito dell'azienda agricola assicurata;

- 18) dalla **proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni**, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

- 19) da **proprietà e uso di impianti a fune per il solo trasporto cose** purché ubicati nei fondi dell'azienda assicurata e senza attraversamento di abitati o strade pubbliche.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed il minimo di 500,⁰⁰ euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore); il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende corrispondente al 5% del massimale assicurato.

Art. 4.2| Responsabilità personale degli addetti

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente a tale estensione di garanzia, AXA risponde per:

- a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale assicurato ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T.;
- b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri addetti nei limiti del massimale assicurato ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.O. stessa.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Art. 4.3| Danni a terzi da incendio

L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T.", lettera e) punto 2), i **danni cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio**:

- a) **dei fabbricati destinati ad Azienda Agricola/Agrituristica** (compresa eventuale abitazione agricola dimora abituale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari o di un addetto dell'Azienda Agricola (o dimora abituale di altro soggetto a cui è affittata l'abitazione) e del relativo contenuto, quale: arredamento domestico, bestiame, scorte e prodotti, attrezzatura e foraggio di proprietà dell'Assicurato o da cose da lui detenute.

Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 50% del massimale assicurato;

- b) **delle macchine agricole** dell'azienda agricola (compreso il relativo funzionamento).

Per ogni sinistro si deduce la "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza. Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 10% del massimale assicurato;

- c) **del fabbricato destinato ad Abitazione Rurale/Masseria**, di proprietà dell'Assicurato e del relativo contenuto, se assicurate nella Sezione A - Incendio, la partita "Fabbricato Abitazione Rurale/Masseria (AMF)" e/o la partita "Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)";

Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 20% del massimale assicurato;

ed inoltre, esclusivamente per la R.C. vita privata (partita VPR), se operante, l'assicurazione R.C.T. comprende, nel limite del massimale assicurato per la R.C. vita privata, i danni cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio:

- c) derivante dall'utilizzo di **camere d'albergo o locali di villeggiatura**, compresi i danni ai locali stessi e al relativo contenuto;
- d) derivante dalla **conduzione di fabbricati** in locazione limitatamente ai locali destinati a dimora abituale dell'Assicurato, escluso arredamento domestico, bestiame, scorte e prodotti, attrezzatura, macchine agricole e foraggio ed esclusi i danni ai locali stessi tenuti in locazione;
- e) del **contenuto dell'abitazione dimora saltuaria** di proprietà dell'Assicurato.

Art. 4.4| Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T.", lettera i) punto 3), i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% e, comunque, un minimo di 1.000,00 euro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).

Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 5% del massimale assicurato. Qualora il danno da interruzioni o sospensioni di attività derivi da un danno materiale e diretto da incendio, cagionato ai beni di terzi da cose dell'Assicurato, il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 10% del massimale assicurato.

Art. 4.5| Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T.", lettera a) punto 1), i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, attrezzatura e macchine agricole dell'azienda nonché, derivante da fatto accidentale relativo al funzionamento delle macchine agricole stesse.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 euro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore). Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari all'8% del massimale assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Art. 4.6| Danni a condutture ed impianti sotterranei

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei provocati durante le lavorazioni agricole, compresi scavi e sbancamenti per necessità agricole.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore). Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 5% del massimale assicurato.

Art. 4.7| Danni a mezzi sotto carico o scarico

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Per ogni sinistro, si deduce la "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza.

Art. 4.8| Danni a cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate

L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T.", lettera c) punto 3), i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, purché derivino da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% e, comunque, un minimo di 500,00 euro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza, se superiore); il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 10% del massimale assicurato.

Art. 4.9| Danni a cose da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni dovuti a franamento o cedimento del terreno, conseguenti a lavori di scavo, sbancamento, aratura, sistemazione del terreno e simili, comunque connessi all'attività agricola.

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro. Relativamente a danni ai fabbricati e relative pertinenze per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro. Il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.

Art.4.10| Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a veicoli a motore di prestatori di lavoro e di terzi, parcheggiati all'interno dell'Azienda Agricola assicurata oppure in appositi spazi di parcheggio da essa riservati.

Per ogni veicolo danneggiato si deduce uno scoperto 10% con il minimo pari alla "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza. Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 10% del massimale assicurato.

Art.4.11| Committenza Auto - Committenza lavori

Committenza auto - L'assicurazione R.C.T. opera per la committenza auto ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano ed è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Committenza lavori - L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.:

- a) di **lavori di manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili**;
- b) di **lavori di pulizia e manutenzione di impianti e macchinari ed attrezzature agricole**, presso l'azienda assicurata;
- c) di **lavori di ordinaria manutenzione** degli immobili dell'azienda assicurata.

Inoltre l'assicurazione R.C.T. opera per la responsabilità civile a carico all'Assicurato:

- d) nella sua qualità di **committente di lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati e relativi impianti** dell'Azienda Agricola assicurata, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per danni materiali e lesioni involontariamente cagionati a terzi, alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, la operatività della presente garanzia committenza di lavori di straordinaria manutenzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
- 2) siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ed ogni altra figura di garanzia prevista dalla normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- 3) i predetti soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non Prestatori di lavoro dell'Assicurato/Contraente.

Per ogni sinistro si applicherà uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,00 euro ed un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale assicurato.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di AXA nei confronti dei responsabili.

Art.4.12| Garanzia R.C.O. - Casistiche e/o eventi assicurati

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l'azione di regresso esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Rimane a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia R.C.O. di 2.500,00 euro sull'invalidità permanente da infortunio.

Agli effetti dell'assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall'Assicurato.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpretazione delle norme vigenti, salvo dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (*c.d. Buona fede INAIL*).

L'assicurazione R.C.O. vale per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

La garanzia R.C.O. opera anche per i **lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione** a condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme di legge che regolano il mercato del lavoro. La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'INAIL ai sensi del Codice Civile.

La garanzia R.C.O. vale anche per i prestatori di lavoro dipendenti anche se temporaneamente impegnati presso altre aziende agricole ai sensi dell'art. 2139 C.C. sullo **scambio di mano d'opera**.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Come ampliare la copertura assicurativa - R.C. AZIENDA AGRICOLA

(Garanzie Opzionali operanti se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

R.C. AZIENDA AGRITURISTICA (AGRI o AGR12)

R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGR12)

Relativamente alla garanzia R.C. Azienda Agrituristica (partita AGRI o AGR12), AXA risponde per:

- a) i danni cagionati a terzi (**garanzia R.C.T.**), escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale unico assicurato alla partita base assicurata "R.C. Azienda Agricola", ed alle condizioni e nei termini previsti dalla presente garanzia, ferme le esclusioni R.C.T. previste in polizza (Art. 4.13 - "Soggetti non considerati terzi"; Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T." e Art. 4.15 - "Ulteriori esclusioni specifiche R.C.T. - Garanzia Base"; Art. 4.16 - "Esclusioni specifiche Garanzie Opzionali R.C.").

Si intende altresì operante per la R.C. Azienda Agrituristica anche quanto previsto dai precedenti Artt. 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10 e 4.11 dell'assicurazione R.C.T. qualora applicabili;

- b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati ai prestatori di lavoro (**garanzia R.C.O.**) dell'Azienda Agrituristica, nei limiti del massimale unico assicurato alla partita base assicurata "R.C. Azienda Agricola" ed alle condizioni e nei termini previsti dall'Art. 4.12 per la garanzia R.C.O. stessa, ferme le esclusioni R.C.O. previste in polizza (Art. 4.17 - "Esclusioni R.C.O.").

Eventi assicurati per la partita R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGR12)

Oltre a quanto previsto dal precedente Art. 4.1 - "Garanzia R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base R.C. Azienda Agricola", l'assicurazione è valida per i rischi derivanti:

- 1) da **prestazioni di natura alberghiera** con ospitalità di persone estranee all'azienda in alloggio o mediante affitto di camere;
- 2) dal **servizio di ristorazione e bar** compresi i danni cagionati dai prodotti e generi alimentari somministrati e consumati nell'ambito dell'azienda;
- 3) dalla **proprietà di spazi destinati a parcheggio di camper e roulotte**;
- 4) dalla **partecipazione a lavori agricoli da parte di clienti frequentatori ed ospiti**.

L'assicurazione opera per i danni subiti dalle persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, compresi i clienti ospiti dell'agriturismo, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime (escluse le malattie professionali) come definite dall'art. 583 del Codice Penale;

- 5) dalla **proprietà di impianti ed attrezzature sportive** quali giochi da bocce, piscine, campi da tennis, giochi per bambini;
- 6) dall'attività di **agriturismo - fattoria didattica**, compresa l'organizzazione di attività di didattiche e formative ambientali, floro-faunistiche, comprese conferenze, dibattiti e proiezioni, allestimento di sala riunioni;
- 7) responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla prestazione a favore dei clienti di un **servizio di sorveglianza di minori** (fattoria didattica e/o servizio baby club).

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi da fatto illecito dei minori ed i danni subiti dai minori stessi temporaneamente affidati alla sorveglianza dell'Assicurato o di suoi dipendenti.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione per i danni corporali subiti dai minori di una franchigia di 1.500,00 euro per sinistro;

- 8) dalla **organizzazione di attività ricreative e sportive in genere**, purché non competitive, comprese escursioni a piedi o in bicicletta, anche fuori dall'Azienda Agrituristica;

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

- 9) da **errato trattamento dei dati personali dei clienti**. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge sulla "Privacy" D.Lgs. n. 196/2003 (e successive modificazioni o integrazioni) per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei clienti, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti.

Questa garanzia è prestata con una franchigia di 300,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende di 30.000,00 euro. Per perdite patrimoniali si intende convenzionalmente il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

R.C. AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA (VEN o VEN2)

R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)

Relativamente alla garanzia prevista dalla garanzia R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (partita VEN), AXA risponde per:

- a) i danni cagionati a terzi (**garanzia R.C.T.**), escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale unico assicurato alla partita base assicurata "R.C. Azienda Agricola" ed alle condizioni e nei termini previsti dalla presente garanzia, ferme le esclusioni R.C.T. previste in polizza (Art. 4.13 - "Soggetti non considerati terzi"; Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T." e Art. 4.15 - "Ulteriori esclusioni specifiche R.C.T. - Garanzia Base"; Art. 4.16 - "Esclusioni specifiche Garanzie Opzionali R.C.").

Si intende altresì operante per la R.C. Azienda Agrituristica Venatoria anche quanto previsto dai precedenti Artt. 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10 e 4.11 dell'assicurazione R.C.T. qualora applicabili;

- b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati ai prestatori di lavoro (**garanzia R.C.O.**) dell'Azienda Agrituristica Venatoria, nei limiti del massimale unico assicurato alla partita base assicurata "R.C. Azienda Agricola" ed alle condizioni e nei termini previsti dall'Art. 4.12 per la garanzia R.C.O. stessa, ferme le esclusioni R.C.O. previste in polizza (Art. 4.17 - "Esclusioni R.C.O.").

Eventi assicurati per la partita R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)

Oltre a quanto previsto dal precedente Art. 4.1 - "Garanzia R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base R.C. Azienda Agricola" e quanto previsto dalla garanzia "R.C. Azienda agrituristica" (punti da 1 a 9), l'assicurazione è valida per i rischi derivanti:

- 10) da **allevamento, ripopolamento e prelievo della fauna**;
- 11) dall'**organizzazione dell'esercizio dell'attività agrituristica venatoria**;
- 12) da **vigilanza svolta nell'azienda da addetti con funzione di guardia venatoria**.

R.C. VITA PRIVATA (VPR)

L'assicurazione "R.C. VITA PRIVATA (VPR)" opera per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici dell'Assicurato indicato in polizza e del suo nucleo familiare.

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi **nell'ambito della vita privata e di relazione**.

La garanzia "R.C. VITA PRIVATA (VPR)" è prestata sino a concorrenza del "Massimale unico vita Privata" assicurato indicato in scheda di polizza, che è autonomo e separato rispetto al Massimale R.C.T./R.C.O. della garanzia dell'attività agricola assicurata.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

A maggior chiarimento sono anche compresi i rischi derivanti:

- 1) dalla **conduzione dei locali adibiti a dimora abituale e saltuaria** dell'Assicurato;
- 2) da **uso di camere in albergo o in case private**;
- 3) da **somministrazione di cibi e bevande** che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- 4) dall'**uso di apparecchi facenti parte dell'arredamento domestico**;
- 5) dalla **detenzione o l'uso autorizzato di armi** nel rispetto delle norme vigenti;
- 6) dall'attività degli **addetti ai servizi domestici**. La garanzia opera per i **danni causati a terzi** da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici (comprese baby sitter) e per i **danni fisici** subiti dagli stessi, entrambi durante lo svolgimento delle loro mansioni. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa eventualmente intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS nei confronti dell'Assicurato.

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% del massimale "R.C. Vita Privata (VPR)" indicato in polizza.

- 7) dalla pratica di **sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere e il modellismo statico**; la garanzia si estende alla proprietà e all'uso di aeromobili giocattolo, aeromodelli, aeromobili a pilotaggio remoto di massa operativa al decollo fino a 900 grammi, a condizione che l'utilizzo di quest'ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento del sinistro (c.d. normativa sui droni disciplinate dal regolamento ENAC ed. III e successive modifiche);
- 8) dalla **proprietà o dall'uso di cani, gatti ed altri animali domestici**.

Per i danni a cose provocati da cani o cavalli e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da animali domestici, l'assicurazione è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro.

- 9) dalla **proprietà e l'uso di natanti a vela o senza motore**, lunghe fino a 6,50 mt, **windsurf, surf e kitesurf**;
- 10) dalla **proprietà o uso di velocipedi** da parte dell'Assicurato, del suo nucleo familiare per uso privato, compreso l'uso, nel rispetto delle norme vigenti sulla circolazione, di **biciclette elettriche** con pedalata assistita di potenza massima fino a 0,25 kw e l'uso di **monopattini**, anche elettrici purché di potenza massima non superiore a 0,50 kw di tali veicoli.

Questa garanzia è prestata per i danni a cose con una franchigia di 250,00 euro per sinistro. La garanzia opera anche per le **carrozine per disabili** (anche con motore elettrico) senza alcuna franchigia;

- 11) dalla **partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici** ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per **gite, manifestazioni sportive**, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
- 12) dalla **partecipazione ad attività di volontariato** non a carattere sanitario, svolta a titolo gratuito.

Per le famiglie con figli minori la garanzia, è estesa

- 13) a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T.", lettera b) punto 1), alla messa in **moto o alla guida** di:

- veicoli e natanti a motore da parte di **figli minori od incapaci per legge**, alla condizione che l'utilizzo del veicolo sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è **rivalsa** da parte dell'assicuratore della R.C. Auto obbligatoria dei veicoli a motore, per **mancanza della relativa abilitazione** da parte del guidatore;
- ciclomotori da parte di **figli minori o incapaci per legge**, alla condizione che il trasporto del passeggero sul ciclomotore sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, nel caso in cui vi sia **rivalsa** da parte dell'assicuratore della R.C. Auto obbligatoria, o quest'ultima non risponda per **violazione delle norme di legge sul trasporto di persone**;

- 14) da **fatto di figli minori** di cui i genitori debbano rispondere, nonché dalla **mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati agli Assicurati**, compresi i danni corporali da essi subiti.

Sono compresi anche i danni derivanti da **fatti di figli minori** di cui i genitori debbano rispondere, **quando si trovano all'estero per vacanze studio**. Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l'altro genitore).

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Inoltre, la garanzia "R.C. vita privata" opera per i danni:

- a) materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che derivano dalla **pratica del campeggio** svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati;
- b) da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri indennizzabili dalla presente garanzia.

DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. dell'albergatore (DCC)

L'assicurazione vale, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T.", lettera c) punto 2), per i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ospiti, inteso per tali ogni cliente singolo o nucleo familiare occupante una sola stanza o appartamento, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per **sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, consegnate o non consegnate**, con i seguenti limiti di risarcimento:

- a) la garanzia è prestata sino al massimale indicato in polizza per la partita "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC)", che si intende valido:
 - per sinistro e per anno assicurativo,
 - per ogni cliente;
- b) la garanzia è prestata previa deduzione di una franchigia di 150,⁰⁰ euro per ogni cliente danneggiato;
- c) relativamente agli oggetti preziosi portati dai clienti ospiti e non consegnati all'Assicurato, la garanzia è prestata per ogni cliente danneggiato, sino a concorrenza di un importo pari al 50% del massimale assicurato "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC)", e con deduzione di una franchigia di 300,⁰⁰ euro.

MANEGGIO nell'Azienda Agrituristicca (MAN)

Con la presente Garanzia Opzionale, nei limiti del massimale unico assicurato alla partita base assicurata "R.C. Azienda Agricola", l'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- 1) alla **proprietà, utilizzo e custodia di cavalli o equini in genere**.
Questa garanzia è operante anche per i danni cagionati a terzi dai cavalli in custodia o comunque affidati al maneggio sempre che la responsabilità sia da imputare al maneggio stesso.
- 3) **all'uso di cavalli da sella da parte di clienti ospiti o di frequentatori** con il consenso dell'Assicurato nonché da parte di dipendenti dell'Assicurato. Sono comprese le **passeggiate a cavallo al di fuori dell'Azienda Agrituristicca** assicurata (compreso l'eventuale attraversamento di centri abitati) purché avvengano con un accompagnatore addetto dell'Azienda Agrituristicca assicurata;
Si precisa che la presente garanzia "MANEGGIO nell'Azienda Agrituristicca" non è operante per i danni alle persone che cavalcano o conducono i cavalli nonché per gli altri casi espressamente esclusi disciplinati dal successivo Art. 4.16 - "Esclusioni specifiche Garanzie Opzionali R.C.";
- 3) **uso di carrozze, calessi e simili ad uso privato** anche al di fuori dalla Azienda Agrituristicca, compresi i danni subiti dalle persone trasportate, **escluso il conducente**.
Questa garanzia opera anche per l'eventuale attraversamento di centri abitati ed anche se la carrozza o il calesse è condotto da un cliente ospite o da un frequentatore purché sia accompagnato da un addetto dell'Azienda Agrituristicca assicurata;
- 4) alla **proprietà ed esercizio, nell'ambito dell'azienda, di maneggio**;
- 5) all'**organizzazione di gare amatoriali nell'ambito dell'Azienda Agrituristicca** assicurata a cui partecipano i clienti ospiti e i frequentatori, con esclusione di gare o concorsi svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni o di Enti di promozione sportiva (es. FISE, AIEW e simili).

Per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini, l'assicurazione è prestata con una franchigia di 250,⁰⁰ euro per sinistro.

Si precisa che per la presente garanzia "MANEGGIO nell'Azienda Agrituristicca (MAN)" è sempre prevista l'applicazione della clausola di tolleranza (Art. 4.20 - "Parametri di rischio - Variazioni e tolleranze dei parametri di rischio") e quindi per la partita MAN non si applica la Clausola Regolazione Premio (RP).

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

CLAUSOLE OPZIONALI R.C. (CORC)

(Garanzie Opzionali R.C. operanti se richiamata la relativa clausola alla riga: "CORC - Clausole Opzionali R.C." della scheda di polizza e normate dalle clausole seguenti e/o con specifici allegati alla scheda di polizza stessa)

LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi

(Operante se richiamata alla riga: "CORC - Clausole Opzionali R.C." della scheda di polizza)

AXA, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T.", lettera b) punto 5) copre l'Assicurato per i **lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi**, effettuati con utilizzo di macchine agricole, **al di fuori dei fondi dell'Azienda Agricola assicurata**, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è prestata alla condizione che l'attività agricola svolta per conto o a favore di terzi sia complementare all'attività agricola principale dell'Assicurato e che tale attività per l'Azienda Agricola assicurata non sia quella prevalente in termini economici.

Questa garanzia è prestata, nell'ambito del massimale assicurato per la garanzia base (R.C. Azienda Agricola), con i seguenti sottolimiti:

- **per danni a persone**, senza alcuna franchigia e sino al 100% del massimale assicurato, per sinistro e per anno assicurativo;
- **per danni a cose o animali** (diversi dai danni da inquinamento accidentale), con uno scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 200.000,00 euro;
- **per danni da inquinamento accidentale** in genere, compreso quello derivante da impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci, con uno scoperto del 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 50.000,00 euro.

AXA, a parziale deroga del successivo Art. 4.15 - "Ulteriori esclusioni specifiche R.C.T. - Garanzia Base, esclusioni punto 4. Funzionamento di macchine agricole", copre l'Assicurato per i danni derivanti dall'esercizio di **attività di sgombero neve** anche su area pubblica o ad essa equiparata, svolta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività e che tale attività di sgombero neve sia accessoria all'attività agricola, che resta l'attività principale dell'Assicurato.

L'assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve non opera per i danni connessi al rischio della circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate né per i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni danno a cose e con il limite di indennizzo per danni a cose pari a 300.000,00 euro

STM - Stazione di monta

(Operante se richiamata alla riga: "CORC - Clausole Opzionali R.C." della scheda di polizza)

AXA, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T.", lettera c) punto 8) indennizza i danni direttamente subiti dagli animali di proprietà di terzi durante **attività di monta** esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi (compresa le attività di *inseminazione artificiale/fecondazione assistita e/o l'attività di embryo transfer*) verificatisi nell'ubicazione dell'attività agricola assicurata, compresi in questo caso anche i danni direttamente subiti dagli animali di proprietà di terzi durante la permanenza del bestiame in custodia presso l'Azienda Agricola assicurata che verrà o che è stato sottoposto alla monta.

Questa garanzia è prestata, per ogni sinistro, con uno scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro e fino a concorrenza del 10% del massimale assicurato per la garanzia base R.C. Azienda Agricola, comunque con il massimo di 50.000,00 euro per singolo animale di terzi che ha subito lesioni o morte.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Garanzia Opzionale R.C. SOLA PROPRIETÀ dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)

(Garanzia Opzionale operante solo se richiamata in polizza ed indicato il n. ettari dell'Azienda Agricola/Agrituristica assicurata)

R.C. SOLA PROPRIETÀ dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai **rischi derivanti dalla sola proprietà degli immobili che costituiscono l'Azienda Agricola/Agrituristica** assicurata:

- fabbricati rurali e rustici in genere;
- recinzioni e muri di cinta, terreni, strade private;
- boschi ed alberate;
- canali e bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda assicurata;
- ponti e manufatti in genere, passaggi a livello ferroviari o tranviari, cabine e linee elettriche nei fondi dell'azienda assicurata.

Relativamente alla proprietà dei fabbricati l'assicurazione comprende i **danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico** purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento.

Per i danni da spargimento d'acqua e rigurgito dei sistemi di scarico la garanzia è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro.

Relativamente alla proprietà di **passaggi a livello** nell'ambito dell'azienda agricola stessa nonché da proprietà di eventuali passaggi a livello ferroviari privati ubicati nei fondi dell'azienda assicurata, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro per sinistro; il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende corrispondente al 5% del massimale assicurato per la garanzia R.C. SOLA PROPRIETÀ dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA).

Relativamente alla garanzia R.C. SOLA PROPRIETÀ dell'Azienda Agricola o Agrituristica, AXA risponde per i danni cagionati a terzi nei limiti del massimale unico assicurato alla partita assicurata PAA ed alle condizioni e nei termini previsti dalla presente garanzia, ferme le esclusioni R.C.T. previste in polizza (Art. 4.13 - "Soggetti non considerati terzi"; Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T.").

L'assicurazione comprende, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T.", lettera e) punto 2), i **danni cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio**:

- dei fabbricati destinati ad Azienda Agricola/Agrituristica (compresa eventuale Abitazione Agricola) di proprietà dell'Assicurato.

Il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 50% del massimale assicurato.

Nel limite del massimale unico assicurato alla partita assicurata "R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)" e con i limiti indicati nella "Tabella limiti Sezione D - Responsabilità Civile" per la suddetta partita PAA, si intendono altresì operanti, qualora applicabili, i seguenti articoli:

Art. 4.4 - "Danni da interruzione o sospensione di attività";

Art. 4.5 - "Danni da inquinamento accidentale";

Art. 4.10 - "Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi".

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Inoltre l'assicurazione assicurata "R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)" opera per la responsabilità civile a carico all'Assicurato nella sua qualità:

- di **committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei fabbricati e relativi impianti** dell'Azienda Agricola assicurata, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per danni materiali e lesioni involontariamente cagionati a terzi, alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, la operatività della presente garanzia committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
- 2) siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ed ogni altra figura di garanzia prevista dalla normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- 3) i predetti soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non Prestatori di lavoro dell'Assicurato/Contraente.

Per ogni sinistro si applicherà uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,00 euro ed un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale assicurato "R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)".

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di AXA nei confronti dei responsabili.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Che cosa non è assicurato

Art.4.13| Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza (in particolare quanto previsto per i danni subiti dalle persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, compresi i clienti ospiti dell'agriturismo nonché quanto previsto dall'Art. 4.19 - "Estensione al novero di terzi");
- d) le società od enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Art.4.14| Esclusioni R.C.T.

Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi:

- a) i danni:
 - 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 4.5 - "Danni da inquinamento accidentale";
 - 2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
 - 4) conseguenti a uso di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
 - 5) da contagio trasmessi da animali di proprietà o in custodia dell'Assicurato;
 - 6) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
 - 7) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di animali non domestici (salvo quelli rientranti nella definizione di bestiame (es. struzzi, bufali, ecc.) e quanto espressamente previsto in polizza per l'Azienda Agrituristica Venatoria;
- b) i danni:
 - 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore - salvo se operante - quanto espressamente previsto dal punto 13) della partita R.C. Vita Privata (VPR);
 - 2) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6,50 e da unità naviganti a motore - salvo se operante - quanto espressamente previsto dal punto 9) della partita R.C. Vita Privata (VPR);
 - 3) da impiego di aeromobili;
 - 4) da impiego di veicoli a motore, macchine agricole, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
 - 5) da lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi al di fuori dei fondi dell'Azienda Agricola assicurata - salvo se operante - quanto espressamente previsto dalla Clausola Opzionale RC "LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi";

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

- c) i danni:
- 1) alle colture ed alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
 - 2) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo, se operante quanto previsto dalla garanzia "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC)", e salvo quanto previsto dall'Art. 4.3 - "Danni a terzi da incendio";
 - 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo, quando previsto dall'Art. 4.8 - "Danni a cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate";
 - 4) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o per peso possono essere rimosse;
 - 5) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
 - 6) alla proprietà ed esercizio di maneggi - salvo se operante - quanto previsto dalla Clausola Opzionale RC: "Maneggio nell'azienda agrituristica (MAN)";
 - 7) a coloro che cavalcano o conducono gli animali;
 - 8) derivanti dall'attività di monta, nonché i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi durante la permanenza del bestiame in custodia presso l'Azienda Agricola assicurata che verrà o che è stato sottoposto alla monta - salvo se operante - quanto espressamente previsto dalla Clausola Opzionale RC: "STM - Stazione di monta";
- d) i danni a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- e) i danni:
- 1) da furto - salvo se operante - quanto previsto dalla Garanzia Opzionale "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC)";
 - 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 4.3 - "Danni a terzi da incendio" e quanto espressamente previsto dal punto a) della garanzia "R.C. Vita Privata (VPR)", se operante;
- f) i danni provocati da soggetti della cui opera l'Assicurato si avvalga diversi dai suoi addetti o da clienti ed ospiti che partecipano a titolo gratuito o di cortesia ai lavori dell'azienda assicurata (salvo quanto previsto dall'Art. 4.1 - "Garanzia R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base R.C. Azienda Agricola" per il punto "Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti");
- g) i danni cagionati da:
- 1) merci di qualsiasi genere e prodotti dell'azienda dopo la vendita e/o consegna a terzi - salvo se operante - quanto previsto dalla Sezione F - R.C. Prodotti;
 - 2) opere e lavorazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;
- h) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati ed immobili in genere (salvo l'abitazione agricola) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell'azienda agricola o agrituristica assicurata nonché i danni derivanti da fabbricati in rovina (anche se ed ubicati sui fondi dell'azienda agricola o agrituristica) che non sono mantenuti e lasciati in abbandono;
- i) i danni:
- 1) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - 3) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 4.4 - "Danni da interruzione e sospensione di attività" e fermo - se operante - quanto previsto dalla Sezione F - R.C. Prodotti;
 - 4) derivanti da campi elettromagnetici;
 - 5) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni:

j) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:

k) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;

l) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate.

Sono inoltre esclusi i danni:

m) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da un Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 bis – “Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT” delle Norme comuni che regolano l'assicurazione;

n) derivanti dalle attività specifiche di Azienda Agrituristica e di Azienda Agrituristica Venatoria, salvo quanto previsto dalle relative Garanzie Opzionali “R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGR12)” o “R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)”, se operanti.

Art.4.15| Ulteriori esclusioni specifiche R.C.T. - Garanzia Base

Con riferimento all'Art.4.1 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base - R.C. Azienda Agricola, fermo restando quanto stabilito dalle precedenti “Esclusioni R.C.T.” (Art. 4.14), valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.

1. PROPRIETÀ, CONDUZIONE O USO DEGLI IMMOBILI CHE COSTITUISCONO L'AZIENDA AGRICOLA - Lavori di ordinaria manutenzione (Art. 4.1, punto 1)

Relativamente ai danni conseguenti a **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia dall'Assicurato, sono esclusi i danni ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, e sulle quali si eseguono i lavori.

2. SPARGIMENTO DI ACQUA E RIGURGITO DEI SISTEMI DI SCARICO (Art. 4.1, punto 1), lettera b)

Relativamente ai danni **da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico** conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento, sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio e da gelo.

3. PROPRIETÀ O USO DI CABINE E DI LINEE ELETTRICHE (Art. 4.1, punto 3),

Relativamente alla **proprietà e uso di cabine e di linee elettriche**, la garanzia non è operante:

- per energia elettrica ceduta a terzi o comunque immessa sulla rete pubblica poiché in eccesso al consumo dell'Azienda Agricola o Agrituristica;
- per la produzione di energia a carattere industriale, anche se complementare all'attività agricola;
- per i danni cagionati a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

4. FUNZIONAMENTO DI MACCHINE AGRICOLE PER LAVORI AGRICOLI sui fondi e nelle aree dell'azienda Agricola /Agrituristica assicurata (Art. 4.1, punto 5)

Relativamente ai danni dal **funzionamento di macchine agricole per lavori agricoli** sui fondi e nelle aree dell'azienda Agricola /Agrituristica assicurata, l'assicurazione non comprende:

- i danni da circolazione su strade di suo pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli e macchine agricole soggetti all'assicurazione obbligatoria (cosiddetta R.C. Auto);
- i danni derivanti dall'eventuale attività saltuaria di sgombero neve su strade di suo pubblico o su aree a queste equiparate, effettuata con trattori e macchine agricole dell'Assicurato (rischio assicurabile con la Garanzia Opzionale “RC LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi”).

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

- i danni effettuati derivanti dall'attività agricola svolta per conto o a favore di terzi (rischio assicurabile con la Garanzia Opzionale "RC LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi").

5. IMPIEGO DI DISERBANTI, ANTIPARRASSITARI E FITOFARMACI IN GENERE (Art. 4.1, punto 8)

Relativamente ai danni derivanti da **impiego di diserbanti, antiparrassitari e fitofarmaci** in genere eseguiti in proprio, sono esclusi i danni a terreni, coltivazioni e vegetazioni su cui sono stati effettuati i trattamenti o le irrorazioni nonché i danni conseguenti a impiego di prodotti contenenti sostanze chimiche vietate dalla legge.

6. ALLEVAMENTO DEL BESTIAME (Art. 4.1, punto 9)

Relativamente ai danni da allevamento di bestiame nell'ambito dell'azienda, sono esclusi:

- i rischi da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore in genere, anche se trasportano il bestiame;
- per l'allevamento di animali da pelliccia;
- per allevamenti intensivi o in batteria di conigli, volatili e avicoli in genere (così come normato nella relativa definizione di "Bestiame" del Glossario);
- per i danni relativi all'attività di monta esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi, nonché i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi in custodia o sottoposti alla monta e le attività di inseminazione artificiale/fecondazione assistita e/o di embryo transfer (rischi assicurabili con la Garanzia Opzionale "STM - Stazione di monta").

7. PROPRIETÀ O USO DI ALVEARI, DI CANI, DI ANIMALI DA CORTILE ED ALTRI ANIMALI DOMESTICI (Art. 4.1, punto 10)

Relativamente ai danni da proprietà o uso di cani sono esclusi dalla copertura i cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e/o loro incroci (c.d. cani pericolosi, come pubblicato nella G.U. n.10 del 13 gennaio 2007, l'Ordinanza 12 Dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani").

8. USO DI VELOCIPEDI DA PARTE DELL'ASSICURATO, DEL SUO NUCLEO FAMILIARE E DEGLI ADDETTI PER RAGIONI INERENTI ALLA CONDUZIONE DEI FONDI (Art. 4.1, punto 13)

Relativamente all'uso di velocipedi sono esclusi i danni:

- 1) subiti dalle persone trasportate;
- 2) causati a terzi da velocipedi (compresi monopattini e simili) aventi caratteristiche non conformi a quelle previste dalle norme vigenti per la circolazione e/o utilizzati su strade ove non è ammesso l'utilizzo in base alle norme vigenti;
- 3) utilizzati per ragioni diverse da quelle inerenti alla conduzione dei fondi.

9. PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DI INSEGNE LUMINOSE E NON, ATTREZZATURE E CARTELLI PUBBLICITARI, STRISCIONI (Art. 4.1, punto 17)

Relativamente ai danni da **proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni**, sono sempre esclusi:

- i danni alle cose su cui sono installati;
- i danni verificatisi al di fuori dei territori della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

10. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO (Art. 4.7)

Relativamente alla garanzia **danni a mezzi sotto carico o scarico**, limitatamente ai natanti, sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

11. DANNI A COSE MOVIMENTATE, RIMORCHiate, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE (Art. 4.8)

Relativamente alla garanzia **danni a cose movimentate, rimorchiatae, sollevate, caricate o scaricate** sono esclusi i danni che non derivino da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.

12. DANNI A COSE DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO (Art. 4.9)

Relativamente alla garanzia **danni a cose da cedimento o franamento del terreno** non sono indennizzabili i danni quando derivino da lavori che prevedano sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per tecniche sostitutive della sottomuratura si intendono quelle necessarie per il sostegno del terreno, dove lo scavo intercetti la linea di naturale coesione dello stesso valutata con i necessari criteri di sicurezza.

13. DANNI A VEICOLI DI PRESTATORI DI LAVORO E DI TERZI (Art. 4.10)

Relativamente ai **danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi** sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Art.4.16] Esclusioni specifiche Garanzie Opzionali R.C.

Con riferimento alla sezione "Come ampliare la copertura assicurativa", fermo restando quanto stabilito dall'Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T.", valgono altresì per le Garanzie Opzionali R.C. le seguenti esclusioni specifiche.

1. R.C. AZIENDA AGRITURISTICA (AGRI o AGRI2)

Relativamente alla garanzia **organizzazione di attività ricreative e sportive in genere** (punto h): sono escluse le escursioni che comportino la pratica di vie ferrate, di scalate di roccia o ghiacciai.

Relativamente alla garanzia **errato trattamento dei dati personali dei clienti** (punto i): sono escluse multe e delle ammende inflitte direttamente all'Assicurato.

Per l'Azienda Agrituristica sono inoltre esclusi i danni:

- 1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo - se operante - quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC)";
- 2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo - se operante - quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale "Maneggio in azienda agrituristica (MAN)".

2. R.C. AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA (VEN o VEN2)

Per l'**Azienda Agrituristica Venatoria** sono esclusi i danni:

- 1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo - se operante - quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale "Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell'albergatore (DCC)";
- 2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo - se operante - quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale "Maneggio in azienda agrituristica (MAN)".
- 3) derivanti dalla responsabilità personale dei singoli cacciatori;
- 4) prodotti dalla selvaggina alle coltivazioni ed alle produzioni agricole.

3. R.C. VITA PRIVATA (VPR)

Per la **Responsabilità Civile della vita privata** - fermo quanto previsto dalle esclusioni dell'Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T." qualora applicabili - sono inoltre esclusi i danni:

- 1) causati da esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare;
- 2) derivanti dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- 3) verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

- 4) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
 - 5) conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
 - 6) causati da animali non domestici (es. rettili, aracnidi, ecc.);
 - 7) derivanti dalla pratica di campeggio libero, cioè all'esterno di camping regolarmente autorizzati;
 - 8) conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica.
- a) Relativamente ai rischi derivanti da **proprietà o uso di velocipedi** da parte dell'Assicurato, del suo nucleo familiare per uso privato, sono esclusi i danni:
 - subiti dalle persone trasportate;
 - causati a terzi da velocipedi (compresi monopattini e simili) aventi caratteristiche non conformi a quelle previste dalle norme vigenti per la circolazione e/o utilizzati su strade ove non è ammesso l'utilizzo in base alle norme vigenti;
 - utilizzati per ragioni diverse dall'uso privato.
 - b) Relativamente ai rischi derivanti da **fatto di figli minori** di cui i genitori debbano rispondere e rischi derivanti dalla mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati, sono esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso;
 - c) Relativamente ai rischi della **proprietà o uso di cani** sono esclusi dalla copertura i cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e/o loro incroci (c.d. cani pericolosi, come pubblicato nella G.U. n.10 del 13 gennaio 2007, l'Ordinanza 12 Dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani");
 - d) Relativamente ai rischi della **detenzione o l'uso autorizzato di armi** nel rispetto delle norme vigenti, resta comunque escluso i danni derivanti dall'esercizio della caccia e dall'esercizio dell'attività venatoria in genere.

4. DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. dell'albergatore (DCC)

Per la garanzia **Danni alle cose portate dai Clienti - R.C. dell'albergatore** - fermo quanto previsto dalle esclusioni dell'Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T." qualora applicabili - sono esclusi i danni:

- 1) cagionati da incendio o da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura;
- 2) causati da lavatura, smacchiatura e simili;
- 3) a valori;
- 3) a cose contenute in tende, roulotte o su veicoli e natanti in genere;
- 4) da sottrazioni e/o da danneggiamento di veicoli e natanti in genere;
- 4) agli oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato o a quelli che l'Assicurato stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.

5. MANEGGIO nell'Azienda Agrituristica (MAN)

Per la Garanzia Opzionale **Maneggio nell'Azienda Agrituristica** - fermo quanto previsto dalle esclusioni dell'Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T." qualora applicabili - l'assicurazione non è operante:

- 1) per i danni alle persone che cavalcano o conducono i cavalli;
- 2) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- 3) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia;
- 4) per la responsabilità personale dei singoli cavalieri che cavalcano o conducono gli animali.

6. LAVORI AGRICOLI SVOLTI PER CONTO O A FAVORE DI TERZI (LTA)

Per la Clausola Opzionale RC: **LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi** (compresa l'eventuale **attività di sgombero neve**) sono sempre esclusi i danni:

- a) connessi al rischio della circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate di macchine agricole;

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

- b) da circolazione di macchine agricole su fondi o su strade private ove non è ammesso il passaggio in base alle norme vigenti e da circolazione di macchine agricole su fondi o su strade private avvenuta senza l'autorizzazione del legittimo proprietario;
- c) alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- d) subiti dalle persone trasportate sulle macchine agricole e/o sui relativi rimorchi;
- e) alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale;
- f) indiretti in genere.

7. STAZIONE DI MONTA (STM)

Per la Clausola Opzionale RC: **STM - Stazione di monta**, sono sempre esclusi i danni:

- a) subiti dagli animali di proprietà di terzi durante il trasferimento derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- b) subiti dagli animali di proprietà di terzi verificatisi durante il carico e scarico degli stessi dai mezzi di trasporto o dai carrelli/rimorchi per trasporto animali;
- c) riconducibili o imputabili alla Responsabilità Civile Professionale del veterinario;
- d) subiti dal nascituro in genere, compresi quelli conseguenti o derivanti da alterazioni genetiche, da deformazioni, malformazioni e simili;
- e) dovuti a mancata fecondazione, mancata gravidanza, aborto spontaneo e simili complicanze;
- f) subiti dagli animali di proprietà di terzi derivanti da malattie infettive in genere.
- g) indiretti in genere.

8. R.C. SOLA PROPRIETÀ dell'Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)

Per la garanzia "R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)", ferme le esclusioni generali previste dall'Art. 4.14 - "Esclusioni R.C.T." qualora applicabili, si precisa che relativamente alla **proprietà dei fabbricati**, sono esclusi i danni:

- 1) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 2) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, che non siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- 3) da gelo;
- 4) derivanti da corpi di fabbricato abbandonati e/o in rovina.

Art.4.17|Esclusioni R.C.O.

La garanzia R.C.O. non è valida:

- a) se l'Assicurato non è in regola al momento del sinistro con gli obblighi previsti dall'assicurazione di legge;
- b) per le malattie professionali;
- c) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- d) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- e) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- f) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- g) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- h) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Come e con quali condizioni operative mi assicuro Garanzia R.C.T. e garanzia R.C.O.

Art.4.18| R.C.T./R.C.O. - Validità territoriale

La **garanzia R.C.T.** vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero con esclusione di U.S.A. e Canada. Sono compresi i sinistri che avvengano nei territori di U.S.A. e Canada se relativi alla partecipazione temporanea a mostre, fiere e convegni o viaggi per trattative di affari.

Per la garanzia **Committenza auto** (Art. 4.11), la validità territoriale è così delimitata:

- la garanzia **Committenza auto** è operante per i sinistri che avvengano entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

La **garanzia R.C.O.** (Art. 4.12 - "Garanzia R.C.O. - Casistiche e/o eventi assicurati"), vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero.

Art.4.19| Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga dell'Art. 4.13 - "Soggetti non considerati terzi", lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:

- a) le persone che, titolari di altre aziende agricole, loro familiari conviventi o dipendenti, in via occasionale a titolo di scambio d'opera partecipano ai lavori dell'azienda assicurata;
- b) le persone che possano trovarsi nell'ambito dell'azienda per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di macchinari ed impianti, sempre che ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'assicurazione;
- c) i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico o scarico e complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- d) i liberi professionisti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'azienda per ragione del loro incarico.

Art.4.20| Parametri di rischio - Variazioni e tolleranze dei parametri di rischio

Il premio della "Sezione D - Responsabilità Civile" è determinato in base a parametri di rischio specifici a seconda delle partite interessate, quali:

- a) numero ettari in proprietà e/o condotti dall'Assicurato per la partita/garanzia:
 - "R.C. Azienda Agricola con parametro ettari (RCTO)";
 - "R.C. Azienda Agrituristica con parametro ettari (AGRI)";
 - "R.C. Azienda Agrituristica Venatoria con parametro ettari (VEN)";
- b) numero ettari in proprietà dell'Assicurato per la partita/garanzia "R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)";
- c) entità fatturato azienda (come da relativa definizione) per la partita/garanzia "R.C. Azienda Agricola con parametro fatturato (RCDAG)", "R.C. Azienda Agrituristica su fatturato (AGRI2)", "R.C. Azienda Agrituristica Venatoria su fatturato (VEN2)" con applicazione della Clausola Regolazione Premio;
- d) entità fatturato maneggio (come da relativa definizione) per la partita/garanzia "Maneggio in Azienda Agrituristica (MAN)", senza applicazione della Clausola Regolazione Premio;

dichiarati dal Contraente o dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Tolleranza del 10% del parametro di rischio

In caso di variazione del numero o dell'entità di uno dei parametri sopra indicati nel corso del contratto (con eccezione delle partite/garanzie "R.C. Azienda Agricola con parametro Fatturato (RCDAG)", "R.C. Azienda Agrituristica con parametro Fatturato (AGRI2)", "R.C. Azienda Agrituristica Venatoria con parametro Fatturato (VEN2)" che prevedono l'applicazione della Clausola Regolazione Premio), il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora all'insorgere del sinistro dovesse risultare che il valore del parametro di rischio indicato in polizza o nell'ultima comunicazione del Contraente o dell'Assicurato dovesse risultare:

- non superiore al 10% rispetto agli ettari dichiarati, col minimo di 2 ettari, per la partita/garanzia "R.C. Azienda Agricola con parametro ettari (RCTO)";
- non superiore al 10% rispetto agli ettari dichiarati, col minimo di 2 ettari, per la partita/garanzia "R.C. Azienda Agrituristica con parametro ettari (AGRI)";
- non superiore al 20% rispetto agli ettari dichiarati, col minimo di 3 ettari, per la partita/garanzia "R.C. Azienda Agrituristica Venatoria con parametro ettari (VEN)";
- non superiore al 10% rispetto agli ettari dichiarati, col minimo di 2 ettari, per "R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)";
- non superiore al 20% rispetto al fatturato Maneggio dichiarato, comunque col minimo di 10.000,00 euro, per la partita/garanzia "Maneggio in Azienda Agrituristica (MAN)".

AXA rinuncerà ad applicare la proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.; negli altri casi AXA, ai sensi del disposto dell'art. 1898 C.C., risponderà in proporzione al valore del parametro assicurato rispetto a quello effettivo.

Si precisa che per le partite/garanzie "R.C. Azienda Agricola con parametro fatturato (RCDAG)", "R.C. Azienda Agrituristica con parametro Fatturato (AGRI2)", "R.C. Azienda Agrituristica Venatoria con parametro Fatturato (VEN2)" e per le garanzie della Sezione F - R.C. Prodotti, se operanti in polizza, è sempre prevista l'applicazione della Clausola Regolazione Premio (RP), quindi per tali garanzie non è prevista una clausola di tolleranza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione D - Responsabilità Civile

Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE		
Garanzia Base R.C.T. R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGR12) R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico (Art. 4.1, punto 1, lett. b)	Massimale assicurato	"Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza.
Proprietà o uso di eventuali passaggi a livello ubicati nei fondi dell'azienda assicurata (Art. 4.1, punto 2)	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci (Art. 4.1, punto 8)	2% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore) per i danni a cose o ad animali.
Danni a cose provocati da cani, cavalli o da animali facenti parte del bestiame e per danni a terreni o coltivazioni provocati da animali (Art. 4.1, punto 9), 10), 11), 12)	Massimale assicurato	"Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza per danni a cose.
Uso di velocipedi per ragione inerenti la conduzione dei fondi (Art. 4.1, punto 13)	Massimale assicurato	Per danni a cose franchigia 250,00 euro per sinistro.
Proprietà e uso di impianti a fune per il solo trasporto cose (Art. 4.1, punto 19)	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio dei fabbricati destinati ad Azienda Agricola/Agrituristica (compresa eventuale abitazione) e del relativo contenuto (Art. 4.3)	50% del massimale assicurato per sinistro e per anno	-
Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio cagionati da macchine agricole (Art. 4.3)	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	"Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza.
Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad Abitazione Rurale/Masseria e del relativo contenuto (Art. 4.3)	20% del massimale assicurato per sinistro e per anno	-
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 4.4)	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno, tale limite è elevato al 10% del massimale per i danni derivanti da incendio	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Danni da inquinamento accidentale (Art. 4.5)	8% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Danni alle condutture ed impianti sotterranei (Art. 4.6)	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).
Danni a mezzi sotto carico e scarico (Art. 4.7)	Massimale assicurato	"Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza.
Danni a cose di terzi movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (Art. 4.8)	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro (o "Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza se superiore).

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione D - Responsabilità Civile

Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE		
Garanzia Base R.C.T. R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2) R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno (Art. 4.9)	5% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500, ⁰⁰ euro per sinistro. Per danni a fabbricati e relative pertinenze scoperto 10% col minimo di 1.500, ⁰⁰ euro per sinistro.
Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi (Art. 4.10)	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo pari alla Franchigia RCT per sinistro" indicata in scheda di polizza per veicolo danneggiato.
Committenza auto (Art. 4.11)	Massimale assicurato	Franchigia 250, ⁰⁰ euro per sinistro.
R.C. della committenza lavori di straordinaria manutenzione (Art. 4.11)	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000, ⁰⁰ euro per sinistro.
Garanzia Base R.C.O. R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2) R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)	Limite di indennizzo	Franchigia R.C.O.
R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (Art. 4.12)	Massimale assicurato	Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia di 2.500, ⁰⁰ euro.
Solo per Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Servizio di sorveglianza di minori (fattoria didattica e/o servizio baby club)	10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Franchigia 1.500, ⁰⁰ euro per i danni corporali subiti dai minori.
Errato trattamento dei dati personali dei clienti dei clienti dell'agriturismo (Legge sulla "Privacy")	30.000, ⁰⁰ euro per sinistro e per anno	Franchigia 300, ⁰⁰ euro per sinistro.
R.C. VITA PRIVATA (VPR)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Attività degli addetti ai servizi domestici (garanzia VPR punto 6)	50% del massimale R.C. vita privata per sinistro e per anno	-
Per danni a cose provocati da cani o cavalli e per danni a terreni e coltivazioni provocati da animali domestici (garanzia VPR punto 8)	Massimale R.C. vita privata assicurato	Franchigia 250, ⁰⁰ euro per sinistro.
Proprietà o uso di velocipedi per uso privato (garanzia VPR punto 10)		Franchigia 250, ⁰⁰ euro per sinistro.
DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. dell'albergatore (DCC)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni alle cose portate dai Clienti	Limite di indennizzo assicurato indicato in polizza	Franchigia di 150, ⁰⁰ euro per ogni cliente danneggiato
Per danni a oggetti preziosi portati dai clienti ospiti e non consegnati all'Assicurato	50% del limite DCC assicurato	Franchigia di 300, ⁰⁰ euro per ogni cliente danneggiato
MANEGGIO nell'Azienda Agrituristica (MAN)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini	Massimale unico assicurato	Franchigia di 250, ⁰⁰ euro per sinistro, per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli

Condizioni di Assicurazione

Sezione D - Responsabilità Civile

Tabella limiti Sezione D - Responsabilità Civile

Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE		
Clausole Opzionali R.C. LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per danni a persone	100% del massimale assicurato, per sinistro e per anno	Nessuna franchigia
Per danni a cose o animali (diversi dai danni da inquinamento accidentale)	200.000,00 euro per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro.
Per danni da inquinamento accidentale in genere, compreso quello derivante da impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci	50.000,00 euro per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.
Per danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata	300.000,00 euro per danni a cose per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per ogni danno a cose.
Clausole Opzionali R.C. STM - Stazione di monta	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Per danni direttamente subiti dagli animali di proprietà di terzi durante la permanenza del bestiame in custodia presso l'Azienda Agricola che verrà o che è stato sottoposto alla monta.	10% del massimale assicurato, RC Azienda Agricola con il massimo di 50.000,00 euro per singolo animale di terzi che ha subito lesioni o morte	Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per sinistro.
R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)	Limite di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Danni da spargimento d'acqua e rigurgito sistemi di scarico	Massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica.	Franchigia 250,00 euro per sinistro.
Proprietà di eventuali passaggi a livello ubicati nei fondi dell'azienda assicurata	5% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno	Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro per sinistro.
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio dei fabbricati destinati ad Azienda Agricola/Agrituristica (compresa eventuale abitazione del fabbricato) di proprietà dell'Assicurato	50% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno.	-
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 4.4)	5% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno, tale limite è elevato al 10% del massimale per i danni derivanti da incendio	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.
Danni da inquinamento accidentale (Art. 4.5)	8% del massimale assicurato per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.
Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi (Art. 4.10)	10% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno	Scoperto 10% col minimo di 250,00 per veicolo danneggiato.
R.C. della committenza lavori di straordinaria manutenzione (Art. 4.11)	10% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno	Scoperto 20% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale

Norme che regolano la Sezione E - Tutela Legale

Art. 5.0| Gestione del contratto

AXA si avvale per la gestione dei sinistri di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale
Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
ufficio.legale@axa-assistance.com

di seguito denominata IPA, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Art. 5.1| Come mi posso assicurare - Soggetti assicurati

IPA gestisce e liquida il sinistro di Tutela Legale fino al limite massimo per sinistro indicato in scheda di polizza.

Ai sensi del presente contratto sono considerati "Assicurati" (soggetti assicurati):

- l'azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti;
- i dipendenti dell'azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori somministrati;
- nelle imprese familiari (art. 230 bis C.C.) sono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'impresa.

Cosa posso assicurare - Garanzia Base Tutela Legale

Art. 5.2| Oneri assicurati

Avvalendosi di IPA per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale indicato in polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito dell'attività agricola o agrituristica o agrituristica-venatoria esercitata, comprese le relative attività complementari.

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:

- le **spese per l'intervento del legale incaricato** per la gestione del sinistro;
- le eventuali **spese del legale di controparte**, in caso di transazione autorizzata da IPA ai sensi del successivo Art. 7.24 - "Gestione del sinistro", **o quelle di soccombenza** in caso di condanna dell'Assicurato;
- le **spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere**, purché concordate con IPA ai sensi del successivo Art. 7.24 - "Gestione del sinistro";
- le **spese processuali nel processo penale** ai sensi dell'art. 535 Codice di Procedura Penale;
- le **spese di giustizia**;
- le **spese attinenti all'esecuzione forzata** limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assicurato;
- il **Contributo Unificato** per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 7.22 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

Art. 5.3| Casi assicurati

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

- a) **controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;**
- b) **controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi**, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 C.C. **In tali ipotesi, AXA garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa;**
- c) **difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni** commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento dell'attività/professione assicurata. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento - art. 444 c.p.p.), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- d) **controversie individuali di lavoro del Contraente con i dipendenti, purché regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro o con suoi agenti e rappresentanti;**
- e) **controversie relative alla proprietà e altri diritti reali o locazione dei locali o dei fondi ove l'Assicurato esercita la propria attività purché indicati in Polizza** (con esclusione delle vertenze relative a contratti di compravendita di beni immobili; quelle relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia; quelle relative a contratti di leasing immobiliare e quelle relative all'affitto d'azienda agricola, agrituristica o agrituristica-venatoria).

Come ampliare la copertura assicurativa Tutela Legale

(Garanzie Opzionali operanti solo se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)

PACCHETTO PLUS

A parziale deroga di quanto previsto ai punti 1) e 3) dell'Art. 5.4 - "Esclusioni e delimitazioni Tutela Legale", le garanzie previste all'Art. 5.2 - "Oneri assicurati", vengono prestate anche per i seguenti casi:

- 1) **controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, con i fornitori** dell'azienda agricola o agrituristica, sempre che il valore in lite sia superiore a 3.000,00 euro. La garanzia è prestata fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di due sinistri per anno assicurativo;
- 2) **controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i clienti dell'azienda agricola o agrituristica assicurata, diverse dal recupero crediti, relative a fornitura di beni o prestazioni di servizi**, sempre che il valore in lite sia superiore a 1.000,00 euro.
La garanzia è prestata fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di un solo sinistro per ciascun anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro;
- 3) per **sostenere vertenze contrattuali per i recupero crediti con i clienti** dell'azienda agricola o agrituristica assicurata relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato sempre che il valore in lite sia superiore a 1.000,00 euro.
La garanzia è prestata fino a 2.000,00 euro per sinistro e con il limite di un solo sinistro per ciascun anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale

Per quanto riguarda il recupero crediti, le forniture di beni o prestazioni di servizi devono essere effettuate trascorsi 90 giorni dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (art. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). IPA accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

L'assicurazione è prestata ferme le restanti esclusioni dell'Art. 5.4 - "Esclusioni e delimitazioni Tutela Legale" e in base a quanto previsto dalla Garanzia Base Sezione E - Tutela Legale (Art. 5.6 - "Validità territoriale Garanzia Tutela Legale", Art. 5.5 - "Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro", Artt. 7.22, 7.23, 7.24 e 7.25 per la gestione del sinistro.

ESTENSIONE AL D.Lgs. n. 193/2007 (e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di Sicurezza alimentare)

1) Garanzie e soggetti assicurati

Nei limiti del massimale indicato in polizza, le garanzie previste all'Art. 5.2 - "Oneri assicurati", vengono prestate al Contraente/Assicurato in relazione al D. Lgs. n. 193/2007 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare o del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente dell'Azienda.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di Sicurezza alimentare per:

- a) la **difesa nei procedimenti penali** per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) la **difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose** (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- c) le **opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi**, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie, ciò a parziale deroga della lettera d) dell'Art. 5.4 - "Esclusioni e delimitazioni Tutela Legale".

IPA provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione della opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire ad IPA il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

2) Insorgenza del sinistro

In deroga all'Art. 5.5 - "Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro", ai fini della presente garanzia, per insorgenza del sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia viene prestata per i sinistri siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate al punto 1) "Garanzie e soggetti assicurati" o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale

Che cosa non è assicurato - Sezione Tutela Legale

Art. 5.4| Esclusioni e delimitazioni Tutela Legale

Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- b) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario (escluse quindi, a mero titolo esemplificativo, anche le vertenze relative dall'applicazione delle sanzioni amministrative da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche);
- d) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge.

Inoltre la garanzia non è operante per le controversie:

- 1) relative a recupero crediti;
- 2) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato o derivanti dalla navigazione di aeromobili di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
- 3) di natura contrattuale, salvo quanto previsto dall'Art. 5.2 - "Oneri assicurati", lettere d) ed e);
- 4) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- 5) relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
- 6) relative a sinistri causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 7) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
- 8) relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
- 9) relative a marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- 10) collettive di lavoro;
- 11) concernenti diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 12) relative a contratti di leasing immobiliare;
- 13) relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- 14) relative a contratti di compravendita di beni immobili;
- 15) relative all'affitto d'azienda agricola, agrituristica o agrituristica-venatoria;
- 16) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza nei cantieri);
- 17) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di "Sicurezza alimentare" - salvo, se operante, quanto previsto dalla relativa estensione di garanzia.

Infine l'assicurazione non è operante per fatti conseguenti a atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; scioperi e serrate; terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale

Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Tutela Legale

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

IPA non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico Sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 5.5| Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali,
- b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi,

e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 5.6| Validità territoriale Garanzia Tutela Legale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera.

Art. 5.7| Variazione e tolleranza del parametro di rischio (numero ettari) - Tolleranze

Il premio della "Sezione E - Tutela Legale", è determinato in base al numero di ettari dell'azienda agricola o agrituristica dichiarati dal Contraente o dall'Assicurato al momento di stipulazione della polizza.

In caso di variazione del numero di ettari sopra indicati nel corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora all'insorgere di un sinistro il valore del numero ettari dovesse risultare superiore al 10%, col minimo di 2 ettari, rispetto a quelli dichiarati, AXA non rinuncerà ad applicare la proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

Condizioni di Assicurazione

Sezione E - Tutela Legale

Tabella limiti Sezione E - Tutela Legale

Sezione E - TUTELA LEGALE		
Garanzia Base Tutela legale	Limite di rimborso	
Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti	Massimale indicato in polizza valido per sinistro	
Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito		
Difesa penale dell'Assicurato		
Controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti o agenti e rappresentanti		
Controversie relative alla proprietà e altri diritti reali o locazione dei locali o dei fondi ove l'Assicurato esercita la propria attività		
Pacchetto PLUS (Opzionale)	Limite di rimborso	Franchigia
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i fornitori, con valore in lite superiore a 3.000,00 euro	Fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di 2 sinistri per anno	-
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i clienti, diverse dal recupero crediti, relative a fornitura di beni o prestazioni di servizi, con valore in lite superiore a 1.000,00 euro	Fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno	Franchigia di 250,00 euro per sinistro
Vertenze contrattuali per il recupero crediti con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, con valore in lite superiore a 1.000,00 euro	Fino a 2.000,00 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno	Franchigia di 250,00 euro per sinistro
D.Lgs. n. 193/2007 (Opzionale)	Limite di rimborso	
Casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare	Massimale indicato in polizza valido per sinistro	

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - R.C. Prodotti

Norme che regolano la Sezione F - R.C. Prodotti

(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 6.0| Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Prodotti - Prodotti assicurati

1. Massimale R.C. Prodotti

Il massimale di garanzia base "R.C. Prodotti", indicato nella scheda di polizza, rappresenta il massimo esborso di AXA:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo di assicurazione;
- per sinistro in serie.

2. Prodotti assicurati

Per **prodotti assicurati** si intendono esclusivamente:

- vini, alcoolici, distillati, aceti;
- olii alimentari;
- latte, latticini e formaggi;
- frutta e verdura fresca o conservata, marmellate;
- carni, salumi, strutto;
- cereali, legumi, crusca, farina;
- pane, pasta fresca, dolci;
- miele, pappa reale, propoli, uova, funghi freschi e secchi anche confezionati.

Eventuali differenti precisazioni sui prodotti assicurati devono essere specificamente indicate in scheda di polizza.

La Sezione F - R.C. Prodotti prevede sempre l'operatività della clausola RP - Regolazione premio.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 6.1| R.C. Prodotti - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime "Claims made")

1. Responsabilità Civile Prodotti - Oggetto della Garanzia Base R.C. Prodotti

AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale "R.C. Prodotti" indicato in scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le richieste di risarcimento (capitale, interessi, spese), pervenute per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, quale civilmente responsabile per **danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza** oggetto dell'attività assicurata - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose, diverse dal prodotto difettoso;

anche se derivanti da:

- a) errata concezione e/o progettazione del prodotto;
- b) errata preparazione e/o produzione del prodotto;
- c) errato confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto;
- d) errata predisposizione di istruzioni di uso e/o conservazione, di modalità di montaggio/assemblaggio del prodotto;

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - R.C. Prodotti

- e) contaminazione che si verifica in conseguenza della preparazione, produzione, confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto o qualsiasi altra attività collaterale;
- f) dolo dei dipendenti.

L'assicurazione si intende inoltre operante per:

- i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;
- i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;

entro il limite di 1/3 del massimale indicato in scheda di polizza per sinistro, per sinistro in serie e per anno assicurativo, ferma l'applicazione dello scoperto e relativo minimo (o franchigia) previsti dal contratto indicati in scheda di polizza e nella "Tabella Limiti Sezione F - R.C. Prodotti".

In ogni caso AXA non riconosce le spese da chiunque sostenute per la realizzazione, riparazione, distruzione di un prodotto complesso, non materialmente danneggiato (c.d. garanzia di prodotto o garanzia di fornitura), ma comunque rivelatosi inutilizzabile o non idoneo all'uso cui è destinato a causa:

- di un difetto del prodotto componente assicurato con l'assicurazione R.C. Prodotti;
- di caratteristiche tecniche non adeguate o comunque difformi da quelle richieste dall'acquirente / committente del prodotto componente assicurato con l'assicurazione R.C. Prodotti.

2. Limiti di indennizzo - Scoperto/Franchigia Garanzia base R.C. Prodotti

Rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto dell'importo di ciascun danno con il minimo (o franchigia) e il massimo di scoperto indicati nella scheda di polizza e nella "Tabella Limiti Sezione F - R.C. Prodotti".

Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Prodotti Garanzie Opzionali R.C. Prodotti

(Garanzie Opzionali operanti se espressamente richiamate in scheda di polizza e corrisposti i relativi premi)

R.C. Prodotti - ESTENSIONE DELLA GARANZIA AI PRODOTTI CONSEGNATI DIRETTAMENTE IN USA e CANADA - ESPORTAZIONE DIRETTA (P50)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 6.5 - "R.C. Prodotti - Delimitazione territoriale", la garanzia è valida anche per i prodotti consegnati negli U.S.A. e Canada e per i danni ovunque verificatisi. Questa specifica estensione è valida solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente garanzia P50 e di eventuali altre analoghe estensioni previste su polizze precedentemente stipulate con AXA e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

Rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto dell'importo di ciascun danno con il minimo (o franchigia) e il massimo di scoperto previsti per i danni verificatisi in U.S.A. e Canada come indicati nella scheda di polizza (e nella "Tabella Limiti Sezione F - R.C. Prodotti").

È comunque sempre escluso dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages).

La presente estensione di garanzia è operante per annualità assicurativa; in mancanza di recesso di una delle Parti da inviarsi con lettera raccomandata 60 giorni prima della scadenza, la garanzia è prorogata di un anno. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).

In caso di recesso, ferma l'efficacia delle altre garanzie per l'intera durata del contratto, il premio sarà proporzionalmente ridotto della parte relativa alla presente estensione.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - R.C. Prodotti

R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77)

1. Oggetto della garanzia Ritiro Prodotti: danni a persone

AXA, a deroga di quanto previsto dal successivo punto 2) dell'Art. 6.3 - "Esclusioni R.C. Prodotti - Casi esclusi dall'assicurazione":

- rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato,
- si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per le richieste a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute da terzi per il ritiro dal mercato dei prodotti, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti descritti in polizza,

a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) i prodotti abbiano cagionato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- 2) vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- 3) il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere (es. pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori).

Nel caso di prodotti destinati ad animali la garanzia di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera per morte o per lesioni agli animali stessi.

2. Limiti di indennizzo - Scoperto/Franchigia Garanzia Ritiro Prodotti

La garanzia "P77 - Ritiro Prodotti" è prestata con un limite massimo di indennizzo indicato in scheda di polizza che rappresenta un sotto-limite del massimale della partita "R.C. Prodotti - Garanzia Base"; tale sotto-limite di indennizzo rappresenta il massimo esborso di AXA per:

- a) sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
- b) sinistri imputabili allo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;

indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate nello stesso periodo.

La garanzia "P77 - Ritiro Prodotti" è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti (scoperto e minimo/franchigia e massimo di scoperto) indicati nella scheda di polizza.

I limiti relativi all'operazione di Ritiro Prodotti sono da intendersi complementari a quelli previsti per la copertura R.C. Prodotti.

3. Danno indennizzabile - Spese coperte Ritiro Prodotti

La presente assicurazione copre esclusivamente le spese a carico dell'Assicurato e/o del produttore finale:

- a) per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta nel più breve tempo possibile o con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità.
Si intendono compresi i costi relativi agli annunci diretti ai distributori o ai punti vendita nonché, nel caso di prodotti destinati ai consumatori finali, gli invii diretti ai consumatori e l'assistenza telefonica tramite l'attivazione di call center, le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione effettuati con modalità e quantità adeguate all'evento per informare in modo efficace ed efficiente i consumatori.
Tali spese sono prestate nell'ambito del limite di indennizzo previsto dalla presente garanzia "Ritiro Prodotti", con il limite per ogni sinistro di 10.000,00 euro;
- b) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
- c) per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d) per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti per un periodo massimo di 6 mesi;

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - R.C. Prodotti

- e) per la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- f) per il riconfezionamento e/o la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- g) per la commercializzazione dei prodotti ritirati per fini diversi dal consumo umano (es. cibi o mangimi per animali) o per altri usi o destinazioni, sempre che, tale operazione sia legalmente ammessa, e che tali maggiori spese siano inferiori a quelle per la distruzione o magazzinaggio temporaneo. Per maggiori spese si intendono le eventuali spese di trasformazione, reimballaggio, trasporto e fiscali nonché, ove necessario, quelle per provvedere al controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere per beni simili in relazione ai nuovi usi, destinazioni o mercati.

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai prestatori di lavoro di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Premesso che rimane all'Assicurato l'iniziativa e la responsabilità di decisione circa l'organizzazione delle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti, l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato purché ragionevoli, necessarie e strettamente legate al sinistro, sempre che tali operazioni di ritiro dei prodotti vengano effettuate in modo palese.

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Ritiro Prodotti, sull'utilità delle spese o sull'entità di esse, resta operante quanto previsto dall'Art. 7.27 - "R.C. prodotti - Arbitrato irrituale".

R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77A)

1. Oggetto della garanzia Ritiro Prodotti: danni a persone e/o danni a cose

AXA, a deroga di quanto previsto dal successivo punto 2) dell'Art. 6.3 - "Esclusioni R.C. Prodotti - Casi esclusi dall'assicurazione":

- rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato,
- si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per le richieste a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute da terzi per il ritiro dal mercato dei prodotti, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti descritti in polizza,

a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) i prodotti abbiano cagionato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali, nonché danneggiamenti a cose di proprietà degli stessi;
- 2) vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- 3) il ritiro sia stato ordinato dall'Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicurezza che si può legittimamente attendere (es. pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurezza dei consumatori).

Nel caso di prodotti destinati ad animali la garanzia di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera per morte o per lesioni agli animali stessi.

2. Limiti di indennizzo - Scoperto/Franchigia Ritiro Prodotti

La garanzia "P77A - Ritiro Prodotti" è prestata con un limite massimo di indennizzo indicato in scheda di polizza che rappresenta un sotto-limite del massimale della partita "R.C. Prodotti - Garanzia Base"; tale sotto-limite di indennizzo rappresenta il massimo esborso di AXA per:

- a) sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
- b) sinistri imputabili allo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;

indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate nello stesso periodo.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - R.C. Prodotti

La garanzia P77A - Ritiro Prodotti è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti (scoperto e minimo/franchigia e massimo di scoperto) indicati nella scheda di polizza.

I limiti relativi all'operazione di Ritiro Prodotti sono da intendersi complementari a quelli previsti per la copertura R.C. Prodotti.

3. Danno indennizzabile - Spese coperte Ritiro Prodotti

La presente assicurazione copre esclusivamente le spese a carico dell'Assicurato e/o del produttore finale:

- a) per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta nel più breve tempo possibile o con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità.
Si intendono compresi i costi relativi agli annunci diretti ai distributori o ai punti vendita nonché, nel caso di prodotti destinati ai consumatori finali, gli invii diretti ai consumatori e l'assistenza telefonica tramite l'attivazione di call center, le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione effettuati con modalità e quantità adeguate all'evento per informare in modo efficace ed efficiente i consumatori.
Tali spese sono prestate nell'ambito del limite di indennizzo previsto dalla presente garanzia "Ritiro Prodotti", con il limite per ogni sinistro di 10.000,00 euro;
- b) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
- c) per l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d) per il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti per un periodo massimo di 6 mesi;
- e) per la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- f) per il riconfezionamento e/o la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- g) per la commercializzazione dei prodotti ritirati per fini diversi dal consumo umano (es. cibi o mangimi per animali) o per altri usi o destinazioni, sempre che, tale operazione sia legalmente ammessa, e che tali maggiori spese siano inferiori a quelle per la distruzione o magazzinaggio temporaneo. Per maggiori spese si intendono le eventuali spese di trasformazione, reimballaggio, trasporto e fiscali nonché, ove necessario, quelle per provvedere al controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere per beni simili in relazione ai nuovi usi, destinazioni o mercati.

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai prestatori di lavoro di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Premesso che rimane all'Assicurato l'iniziativa e la responsabilità di decisione circa l'organizzazione delle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti, l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato purché ragionevoli, necessarie e strettamente legate al sinistro, sempre che tali operazioni di ritiro dei prodotti vengano effettuate in modo palese.

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Ritiro Prodotti, sull'utilità delle spese o sull'entità di esse, resta operante quanto previsto dall'Art. 7.27 - "R.C. prodotti - Arbitrato irrituale".

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - R.C. Prodotti

Che cosa non è assicurato - R.C. Prodotti

Art. 6.2| R.C. Prodotti - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C. Prodotti:

- 1) il titolare, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, salvo in caso di morte o lesioni personali;
- 2) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente dei soggetti indicati al precedente punto, salvo in caso di morte o lesioni personali;
- 3) società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.

Art. 6.3| Esclusioni R.C. Prodotti - Casi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C. Prodotti non comprende:

- 1) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- 2) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quanto previsto dalle clausole P77 o P77A - "Ritiro prodotti" se operanti);
- 3) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento da falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C. Prodotti:

- a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi;
- b) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate da AXA;
- c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- d) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- e) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) i danni derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- g) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- h) i danni derivanti da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, tabacco e suoi derivati;
- i) i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell'HIV, alla sindrome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
- j) i danni provocati da prodotti di ingegneria genetica (O.G.M.) o che contengono componenti, sostanze, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; nonché i danni provocati dall'uso di semi o organismi geneticamente modificati in laboratorio, relativamente ai danni connessi a tale modifica genetica;
- k) i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti tali secondo provvedimento di Autorità competente nazionale o della Commissione Europea in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;
- l) le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - R.C. Prodotti

- m) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da Danno Cyber così come indicato all'Art. 15 ter – “Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RC Prodotti” delle Norme comuni che regolano l'assicurazione
- n) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobilistica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi;
- o) relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia totale o parziale dei prodotti assicurati.
- p) i danni provocati in U.S.A., Canada da funghi e spore per le seguenti tipologie di prodotti: impermeabilizzanti, isolanti, coibenti, rivestimenti e controsoffitti, prefabbricati, portanti e non, condizionamento e refrigerazione, vernici, pitture, smalti, resine, solventi, collanti;
- q) i danni derivanti dalla presenza nel prodotto di antiparassitari, antibiotici, pesticidi, insetticidi il cui utilizzo non è ammesso dalle norme in vigore e/o che ecceda i limiti consentiti dalla legge;
- r) i danni derivanti dalla presenza nei seguenti prodotti: uova, latte e loro derivati di antiparassitari, antibiotici, pesticidi, insetticidi che ecceda i limiti consentiti dalla legge.

L'Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento inerenti la garanzia R.C. prodotti già note anteriormente alla data di effetto della presente polizza o alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Art. 6.4| R.C. Prodotti - Esclusioni e delimitazioni specifiche della Garanzia Opzionale Ritiro Prodotti (P77 o P77A)

Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la garanzia “R.C. Prodotti” (Art. 6.3), la garanzia Ritiro Prodotti (P77 o P77A) non comprende:

- a) il ritiro di prodotti che sia riconducibile a evidenti violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- b) il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- c) le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto espressamente previsto al punto 3. “Danno indennizzabile - Spese coperte” dalla clausola “Ritiro prodotti (P77 o P77A)”;
- d) il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decomposizione degli stessi;
- e) il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio;
- f) le multe, ammende e penalità in genere;
- g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;
- h) le spese per ritiro di prodotti negli U.S.A. e Canada;
- i) le spese per ritiro di prodotti destinati specificamente al settore automotive (veicoli a motore in genere);
- j) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione dolosa o sabotaggio di prodotti (Tampering).

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - R.C. Prodotti

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Sezione F - R.C. Prodotti

Art. 6.5| R.C. Prodotti - Delimitazione territoriale

L'assicurazione "R.C. Prodotti" è valida per i danni ovunque verificatisi:

- per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore;
- per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi U.S.A. e Canada (salvo quanto previsto dalla clausola P50 - "Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in U.S.A. e Canada - Esportazione diretta", se operante).

La garanzia "Ritiro prodotti" (se operante la clausola P77 o P77A), vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, ovunque siano stati consegnati, fermo restando che sono escluse in ogni caso le operazioni di ritiro prodotti effettuate nei territori di U.S.A. e Canada.

Art. 6.6| R.C. Prodotti - Inizio e termine della garanzia (in regime "Claims Made")

Garanzia base R.C. Prodotti - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione "R.C. Prodotti" vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e, comunque, non oltre un anno dalla stessa.

La garanzia è operante ai sensi degli artt. 1892, 1893 C.C. sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Art. 6.7| R.C. Prodotti - Ritiro Prodotti - Inizio e termine della garanzia

Garanzia Opzionale P77 o P77A - Ritiro Prodotti - Inizio e termine della garanzia

La garanzia "Ritiro prodotti (P77 o P77A)" vale per le spese sostenute dall'Assicurato o da terzi (se ritiro indiretto) a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati a terzi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo, sempre che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.

In caso di durata poliennale o rinnovo del contratto, si conviene altresì che la garanzia vale a condizione che il sinistro si sia verificato durante il periodo di efficacia del contratto e comunque entro 2 anni dalla data di fabbricazione o consegna dei prodotti stessi.

Condizioni di Assicurazione

Sezione F - R.C. Prodotti

Tabella limiti Sezione F - R.C. Prodotti

Sezione F - R.C. PRODOTTI		
R.C. PRODOTTI	Scoperto col minimo	Limite di indennizzo
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in qualsiasi Paese esclusi U.S.A, Canada e Messico	Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 500,00 euro e massimo di scoperto di 30.000,00 euro salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza.	Salvo diversamente indicato in polizza 1/3 del massimale R.C. Prodotti per sinistro / sinistro in serie / anno assicurativo - per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività; - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile.
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in U.S.A, Canada e Messico	Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 25.000,00 euro e massimo di scoperto di 50.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza.	
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77) Danni a persone	Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza.	Limite di indennizzo indicato in scheda di polizza. Limite di 10.000,00 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77A) Danni a persone e/o cose	Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest'ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza.	Limite di indennizzo indicato in scheda di polizza. Limite di 10.000,00 euro per sinistro per le spese per comunicazioni ai distributori o ai consumatori finali.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Premessa

Premessa - Modalità di denuncia di sinistro e altre informazioni per l'Assicurato

Ai fini della denuncia del sinistro, fermo restando i termini indicati per ciascuna Sezione di garanzia, l'Assicurato o il Contraente potrà formulare la richiesta mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi:

- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Agenzia di riferimento;
- inviando mail tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente all'impresa al seguente indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it ;
- accedendo direttamente all'Area riservata da App My Axa o da sito www.axa.it ed aprendo il sinistro in autonomia (secondo le funzionalità previste);
- inviando lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - Corso Como 17, 20154 Milano.

In ogni caso l'agente dell'Agenzia di riferimento è sempre a disposizione per ogni evenienza e per supportare la denuncia del sinistro con le modalità più idonee.

Per le garanzie di Tutela Legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di IPA:

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma
Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia)
Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero)

Società di salvataggio

Relativamente alle Sezioni A - Incendio e C - Elettronica, AXA, in caso di sinistro indennizzabile, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra AXA e uno dei seguenti partner:

BELFOR Italia S.r.l - sede legale: Corso di Porta Vittoria,18 - 20122 Milano; sede operativa: Via Giovanni XXIII,181 - 21010 Cardano al Campo (VA);

PER S.p.A. - sede legale: Via Giuseppe Di Vittorio, 61 - 20068 Peschiera Borromeo (MI);

BENPOWER - sede legale: Via Stiria - 33100 Udine (UD);

RECOTECH - sede legale: Via dei Cairoli 49 - 50131 Firenze (FI).

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per garantire un pronto ed efficace piano di emergenza e per limitare l'entità del danno.

Art. 7.0| Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo

AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per le garanzie R.C. Prodotti che prevedono il ritiro diretto e/o indiretto, verificata l'operatività della garanzia "Ritiro prodotti (P77 o P77A)", ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, AXA liquida l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'Assicurato e, avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni dalla data di accettazione del Contraente/Assicurato. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

In caso di arbitrato (ai sensi del successivo Art. 7.27 - "R.C. Prodotti - Arbitrato irrituale") il pagamento dell'indennizzo è eseguito da AXA entro 15 giorni dalla data dell'accordo diretto delle Parti, ovvero dalla data di consegna ad AXA della pronuncia definitiva degli arbitri.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

In caso di ritiro indiretto AXA ha facoltà, previa comunicazione al Contraente/Assicurato di pagare l'indennizzo relativo alla garanzia Ritiro Prodotti direttamente al terzo danneggiato che ha effettuato le operazioni di ritiro, ai sensi dell'art. 1917 C.C.

Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'Art. 7.24 - "Gestione del Sinistro" per la Tutela legale), IPA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di IPA; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Norme che regolano il sinistro per le Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina, C - Elettronica

Art. 7.1| Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente AXA, l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
- c) fornire ad AXA, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. AXA si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di rottura di apparecchi elettronici, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione di un perito incaricato da AXA, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per l'apparecchio elettronico danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Art. 7.2| Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da AXA, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,
- b) fra due periti nominati uno da AXA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 7.3| Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 7.1 - "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo Art. 7.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 7.2 - "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)", lettera b), i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 7.4| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7.5| Valore dei beni assicurati e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Per il Fabbricato:

- a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;

- b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera b). La riparazione o ricostruzione debbono avvenire, salvo comprovata forza maggiore, al più tardi entro 24 mesi dalla data del sinistro.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.

Per i Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)

Per i pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici la somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo o rimpiazzo degli stessi, escluso il valore dell'area.

Per i pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici l'ammontare del danno si determina stimando, la spesa necessaria per ripristinare a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo (valore a nuovo) solo se dà garanzia della riparazione o del rimpiazzo dei pannelli danneggiati; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore dei pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici al momento del sinistro.

Per i Fabbricati in legno (FLE) e per i Tunnel Agricoli (TUN):

L'ammontare del danno (totale) si stima in base al valore al momento del sinistro tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante; pertanto per tali fabbricati in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del cosiddetto valore a nuovo.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o distrutte, ridotto del degrado in relazione al grado di vetustà ed allo stato di conservazione.

Per il contenuto, a seguito di evento previsto dalla "Sezione A - Incendio":

- limitatamente all'arredamento domestico:

- c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali se dovuti all'Erario.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

- **limitatamente all'attrezzatura:**

- d) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- e) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera d) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- 1) nel caso di risposta SI "Valore a nuovo", deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione dell'attrezzatura avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera e);

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

- 2) nel caso di risposta NO "Valore a nuovo", deducendo dal valore dei beni assicurati come calcolato alla lettera e), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati;

- **limitatamente alle scorte e prodotti, bestiame e foraggio:**

- f) si stima il valore commerciale al momento del sinistro.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali se dovuti all'Erario.

Per i **danni derivanti dalla perdita di pignore**, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Le **spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro** devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 7.11 - "Assicurazione parziale".

Per le **macchine agricole targate**, a seguito di evento previsto dalla "Sezione A - Incendio" o di evento previsto dalla "Sezione B - Furto e rapina":

- in caso di perdita totale della macchina agricola targata assicurata l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, decurtato del valore dell'eventuale relitto;
- per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile alla macchina agricola, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'Assicurato la tenga a suo carico.

Il valore di mercato attribuibile alla macchina agricola assicurata viene determinato al momento del sinistro in base alle quotazioni indicate nelle pubblicazioni specializzate, quali ad esempio "Informatore Agrario".

Qualora non siano disponibili le quotazioni per la macchina agricola assicurata, si farà riferimento al valore di mercato di macchine simili per caratteristiche e prestazioni, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Per **carri, calessi, carrozze, rotoloni per irrigazioni (macchine irrigatrici semoventi) e rimorchi agricoli privi di targa facenti parte della partita "Macchine agricole"**, a seguito di evento previsto dalla "Sezione A - Incendio":

- si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimen-

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

to, stato di conservazione, di usura, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali se dovuti all'Erario.

Relativamente ai beni, a seguito di evento previsto dalla “Sezione B - Furto e rapina”: l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati - col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.

Limitatamente a pellicce, quadri, tappeti e simili oggetti d'arte, a seguito di evento previsto dalla “Sezione A - Incendio” o “Sezione B - Furto e rapina”, l'ammontare del danno è dato dal valore al momento del sinistro degli enti distrutti, sottratti o danneggiati ridotto in relazione allo stato di conservazione e uso degli enti medesimi, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui (fermo comunque quanto previsto dagli Artt. 1.16 e 2.12 - “Criteri e Limiti di indennizzo”).

In caso di raccolta o collezione, qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, AXA indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi rubati o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione.

Per selleria e finimenti a seguito di evento previsto dalla “Sezione A - Incendio” o “Sezione B - Furto e rapina”: l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni danneggiati o sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati - col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro.

Relativamente ai titoli di credito rimane stabilito che:

- g) AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- h) l'Assicurato deve restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- i) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per gli apparecchi elettronici d'ufficio, a seguito di evento previsto dalla “Sezione C - Elettronica”:

- l) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - 1) si stima per ogni apparecchio elettronico colpito da sinistro l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento dell'evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro,
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) difalcato dell'importo stimato al punto 2);

- m) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - 3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito dal sinistro stesso;
 - 4) si stima il valore del bene al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 5) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) difalcato dall'importo stimato al punto 5). Detto indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:

- α) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;
- β) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

γ) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti α) e β) ed almeno una delle condizioni del punto γ) l'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), difalato dell'importo stimato al punto 5).

Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera l) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del sinistro stimato come alla lettera m) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Fermo quanto sopra, si precisa che:

- **per gli apparecchi elettronici**, si determina la spesa necessaria per l'integrale riparazione o rimpiazzo del bene danneggiato ad eccezione dei tubi speciali e valvole elettroniche per i quali l'indennizzo viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice;
- **per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso**, si determina la spesa per la loro ricostruzione o duplicazione.

Se la ricostruzione o la duplicazione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

AXA ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 7.6| Riduzione delle somme assicurate a seguito di fenomeni elettrici, furto, rapina o estorsione, di rottura degli apparecchi elettronici, e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro".

Art. 7.7| Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 7.8| Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art. 2.7 - "Esclusioni Furto", lettere c) e d).

In caso di sinistro relativo alla "Sezione A - Incendio", se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrano alcuno dei casi previsti dall'Art. 1.10 - "Esclusioni Incendio", lettera c).

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

In caso di sinistro relativo alla “Sezione C - Elettronica”, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 3.5 - “Esclusioni Elettronica”, lettere c) e d).

Art. 7.9| Indennizzo separato

A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna partita singolarmente considerata, come se, per ogni partita fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da AXA a titolo di indennizzo per sinistro.

Art.7.10| Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da AXA. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Norme specifiche per la Sezione A - “Incendio”

Art.7.11| Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, AXA risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art.7.12| Deroga alla proporzionale - Tolleranza

Per tutte le partite della Sezione A - “Incendio” con esclusione delle partite Tunnel Agricoli (TUN) e Fabbricati in legno (FLP)

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10%, e limitatamente ai fabbricati del 20%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 7.11 - “Assicurazione parziale”, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sulle medesime cose e per i medesimi rischi, con somme assicurate globalmente sufficienti.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore della partita colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Per sole partite Tunnel agricoli (TUN) e Fabbricati in legno (FLP)

La somma assicurata con le partite “Tunnel Agricoli (TUN)” e “Fabbricati in legno (FLP)” deve corrispondere al valore allo stato d'uso o rimpiazzo delle cose assicurate, escluso il valore dell'area.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina in base al valore al momento del sinistro tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante; pertanto per tali beni in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del cosiddetto valore a nuovo.

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per le partite "Tunnel Agricoli (TUN)" o "Fabbricati in legno (FLP)" la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto precedente Art. 7.11 - "Assicurazione parziale" rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore della partita colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.

Per la partita Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)

La somma assicurata per i pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo o rimpiazzo degli stessi, escluso il valore dell'area.

Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per i pannelli solari o fotovoltaici la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 7.11 - "Assicurazione parziale" rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art.7.13| Anticipo indennizzo

Relativamente alla "Sezione A - Incendio", l'Assicurato ha diritto ad un acconto pari al 50% dell'importo minimo effettivamente liquidabile, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'indennizzo si prevede possa superare l'importo di 50.000,00 euro;
- non sia stata eccepita l'inefficacia della garanzia o in generale siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;

L'anticipo verrà corrisposto dopo trenta e giorni dalla richiesta, formulabile non prima di novanta giorni dalla denuncia del Sinistro.

Art.7.14| Esistenza di procedure concorsuali

Qualora il Contraente/Assicurato sia soggetto ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza viene liquidato, per la Sezione A - "Incendio", per i danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio (Art. 1.5, punto a), previa applicazione di uno scoperto del 10%;
- atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio compresi i danni da ordigni esplosivi (Art. 1.5, punto h), previa applicazione di uno scoperto del 20%;
- altri eventi indennizzabili ai termini della Sezione A - "Incendio" nessuna variazione rispetto ai limiti previsti in polizza.

Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Norme specifiche per la Sezione B - "Furto e Rapina"

Art.7.15| Recupero dei beni rubati

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di AXA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece AXA ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da AXA per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art.7.16| Esistenza di procedure concorsuali

Qualora il Contraente/Assicurato venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), che comporti la cessazione delle normali attività lavorative, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'importo liquidabile viene ridotto al 70%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. 2.10 - "Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia" o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Art.7.17| Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la partita "Scorte e Prodotti" sono coperte da assicurazione per il rischio di furto anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che ecceda i valori coperti dalle suddette polizze, e sino a concorrenza della somma assicurata.

Il Contraente o l'Assicurato è obbligato in caso di sinistro a dare visione ad AXA della o delle polizze di assicurazione trasporti originali concernenti le merci colpite dal sinistro.

Norme specifiche per la Sezione C - "Elettronica"

Art.7.18| Danni a computer facenti parte dell'arredamento domestico - Criteri e modalità di indennizzo

Ferme le norme previste dal precedente Art. 7.5 - "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno", per i danni a computer facenti parte dell'arredamento domestico, se il sinistro è indennizzabile sia dalla partita "Apparecchi Elettronici d'ufficio (AEU)" della Sezione C - "Elettronica" sia dalla garanzia "Fenomeni elettrici" della Sezione A - "Incendio", l'importo che fosse eventualmente scoperto dalla garanzia "Fenomeni elettrici" è indennizzabile dalla garanzia della Sezione C - "Elettronica", se operante.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Norme specifiche per la Sezione D - “Responsabilità Civile”

Art.7.19| R.C.T./R.C.O. - Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.

Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o ad AXA tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.7.20| R.C.T./R.C.O. - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle scadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la AXA e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

Art.7.21|R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Denuncia di sinistro

Si intendono espressamente operanti, in quanto compatibili, le norme previste dal precedente Art. 7.19 - “R.C.T./R.C.O. - Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.”.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Norme specifiche per la Sezione E - "Tutela Legale"

Art.7.22|Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad IPA qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad IPA notizia di ogni atto a lui notificato **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad IPA contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, IPA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con IPA.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con IPA.

Art.7.23|Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art.7.24|Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 7.22 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

IPA, così come AXA, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di IPA, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o IPA, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art.7.25|Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece a IPA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano il sinistro

Norme specifiche per la Sezione F - "R.C. Prodotti"

Art.7.26|R.C. Prodotti - Denuncia di sinistro

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste dall'Art. 7.19 - "R.C.T./R.C.O. - Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C." l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare ad AXA, tempestivamente da quando ne è venuto a conoscenza, la richiesta di risarcimento o eventuali circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria (comprese l'eventuale opportunità di procedere a operazioni di ritiro prodotti, qualora operante la garanzia P77 o P77A- Ritiro Prodotti), e di far seguito con notizie, documenti e atti relativi.

Art.7.27|R.C. Prodotti - Arbitrato irrituale

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia R.C. Prodotti (e/o della garanzia Ritiro Prodotti, qualora operante in polizza la clausola P77 o la clausola P77A), sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura, siano dovuti i rimborsi ad un collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Questo risiede, a scelta della Parte attrice, presso la sede di AXA o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Articoli di legge

CODICE CIVILE

1325 C.C.

Indicazioni dei requisiti del contratto

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
- 2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
- 3) l'oggetto (1346 e seguenti);
- 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).

1341 C.C.

Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

1342 C.C.

Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

1418 C.C.

Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

1891 C.C.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

1892 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C.

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Articoli di legge

1897 C.C.

Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 C.C.

Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 C.C.

Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

1907 C.C.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1910 C.C.

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

1913 C.C.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)

1914 C.C.

Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)

1915 C.C.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Articoli di legge

- 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile**
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
- 2359 C.C. Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
- 2952 C.C. Prescrizione in materia di assicurazione**
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 ss.).
Note: (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Il testo del D.L. prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

CODICE DEL CONSUMO (D.Lgs. 206/2005)

D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)

Articoli di legge

CODICE PENALE

583 C.P.

Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)

La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
 - 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
 - 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:
- 4) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 5) la perdita di un senso;
 - 6) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 7) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
 - 8) l'aborto della persona offesa.

624 C.P.

Furto

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).

624 bis C.P.

Furto in abitazione e furto con strappo

(...) Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).

628 C.P.

Rapina

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impadronisce della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).

629 C.P.

Estorsione

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (...).

CODICE PROCEDURA PENALE

Art. 444 c.p.p.

Applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento)

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. (...).

Art. 530 c.p.p.

Sentenza di assoluzione

Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. (...)

Art. 535 c.p.p.

Condanna alle spese

La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.

I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. (...)

Art. 541 c.p.p.

Condanna alle spese relative all'azione civile

Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. (...)

INFORMATIVA PRIVACY PER CLIENTI AXA



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AXA" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti², anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo.

In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AXA, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.

Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.

Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.

Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati⁵, quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁶ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

⁵ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.

b) Finalità commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario;
- vendita diretta;
- compimento di ricerche di mercato;
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia.

⁷ Cfr. nota 2.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Inoltre, con suo specifico e separato consenso potremo svolgere attività di profilazione, attraverso l'analisi dei suoi dati personali, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze anche in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate anche da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.
- Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:
- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti il grado di rischiosità dell'interessato o del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.

Per maggiori informazioni **sulla logica del processo di trattamento automatizzato connesso alla profilazione**, sul credit scoring e sul fornitore che tratta i dati sottesi, visita la sezione Privacy del sito www.axa.it.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.



Modalità di trattamento

I suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica di della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi.

Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@gpdp.it. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- Garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- Contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- Ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁹.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha diritto di ottenere la conferma ad accedere ai Suoi Dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione, di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei Dati e far valere il diritto all'oblio.


Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@gpdp.it.

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

⁹ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.



axa.it

Il presente documento è aggiornato alla data del 1° ottobre 2022.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)